SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 153° - Numero 16

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 20 gennaio 2012** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 9 gennaio 2012 vengono resi noti nelle ultime pagine della Gazzetta Ufficiale i canoni di abbonamento validi a partire dal 2012.

Avvertiamo i Signori abbonati che sono state apportate alcune variazioni alle condizioni di abbonamento, nello specifico per quanto riguarda la decorrenza e la tipologia degli abbonamenti offerti. Preghiamo i Signori abbonati di consultare il testo completo dell'avviso.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero della giustizia

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ministero dello sviluppo economico

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero dell'interno

Ministero dello sviluppo economico

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 novembre 2011, n. **225**.

Regolamento di individuazione dei termini non superiori ai novanta giorni per la conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Ministero delle infrasrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dal comma 1, lettera *b)* dell'articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69 ed in particolare i commi 3 e 4 secondo cui sono individuati i termini entro i quali devono concludersi i procedimenti amministrativi;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 14 luglio 2008, n. 121;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211, recante regolamento di riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 14 febbraio 1994, n. 543, con il quale è stato adottato il regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con riferimento ai procedimenti amministrativi di competenza della Direzione generale dell'aviazione civile;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 30 marzo 1994, n. 765, con il quale è stato adottato il regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, con riferimento ai provvedimenti di competenza della Amministrazione dei trasporti e della navigazione e degli uffici responsabili della relativa istruttoria ed emanazione;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 18 aprile 1994, n. 594, con il quale è stato adottato il regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con riferimento ai provvedimenti di competenza della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici 8 ottobre 1997, n. 524, con il quale è stato adottato il regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con riferimento ai procedimenti di competenza degli organi dell'Amministrazione dei lavori pubblici;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 novembre 2000, n. 454, con il quale è stato adottato il regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, con riferimento ai procedimenti di competenza del Servizio nazionale dighe;

Visto l'articolo 7, comma 3, della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo delle amministrazioni di procedere alla rideterminazione dei termini di conclusione dei procedimenti di competenza;

Visto il decreto 12 gennaio 2010 del Ministro della pubblica amministrazione e dell'innovazione, adottato di concerto con il Ministro della semplificazione amministrativa, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° aprile 2010, n. 76, con il quale sono state approvate le linee di indirizzo per l'attuazione dell'articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69;
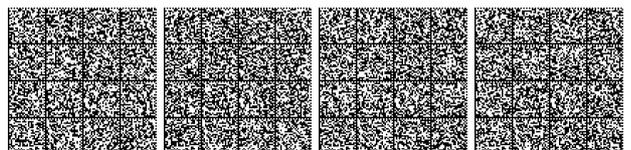
Tenuto conto che si concludono entro il termine generale di trenta giorni, stabilito dal citato articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, tutti i procedimenti non regolamentati dal presente decreto o dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri relativo ai procedimenti con termini superiori ai novanta giorni del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Tenuto, altresì, conto che ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono fatti salvi i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi previsti da disposizioni di legge;

Udito il parere del Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, espresso nell'Adunanza del 23 giugno 2011;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione ed il Ministro per la semplificazione normativa;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, i termini non superiori ai novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti, di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sia che conseguano obbligatoriamente ad iniziativa di parte sia che debbano essere promossi d'ufficio, sono individuati nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente regolamento.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono definitivamente abrogati i seguenti decreti:

decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 14 febbraio 1994, n. 543;

decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 30 marzo 1994, n. 765;

decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 18 aprile 1994, n. 594;

decreto del Ministro dei lavori pubblici 8 ottobre 1997, n. 524;

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 novembre 2000, n. 454.

3. Entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, e successivamente a cadenza biennale, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti verifica lo stato di attuazione della normativa emanata, ed assume le opportune iniziative, nelle forme previste dalle vigenti disposizioni, per l'adozione delle modificazioni ritenute necessarie.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 11 novembre 2011

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MATTEOLI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

BRUNETTA, *Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione*

CALDEROLI, *Ministro per la semplificazione normativa*

Visto, *il Guardasigilli:* SEVERINO

Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 2011
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, registro n. 16, foglio n. 82

ALLEGATO "A"

TABELLA DEI PROCEDIMENTI CON TEMPI DI CONCLUSIONE NON SUPERIORI A NOVANTA GIORNI

(in attuazione dell'articolo 2, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69)

COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

REPARTO I – PERSONALE

Numero d'ordine	PROCEDIMENTO	TERMINE DI CONCLUSIONE (in giorni)	NOTE
1	Trasferimenti di sede (o revoca) d'autorità	90	

REPARTO II – AFFARI GIURIDICI E SERVIZI D'ISTITUTO

Numero d'ordine	PROCEDIMENTO	TERMINE DI CONCLUSIONE (in giorni)	NOTE
1	Regolamentazioni di carattere generale a mezzo decreto e circolari in materia di organizzazione dei servizi delle capitanerie di porto	90	
2	Rilascio tessere di riconoscimento di polizia giudiziaria	90	
3	Rinnovo tessere di riconoscimento di polizia giudiziaria	90	
4	Rilascio duplicati tessere di riconoscimento di polizia giudiziaria	90	

REPARTO V – AMMINISTRAZIONE E LOGISTICA

Numero d'ordine	PROCEDIMENTO	TERMINE DI CONCLUSIONE (in giorni)	NOTE
1	Liquidazione equo indennizzo a seguito di riconoscimento di infermità dipendente da causa di servizio	60	
2	Erogazione di provvidenze a favore del personale militare in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie	90	
3	Autorizzazione al trasporto di masserizie	60	

REPARTO VI – SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE

Numero d'ordine	PROCEDIMENTO	TERMINE DI CONCLUSIONE (in giorni)	NOTE
1	Rilascio Autorizzazioni/Rinnovo ad Organismi autorizzati all'approvazione di imballaggi, grandi imballaggi e contenitori intermedi destinati al trasporto di merci pericolose in colli	90	
2	Autorizzazioni al trasporto di merci solide alla rinfusa non classificate	90	
3	Autorizzazioni, deroghe, esenzioni ed equivalenze concernenti la sicurezza della navigazione	90	
4	Autorizzazione per mantenimento di apparecchi dispositivi e materiali a bordo di nave acquistata all'estero	40 (solo per apparecchiature radioelettriche)	
5	Dichiarazione di tipo approvato per le dotazioni delle unità da diporto	90	
6	Approvazione del sistema di registrazione passeggeri	90	
7	Rilasci di esenzioni al disposto delle regole 15 e 16 dell'annesso 1 della Convenzione MARPOL 73/78	90	
8	Autorizzazioni all'impiego di dotazioni equivalenti al tipo conforme da mantenere a bordo di navi mercantili acquistate all'estero.	90	
9	Autorizzazioni all'impiego di dotazioni al tipo conforme da mantenere a bordo di unità da pesca	90	
10	Rilascio del Documento di Conformità – CAS	90	
11	Esenzione ai servizi di linea dalla comunicazione di informazioni di sicurezza prevista dal Capitolo XI – 2 SOLAS	90	
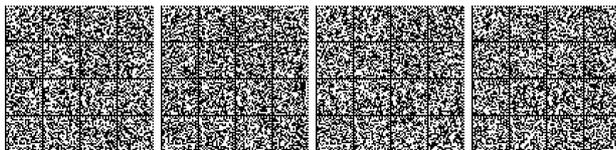
AREA VICE COMANDANTE GENERALE			
Numero d’ordine	**PROCEDIMENTO**	**TERMINE DI CONCLUSIONE (in giorni)**	**NOTE**
1	Assegnazione alloggio di servizio	60	

CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI			
Numero d’ordine	**PROCEDIMENTO**	**TERMINE DI CONCLUSIONE (in giorni)**	**NOTE**
1	Pareri obbligatori /facoltativi resi dal Consiglio Superiore dei lavori pubblici	45	Ove non già disciplinato dal D. lgs. 163/2006, art. 127 e dal D.P.R. 204/2006
2	Riconoscimento dell’equivalenza di prodotti e sistemi costruttivi qualificati in campo europeo per utilizzazione sul territorio nazionale	90	
3	Rilascio di attestazione della dichiarazione di attività dei centri di trasformazione di acciai per cemento armato, per cemento armato precompresso, per carpenteria metallica e dei centri di produzione di lamiere, nastri e profilati metallici, nonché di bulloni e chiodi e successivi rinnovi	90	
4	Rilascio di attestazione della dichiarazione di attività dei centri di trasformazione di materiali e prodotti a base di legno e successivi rinnovi	90	
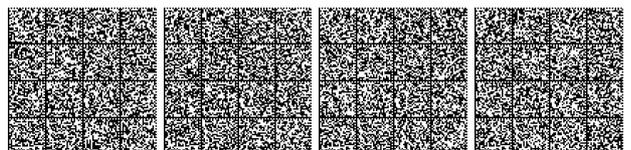
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE

Numero d'ordine	PROCEDIMENTO	TERMINE DI CONCLUSIONE (in giorni)	NOTE
1	Fondo unico per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato	90	Il termine decorre dalla registrazione da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'accordo integrativo di amministrazione
2	Fondo unico di amministrazione	90	Il termine decorre dalla ripartizione ed assegnazione dei fondi da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze sui pertinenti capitoli di bilancio
3	Compensi per lavoro straordinario al personale	60	Il termine decorre dall'assegnazione del fabbisogno finanziario sui pertinenti capitoli di bilancio
4	Indennità compensi e rimborso spese di trasporto a carico di privati per le missioni svolte in territorio nazionale	60	Il termine decorre dall'assegnazione del fabbisogno finanziario sui pertinenti capitoli di bilancio
5	Indennità compensi e rimborso spese di trasporto a carico dello Stato per le missioni svolte in territorio nazionale	60	Il termine decorre dall'assegnazione del fabbisogno finanziario sui pertinenti capitoli di bilancio
6	Indennità e rimborso spese di trasporto a carico di privati per missioni svolte all'estero	60	Il termine decorre dall'assegnazione del fabbisogno finanziario sui pertinenti capitoli di bilancio
7	Indennità e rimborso spese di trasporto a carico dello Stato per missioni svolte all'estero	60	Il termine decorre dall'assegnazione del fabbisogno finanziario sui pertinenti capitoli di bilancio
8	Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni svolte nel territorio della sede di servizio per l'espletamento di operazioni tecniche rese dal Dipartimento per i Trasporti Terrestri	60	Il termine decorre dall'assegnazione del fabbisogno finanziario sui pertinenti capitoli di bilancio
9	Indennità e rimborso spese di trasporto per trasferimenti	60	Il termine decorre dall'assegnazione del fabbisogno finanziario sui pertinenti capitoli di bilancio
10	Gettoni di presenza, compensi, indennità di missione e rimborso spese di trasporto a membri esterni di Consigli, Comitati e Commissioni	60	Il termine decorre dall'assegnazione del fabbisogno finanziario sui pertinenti capitoli di bilancio
11	Interessi legali e rivalutazione monetaria	90	Il termine decorre dall'assegnazione del fabbisogno finanziario sui pertinenti capitoli di bilancio
12	Ricongiunzione di servizi precedenti e riscatto anni di laurea	90	Il termine decorre dall'assegnazione del fabbisogno finanziario sui pertinenti capitoli di bilancio

13	Rimborso ai privati di eventuali eccedenze sulle somme versate per richiesta di operazioni tecniche rese dal Dipartimento per i Trasporti Terrestri	90	Il termine decorre dall'assegnazione del fabbisogno finanziario sui pertinenti capitoli di bilancio
14	Trasferimento del personale c/o l'Amministrazione	36	
15	Mobilità	60	
16	Gestione delle graduatorie concorsuali	90	
17	Procedura per il conferimento part-time	60	
18	Procedura conferimento incarichi dirigenziali	90	
19	Aspettativa per motivi di famiglia o personali	90	
20	Aspettativa per periodo di prova - vincita concorso pubblico	90	
21	Aspettativa per contratto a tempo determinato	90	
22	Aspettativa per ricongiungimento coniuge	90	
23	Aspettativa per mandato elettorale	90	
24	Aspettativa per dottorato di ricerca o borsa di studio	90	
25	Aspettativa per cure tossicodipenza e alcolismo	90	
26	Congedo per gravi motivi di famiglia non retribuito	90	
27	Congedo per la formazione non retribuito	90	
28	Congedo retribuito per assistenza figlio, fratello/sorella, coniuge, genitori	90	
29	Congedo dei genitori	90	
30	Diritto allo Studio	90	

DIREZIONE GENERALE PER L'EDILIZIA STATALE E GLI INTERVENTI SPECIALI

Numero d'ordine	**PROCEDIMENTO**	**TERMINE DI CONCLUSIONE (in giorni)**	**NOTE**
1	Autorizzazione edilizia scolastica in deroga ai limiti previsti	45	
2	Nulla osta all'alienazione e variazione d'uso agli edifici scolastici	60	
3	Erogazione su richiesta concessionari	45	

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE ABITATIVE

Numero d'ordine	**PROCEDIMENTO**	**TERMINE DI CONCLUSIONE (in giorni)**	**NOTE**
1	Cooperative edilizie forze armate e di polizia promesse di contributi	90	
2	Approvazione contratti di cessione e locazione alloggi	90	

3	Cooperative edilizie fruenti di contributo erariale - autorizzazione alla cancellazione d'ipoteca sugli alloggi	90	
4	Richiesta pareri alla Commissione Centrale di Vigilanza per l'Edilizia Economica e Popolare	90	
5	Decreto di nomina o proroga di commissari governativi	60	Il termine indicato si intende dall'emissione del prescritto parere della commissione centrale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare
6	Accertamento dei requisiti per l'iscrizione nell'albo dei Commissari governativi	60	
7	Autorizzazione al passaggio in proprietà individuale	60	Il termine indicato si intende dalla trasmissione della documentazione
8	Interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale per le esigenze più urgenti, anche in relazione a pubbliche calamità	60	
9	Piano Nazionale di edilizia abitativa	90	Il termine indicato si intende per ogni singolo provvedimento ad istanza dell'interessato
10	Aggiornamento dei massimali di costo di costruzione per l'edilizia residenziale pubblica	90	

DIREZIONE GENERALE PER LE INFRASTRUTTURE STRADALI

Numero d'ordine	PROCEDIMENTO	TERMINE DI CONCLUSIONE (in giorni)	NOTE
1	Reiscrizione fondi perenti, con successiva redazione di decreti di impegno e di pagamento	45	

DIREZIONE GENERALE PER LE DIGHE E LE INFRASTRUTTURE IDRICHE ED ELETTRICHE

Numero d'ordine	PROCEDIMENTO	TERMINE DI CONCLUSIONE (in giorni)	NOTE
1	Parere istruttorio - Progetto di massima	90	
2	Approvazione varianti non sostanziali al progetto	60	
3	Approvazione del Foglio di condizioni per la costruzione	90	

4	Autorizzazione alla costruzione dello sbarramento	60	
5	Prescrizioni a seguito della vigilanza dei lavori	60	
6	Nomina Assistente Governativo	60	
7	Autorizzazione agli invasi sperimentali	90	
8	Parere istruttorio sui progetti di gestione degli invasi	90	
9	Revoca o variazione delle modalità di attuazione degli invasi sperimentali	90	
10	Approvazione del Foglio di condizioni per l' esercizio e la manutenzione e delle eventuali successive modifiche	90	
11	Approvazione atti di Collaudo ex art. 14 del D.P.R. 1363/59	90	
12	Redazione e trasmissione del " Documento di protezione civile"	90	
13	Prescrizione a seguito delle visite di vigilanza	60	
14	Autorizzazione sospensione temporanea guardiania	60	
15	Pronuncia su ricorso in merito ai provvedimenti d'urgenza	90	
16	Revoca limitazione d' invaso	60	
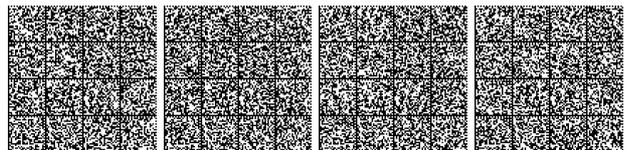
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

Numero d'ordine	PROCEDIMENTO	TERMINE DI CONCLUSIONE (in giorni)	NOTE
1	Effettuazione verifiche e prove e rilascio di omologazioni europee e nazionali di veicoli	90	
2	Effettuazione verifiche e rilascio di certificazioni per omologazioni parziali UE e per omologazioni nazionali di sistemi	40	
3	Ispezioni finalizzate al controllo di conformità della produzione e di conformità dei veicoli al tipo omologato	60	
4	Sospensione attività – Revoca nomina esperti A.T.P.	90	
5	Richiesta cambi d'uso di recipienti per gas	90	
6	Pareri di competenza sulle materie trattate dalla norma ADR e ATP	90	
7	Classificazione ed ammissione al trasporto di talune materie pericolose effettuata secondo le disposizioni dell'ADR	90	

CENTRI PROVA AUTOVEICOLI

Numero d'ordine	PROCEDIMENTO	TERMINE DI CONCLUSIONE (in giorni)	NOTE
1	Effettuazione verifiche e prove finalizzate al rilascio di omologazioni parziali UE di sistemi	60	
2	Effettuazione verifiche e prove e rilascio di certificazioni per omologazioni parziali UE di componenti ed entità tecniche	60	
3	Effettuazione verifiche e prove e rilascio di certificati di approvazione di veicoli	60	

4	Effettuazione verifiche e prove su casse isotermiche e rilascio relativa certificazione	60	
5	Effettuazione verifiche e prove e rilascio di omologazioni di attrezzature per revisione veicoli	90	
6	Effettuazione verifiche e prove e rilascio di omologazioni, ovvero di certificati di revisione di etilometri	90	
USTIF			
Ferrovie, metropolitane, tramvie e filovie			
Numero d'ordine	**PROCEDIMENTO**	**TERMINE DI CONCLUSIONE (in giorni)**	**NOTE**
1	Rilascio nulla osta ai fini della sicurezza alle Regioni e agli enti locali su progetti di opere o forniture e loro varianti per la realizzazione di opere ferroviarie, metropolitane, tramvie, filovie ed altri sistemi di trasporto rapido di massa	75	
2	Prove e collaudi di apparecchiature / componenti interessanti la sicurezza dell'esercizio, impiegati per la costruzione di infrastrutture ad impianti fissi o materiale rotabile	60	
3	Esecuzione verifiche e prove funzionali, d'intesa con la direzione generale per il trasporto pubblico locale, per l'emissione del nulla osta, ai fini della sicurezza, per l'apertura al pubblico esercizio dell'impianto	60	
4	Esecuzione verifiche e prove funzionali, d'intesa con la direzione generale per il trasporto pubblico locale, per l'autorizzazione all'immissione in servizio del materiale rotabile nuovo, rinnovato o modificato	90	
5	Esecuzione verifiche e prove funzionali, per l'emissione del nulla osta, ai fini della sicurezza, propedeutico all'autorizzazione, alla riapertura o prosecuzione dell'esercizio di un impianto a seguito di rinnovo, di ricostruzione, nonché delle varianti - di cui all'art. 3, comma 1 del D.P.R. n. 753/1980 - che interessino la sede, le opere d'arte, gli impianti, le apparecchiature ed il materiale rotabile	60	
6	Effettuazione visite periodiche alle opere d'arte ed all'armamento, nonché verifiche e prove funzionali periodiche sul materiale rotabile	60	

7	Verifiche e prove funzionali periodiche alla sede, agli impianti ed alle apparecchiature	60	
8	Rilascio dell'assenso tecnico, ai fini della sicurezza, per l'autorizzazione alla costruzione di strade, canali, condotte d'acqua, elettrodotti, gasdotti, oleodotti o altre opere di pubblica utilità destinate ad attraversare impianti ferroviari o ad essere realizzate ad una distanza che possa creare interferenze, soggezioni o limitazioni all'esercizio ferroviario	60	
9	Rilascio nulla osta esclusivamente in merito alla costruzione o alle varianti di linee elettriche a tensione non inferiore a 5 kV (elettrodotti, cavidotti, ecc.), ai fini dell'individuazione di eventuali interferenze di tali linee elettriche con gli impianti fissi di trasporto pubblico in giurisdizione, sia in esercizio che in progetto	60	
10	Rilascio dell'assenso tecnico ai fini della sicurezza per la deroga alle distanze ridotte dalla ferrovia per la costruzione di manufatti e/o fabbricati	60	
11	Rilascio del nulla osta ai fini della sicurezza per l'approvazione del regolamento di esercizio dell'impianto, predisposto dal Direttore di Esercizio	45	
12	Abilitazione del personale addetto alla condotta ed al movimento delle aziende ferroviarie e metropolitane	60	
13	Abilitazione alla condotta del personale addetto alla condotta delle aziende tranviarie	60	
14	Abilitazione alla condotta del personale addetto alla condotta delle aziende filoviarie	60	
15	Inchieste in caso di incidenti interessanti la sicurezza dell'esercizio	90	

Impianti a fune (sciovie, slittinovie, funivie monofune) ed impianti assimilati (ascensori, scale e tappeti mobili, montascala, piattaforme elevatrici, ecc.)

Numero d'ordine	PROCEDIMENTO	TERMINE DI CONCLUSIONE (in giorni)	NOTE
1	Rilascio nulla osta ai fini della sicurezza, su progetti di opere, impianti o parte di essi, con soluzioni note all'U.S.T.I.F. o già favorevolmente sperimentate o tipizzate, sempre che non risultino necessarie deroghe alla normativa	60	
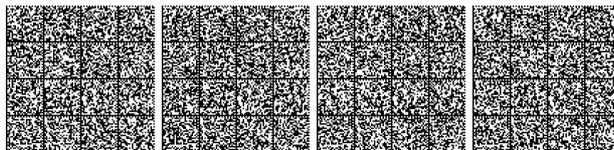
2	Esecuzione verifiche e prove funzionali per gli impianti di cui al Punto 1, per il rilascio del nulla osta ai fini della sicurezza, propedeutico all'autorizzazione all'apertura al pubblico esercizio dell'impianto	60	
3	Esame abilitazione alle funzioni di Direttore di Esercizio o di Responsabile di Esercizio	60	
4	Colloquio per l'idoneità alle funzioni di Assistente Tecnico al Responsabile di Esercizio	60	

UFFICI DELLA MOTORIZZAZIONE

Settore conducenti

Numero d'ordine	PROCEDIMENTO	TERMINE DI CONCLUSIONE (in giorni)	NOTE
1	Rilascio duplicato patente di guida per riclassificazione o riduzione periodo di validità, deterioramento, distruzione, smarrimento, furto (non definibili dall'UCO)	90	
2	Rilascio patente di guida a seguito di conversione di patente militare	60	
3	Rilascio patente di guida a seguito di conversione patente estera	60	
4	Rilascio certificato di abilitazione professionale (CAP) a seguito di esame	60	
5	Esame di revisione carta di qualificazione conducenti	90	
6	Revisione della patente	90	
7	Revisione della patente per azzeramento punteggio	90	

Settore veicoli

Numero d'ordine	PROCEDIMENTO	TERMINE DI CONCLUSIONE (in giorni)	NOTE
1	Immatricolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi non rientranti nell'ambito di applicazione del DPR 358/2000	60	
2	Reimmatricolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi non rientranti nell'ambito di applicazione del D.P.R. n. 358/2000	60	
3	Aggiornamento della carta di circolazione per trasferimento della proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi non rientranti nell'ambito di applicazione del D.P.R. n. 358/2000	60	
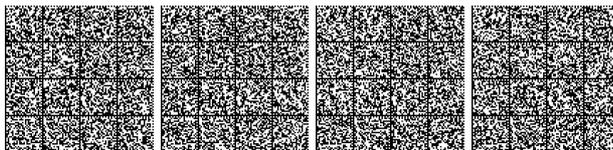
Settore navigazione interna e nautica da diporto

Numero d’ordine	PROCEDIMENTO	TERMINE DI CONCLUSIONE (in giorni)	NOTE
1	Esame per il conseguimento di patenti nautiche	45	

Direzioni generali territoriali

Numero d’ordine	PROCEDIMENTO	TERMINE DI CONCLUSIONE (in giorni)	NOTE
1	Rilascio nulla osta allo svolgimento dei corsi di formazione per la carta di qualificazione del conducente	60	
2	Accreditamento di enti/autoscuole ai corsi di formazione per merci pericolose	60	
3	Ricorsi gerarchici avverso revisione della patente	90	
4	Ricorsi gerarchici avverso provvedimenti di revisione dei veicoli	90	
5	Ricorsi gerarchici avverso revoca della patente	60	
6	Ricorsi gerarchici avverso sospensione/revoca dell’autorizzazione ai corsi di recupero punti	90	
7	Ricorsi gerarchici avverso sospensione/revoca dell’attività con procedura STA	90	
8	Ricorsi gerarchici avverso revoca dell’immatricolazione del veicolo	90	
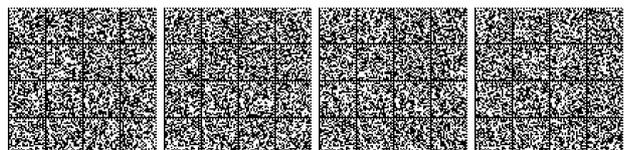
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA STRADALE

Numero d'ordine	PROCEDIMENTO	TERMINE DI CONCLUSIONE (in giorni)	NOTE
1	Esposti avverso segnaletica stradale	90	
2	Limitazione alla circolazione dei mezzi pesanti nei giorni festivi	75	
3	Autorizzazione e monitoraggio di sperimentazioni di soluzioni innovative riguardanti i settori di competenza.	40	

DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO STRADALE E PER L'INTERMODALITA'

Numero d'ordine	PROCEDIMENTO	TERMINE DI CONCLUSIONE (in giorni)	NOTE
1	Rilascio autorizzazione per rinnovo senza modifiche delle prescrizioni dei servizi di linea interregionali esistenti	90	
2	Rilascio autorizzazione per nuovi servizi di linea internazionali extra UE a seguito delle determinazioni raggiunte in sede di Commissione Mista prevista dagli Accordi bilaterali in materia di autotrasporto internazionale di merci e viaggiatori	60	
3	Rilascio autorizzazione per modifiche servizi di linea internazionali extra UE esistenti a seguito delle determinazioni raggiunte in sede di Commissione Mista prevista dagli Accordi bilaterali in materia di autotrasporto internazionale di merci e viaggiatori	60	
4	Rilascio autorizzazione per lo svolgimento dei corsi di formazione in materia di accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada in ambito nazionale ed internazionale	60	
5	Rilascio autorizzazione per modifiche delle prescrizioni di un servizio di linea internazionale esistente, svolto in ambito dell'Unione Europea che non richiede l'espressione di un parere da parte dello Stato estero di destinazione	60	
6	Rilascio, sostituzione e rinnovo della licenza comunitaria per il trasporto internazionale di viaggiatori su strada per conto terzi effettuato con autobus	60	
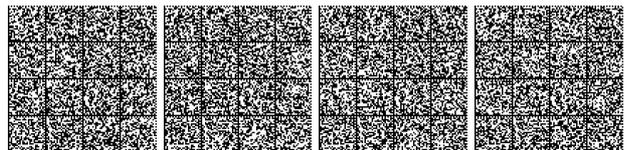
7	Rilascio nulla osta alla temporanea importazione di autoveicoli esteri adibiti al trasporto di merci	60	
8	Rilascio autorizzazioni internazionali per il trasporto di merci a titolo precario	90	
9	Rilascio licenze comunitarie per il trasporto di merci su strada	60	
10	Commissione Regionale d’esame accesso alla professione di autotrasportatore	90	
11	Corsi di preparazione all’esame per la capacità professionale di merci: rilascio autorizzazione allo svolgimento dei corsi	60	
12	Revoca autorizzazione Enti formazione per lo svolgimento corsi preparazione esame capacità professionale di merci	60	
13	Costituzione e variazione Consulta Generale per l'Autotrasporto e la Logistica	90	
14	Autorizzazioni speciali	90	

DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO FERROVIARIO

Numero d’ordine	PROCEDIMENTO	TERMINE DI CONCLUSIONE (in giorni)	NOTE
1	Rilascio titolo autorizzatorio	90	
2	Rilascio licenza ferroviaria	90	
3	Rilascio licenza nazionale	90	
4	Conversione del titolo autorizzatorio in licenza nazionale	90	
5	Riesame quinquennale licenza ferroviaria	90	
6	Conferma della licenza	90	
7	Revisione della licenza	90	

DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE			
Numero d'ordine	**PROCEDIMENTO**	**TERMINE DI CONCLUSIONE (in giorni)**	**NOTE**
1	Relazioni e/o risposte a rilievi degli organi di controllo U.C.B e Corte dei conti.	60	
2	Decreti di rimodulazione degli investimenti previsti negli Accordi di Programma	90	
3	Approvazione dei contratti stipulati per lavori e forniture dalle Gestioni Commissariali Governative di aziende di trasporto ad impianti fissi	50	
4	Erogazione risorse alle regioni a statuto ordinario in applicazione dell'Accordo di Programma	60	
5	Decreti di approvazione convenzioni con Enti Locali e Regioni (Leggi di finanziamento)	60	
6	Costituzione ed erogazione dei fondi "attinti" dal fondo comune ed emissione ordinativi di accreditamento somme sui vari conti correnti presso la Tesoreria Centrale (Ministero del Tesoro)	40	
7	Corresponsione delle trimestralità di sovvenzione di scadenza 31/3, 30/6, 30/9, 31/12 di ciascun anno	50	
8	Erogazione fondi ferrovie concessi	80	
9	Predisposizione dei piani di riparto alle regioni delle risorse relative ai successivi finanziamenti dei rinnovi contrattuali degli addetti al settore del trasporto pubblico locale	90	
10	Decreti di pagamento in esecuzione contratti (stipulati tra la gestione governativa ed il privato contraente)	50	
11	Decreto di approvazione dei bilanci preventivi e di erogazione delle sovvenzioni per le spese di esercizio delle gestioni governative	80	
12	Istruttoria sull'ammissibilità dei programmi presentati dalle regioni e dalla P.A., in deroga al vincolo del 50% di cui al punto c) ter introdotto dall'art.1, comma 306 della legge 244/2007 ai fini della stipula delle convenzioni	60	
13	Rimodulazione del programma di intervento previsto dalle convenzioni sottoscritte con le Regioni e la P.A. per l'attuazione del programma	45	
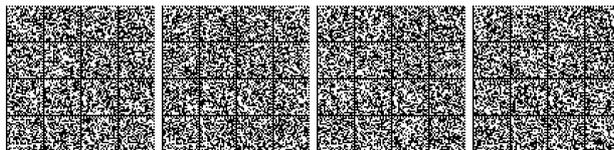
14	Istruttoria sulla formazione e/o rimodulazione dei piani di riparto tra i soggetti beneficiari (Comuni)	60	
15	Ascensori idraulici, scale e marciapiedi mobili – approvazione progetti	90	
16	Trasporto merci pericolose sulle Ferrovie secondarie	90	
17	Rilascio dell'abilitazione tecnica dei macchinisti, conducenti e personale di movimento	90	
18	Rilascio del giudizio di ammissibilità sui progetti preliminari o Rilascio Nulla Osta Tecnico ai fini dell'approvazione dei progetti definitivi o esecutivi e di varianti costruttive relativi agli impianti a fune	90	

DIREZIONE GENERALE DEL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE

Numero d'ordine	PROCEDIMENTO	TERMINE DI CONCLUSIONE (in giorni)	NOTE
1	Convenzione O.I.L.	90	
2	Pene disciplinari per gli iscritti alla gente di mare	60	
3	Adempimenti – approvazioni - autorizzazioni relativi all'utilizzo delle unità impiegate e da impiegare per la gestione dei servizi marittimi sottoposti ad oneri di servizio	90	
4	Adempimenti - approvazioni - autorizzazioni relativi alla sistemazione dei pubblici servizi di navigazione sui Laghi Maggiore, Garda e di Como	90	
5	Concessione sovvenzione servizi pubblici di navigazione sui laghi Maggiore, Garda e di Como	90	
6	Erogazione delle spese a carattere patrimoniale per il rinnovo della flotta della Gestione Governativa per i servizi pubblici di navigazione sui laghi Maggiore, Garda e di Como	90	
7	Corresponsione rate mutuo quindicennale per il risanamento tecnico-ambientale del Lago Trasimeno	90	
8	Rimborsi agli enti previdenziali degli sgravi contributivi per imbarcati su navi iscritte nel registro internazionale o navi adibite a cabotaggio	90	
9	Audit periodici presso le sedi e gli uffici degli Organismi di classificazione	90	
10	Sopralluoghi e Audit presso Organismi tecnici abilitati	90	
11	Sopralluoghi e ispezioni presso cantieri navali	60	
12	Sopralluoghi e ispezioni alle imbarcazioni loro componenti	60	
13	Vigilanza per accertamento condizioni tecniche di esercizio e qualità del servizio erogato	60	

14	Prove in mare di unità navali destinate ai servizi marittimi sovvenzionati	60	
15	Esame tecnico, documentazione e visita alla nave per rilascio/rinnovo autorizzazione trasporto alimentare	90	
16	Decreto di attribuzione sigle uffici marittimi autorizzati a tenere registri navali galleggianti	60	
17	Autorizzazione alla temporanea dismissione di bandiera di navi nazionali per locazione a stranieri	60	
18	Stazza – Autorizzazione all'esclusione dei locali di riparo per passeggeri di coperta	60	
19	Riconoscimento degli organismi di certificazione dei prodotti muniti di marcatura CE	90	

DIREZIONE GENERALE PER I PORTI

Numero d'ordine	PROCEDIMENTO	TERMINE DI CONCLUSIONE (in giorni)	NOTE
1	Approvazione tariffe di pilotaggio	90	
2	Approvazione regolamento locali di pilotaggio	60	
3	Disciplina obbligatorietà del servizio di pilotaggio	90	
4	Istituzione/estinzione corporazione piloti	90	
5	Fusione/estensione corporazione piloti	90	
6	Provvedimenti disciplinari nei confronti del personale addetto ai servizi portuali	60	
7	Nomina piloti effettivi all'istituzione della corporazione	60	
8	Disciplina e organizzazione dei servizi tecnico-nautici	60	
9	Definizione criteri e meccanismi per la formazione delle tariffe dei servizi tecnico-nautici	90	
10	Approvazione regolamento locale servizio di rimorchio	90	
11	Approvazione tariffe raccomandatari marittimi	90	
12	Rilascio tessera di libero accesso ai porti	40	
13	Costituzione commissioni consultive	90	
14	Sostituzione componenti commissioni consultive	60	
15	Costituzione e sostituzione componenti commissioni locali raccomandatari	90	
16	Costituzione e sostituzione componenti commissione centrale raccomandatari	90	

17	Verifica regolarità per inoltro all'INPS delle richieste di integrazione salariale delle imprese ex art.17 della legge n. 84/1994	60	
18	Anticipata occupazione di zone demaniali per concessioni ultraquindicennali	90	
19	Variazione al contenuto della Concessione	90	
20	Concessione provvisoria	55	
21	Subingresso nella concessione ultraquindicennale	60	
22	Decadenza della concessione ultraquindicennale	90	
23	Concessione esercizio stabilimenti costieri	60	
24	Concessione e permessi per ricerca e coltivazione idrocarburi	45	
25	Consegna e riconsegna di zone demaniali marittime	90	

DIREZIONE GENERALE PER GLI AEROPORTI ED IL TRASPORTO AEREO

Numero d'ordine	PROCEDIMENTO	TERMINE DI CONCLUSIONE (in giorni)	NOTE
1	Impegno fondi a favore dell'E.N.A.C.	90	
2	Impegno fondi a favore di organismi nazionali ed internazionali	90	
3	Ordinativi di pagamento a favore dell'E.N.A.C.	90	
4	Ordinativi di pagamento a favore di organismi nazionali ed internazionali	90	
5	Approvazione dell'affidamento in concessione della gestione totale aeroportuale	60	
6	Approvazione delle delibere relative ai bilanci preventivi e ai conti consuntivi degli enti vigilati	60	
7	Imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte aeree sulla base dei parametri individuati dalla conferenza dei servizi	90	
8	Concessione in esclusiva delle rotte tramite gara europea	90	
9	Aggiornamento delle tariffe dei voli operati in oneri di servizio pubblico previa istruttoria dell'ENAC	50	
10	Verifica di rispondenza degli schemi di contratto di programma ENAC./ Società di gestione aeroportuale alla Delibera CIPE 38/2007 e alle linee guida approvate con decreto interministeriale del 10/12/2008 pubblicato sulla GURI n. 42 del 20/2/2009, da sottoporre al CIPE.	90	
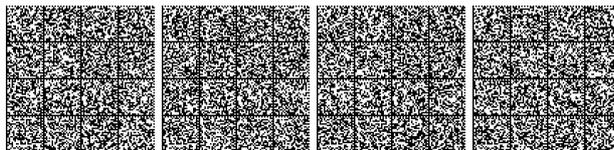
11	Approvazione dei diritti aeroportuali e dei corrispettivi per i controlli di sicurezza sui passeggeri, sul bagaglio a mano e sul bagaglio da stiva previa istruttoria ENAC	90	
12	Atti concernenti la vigilanza sull'ENAC	90	
13	Autorizzazione all'estensione dell'apertura degli aeroporti a diverse tipologie di traffico, a norma dell'art. 800 C.d.n.	90	
14	Esame e approvazione di studi di fattibilità relativi alla istituzione di nuovi aeroporti	90	
15	Esame dei piani di investimento e concertazione sulle opere infrastrutturali, profili ambientali e barriere architettoniche	90	
16	Approvazione dei contratti di programma ENAC / Società di gestione aeroportuale previa delibera CIPE	60	
17	Esame e parere sugli esiti delle ispezioni segnalate dall' ENAC o dalla Commissione Europea	60	
18	Esame e parere sulle proposte approvate in sede di Comitato interministeriale sicurezza	60	
19	Esame e parere sulle proposte in materia di sicurezza aerea ed aeroportuale	60	
20	Esame e parere sulle proposte in materia di Facilitazioni	60	
21	Esame e parere sulle proposte approvate in sede di Comitato facilitazioni	60	
22	Esame e predisposizione atti di indirizzo concernenti la vigilanza in materia di sicurezza aerea ed aeroportuale	60	
23	Esame e predisposizione atti in materia di certificazioni e programma di ispezioni	60	
24	Esame e relazione nell'ambito dello studio della normativa, dei regolamenti tecnici e delle procedure di settore	60	
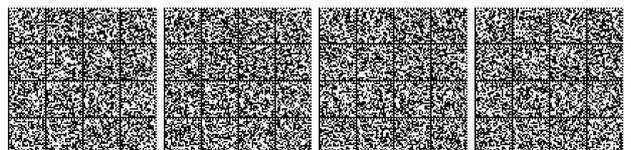
PROVVEDITORATO			
Numero d'ordine	**PROCEDIMENTO**	**TERMINE DI CONCLUSIONE (in giorni)**	**NOTE**
1	Contrattazione decentrata	90	
2	Formazione Accordo di Programma	90	
3	Formazione Protocollo d'Intesa o atto d'indirizzo in materia di programmazione negoziata	60	
4	Verifica rendiconto Piano di riqualificazione Urbana	60	
5	Accertamento requisiti soggettivi cooperative edilizie	60	
6	Affidamento di incarichi	60	
7	Approvazione certificato di collaudo o di regolare esecuzione dalla data di disponibilità dei fondi	45	
8	Assenza per malattia: comunicazione D.P.T. e Ministero	45	
9	Assunzione non vedenti per chiamata diretta	60	
10	Liquidazione e pagamento indennità di missione dalla data di disponibilità dei fondi	90	
11	Trattamento economico accessorio (predisposizione atti a decorrere dall'effettiva disponibilità di fondi)	60	
12	Iter autorizzativo per progettazione interna	45	
13	Progettazione di interventi di ordinaria manutenzione dalla comunicazione dell'approvazione del programma	90	
14	Revisione tecnico-amministrativa del certificato di regolare esecuzione	60	
15	Revisione tecnico-amministrativa del certificato di collaudo	90	
16	Verifiche di istanze di intervento	60	
17	Visto di congruità su preventivi di altre amministrazioni statali per lavori	60	
18	Visto di congruità su parcelle per incarichi professionali	45	
19	Rilascio di licenze per utilizzo di beni del demanio marittimo della laguna di Venezia (Magistrato alle acque di Venezia)	90	

TUTTE LE UNITA' ORGANIZZATIVE			
Numero d'ordine	**PROCEDIMENTO**	**TERMINE DI CONCLUSIONE (in giorni)**	**NOTE**
1	Istruttoria e decisioni dei ricorsi gerarchici	90	Ove non già disciplinato dal presente regolamento o da disposizioni di legge

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, S. O.:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

4-*bis*. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei princìpi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.

4-*ter*. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.».

— Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 18 agosto 1990, n. 192:

«Art. 2 *(Conclusione del procedimento)*. — 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni.

3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottati ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, sono individuati i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza.

4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. I termini ivi previsti non possono comunque superare i centottanta giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l'immigrazione.

5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni normative, le autorità di garanzia e di vigilanza disciplinano, in conformità ai propri ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di rispettiva competenza.

6. I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte.

7. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 17, i termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell'art. 14, comma 2.

8. La tutela in materia di silenzio dell'amministrazione è disciplinata dal codice del processo amministrativo.

9. La mancata emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale.».

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1999, n. 203, S.O.

— Il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 (Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 14 luglio 2008, n. 121, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 maggio 2008, n. 114.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211 (Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 gennaio 2009, n. 3.

— Il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 14 febbraio 1994, n. 543 (Regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedi-

mento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, con riferimento ai procedimenti amministrativi di competenza della Direzione generale dell'aviazione civile), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 settembre 1994, n. 220.
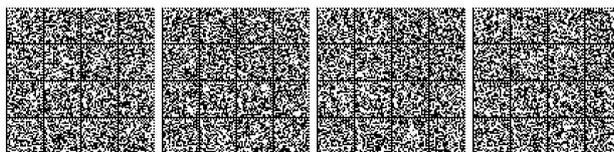
— Il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 30 marzo 1994, n. 765 (Regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, relativamente alla determinazione dei termini entro i quali debbono essere adottati i provvedimenti di competenza dell'Amministrazione dei trasporti e della navigazione e degli uffici responsabili della relativa istruttoria ed emanazione), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 1° marzo 1995, n. 50, S.O.

— Il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 18 aprile 1994, n. 594 (Regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, relativamente alla determinazione dei termini entro i quali debbono essere adottati i provvedimenti di competenza della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 ottobre 1994, n. 252, S.O.

— Il decreto del Ministro dei lavori pubblici 8 ottobre 1997, n. 524 (Regolamento recante norme di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo, relativamente ai procedimenti di competenza degli organi dell'Amministrazione dei lavori pubblici), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 21 agosto 1998, n. 194.

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 novembre 2000, n. 454 (Regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di termini, partecipazione e responsabilità del procedimento amministrativo), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 13 aprile 2001, n. 87.

— Si riporta il testo dell'art. 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 19 giugno 2009, n. 140, S. O:

«Art. 7 *(Certezza dei tempi di conclusione del procedimento)*. — 1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 1:

1) al comma 1, dopo le parole: "di efficacia" sono inserite le seguenti: ", di imparzialità";

2) al comma 1-*ter*, dopo le parole: "il rispetto" sono inserite le seguenti: "dei criteri e";

b) l'art. 2 è sostituito dal seguente:

"Art. 2 *(Conclusione del procedimento)*. — 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni.

3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottati ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, sono individuati i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza.

4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. I termini ivi previsti non possono comunque superare i centottanta giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l'immigrazione.

5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni normative, le autorità di garanzia e di vigilanza disciplinano, in conformità ai propri ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di rispettiva competenza.

6. I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte.

7. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 17, i termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell'art. 14, comma 2.

8. Salvi i casi di silenzio assenso, decorsi i termini per la conclusione del procedimento, il ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 21-*bis* della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, può essere proposto anche senza necessità di diffida all'amministrazione inadempiente, fintanto che perdura l'inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini di cui ai commi 2 o 3 del presente articolo. Il giudice amministrativo può conoscere della fondatezza dell'istanza. È fatta salva la riproponibilità dell'istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti.

9. La mancata emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale";

c) dopo l'art. 2 è inserito il seguente:

"Art. 2-*bis (Conseguenze per il ritardo dell'amministrazione nella conclusione del procedimento)*. — 1. Le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all'art. 1, comma 1-*ter*, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento.

2. Le controversie relative all'applicazione del presente articolo sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in cinque anni";

d) il comma 5 dell'art. 20 è sostituito dal seguente:

"5. Si applicano gli articoli 2, comma 7, e 10-bis".

2. Il rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti rappresenta un elemento di valutazione dei dirigenti; di esso si tiene conto al fine della corresponsione della retribuzione di risultato. Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, adotta le linee di indirizzo per l'attuazione del presente articolo e per i casi di grave e ripetuta inosservanza dell'obbligo di provvedere entro i termini fissati per ciascun procedimento.

3. In sede di prima attuazione della presente legge, gli atti o i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come da ultimo sostituito dal comma 1, lettera *b)*, del presente articolo, sono adottati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, che prevedono termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti, cessano di avere effetto a decorrere dalla scadenza del termine indicato al primo periodo. Continuano ad applicarsi le disposizioni regolamentari, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, che prevedono termini non superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti. La disposizione di cui al comma 2 del citato art. 2 della legge n. 241 del 1990 si applica dallo scadere del termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le regioni e gli enti locali si adeguano ai termini di cui ai commi 3 e 4 del citato art. 2 della legge n. 241 del 1990 entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Per tutti i procedimenti di verifica o autorizzativi concernenti i beni storici, architettonici, culturali, archeologici, artistici e paesaggistici restano fermi i termini stabiliti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Restano ferme le disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia ambientale che prevedono termini diversi da quelli di cui agli articoli 2 e 2-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, come rispettivamente sostituito e introdotto dal presente articolo.».

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 2, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 è riportato nelle note alle premesse.

12G0007
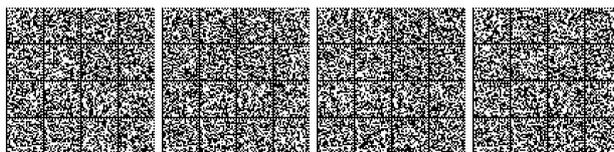
DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 luglio 2011.

Approvazione della «Variante del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico - Sistemazione idraulica del fiume Po da confluenza Dora Baltea a confluenza Tanaro».

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'art. 87 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il proprio decreto in data 10 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 7 maggio 2001;

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante «Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo» e successive modifiche ed integrazioni;

Visti in particolare l'art. 4, comma 1, e gli articoli 17 e 18 della legge 18 maggio 1989, n. 183, concernenti le modalità di approvazione dei piani di bacino nazionali;

Visto in particolare l'art. 17, comma 6-*ter*, della legge 18 maggio 1989, n. 183, che prevede che i piani di bacino idrografico possono essere redatti ed approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali;

Vista la legge 31 luglio 2002, n. 179;

Considerato che, in base a quanto stabilito dall'art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, come sostituito dall'art. 2 del decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463, per le province autonome di Trento e di Bolzano il Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche vale anche quale Piano di bacino di rilievo nazionale;

Visto il decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale», ed in particolare il comma 2-*bis* dell'art. 170, secondo il quale «le Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, sono prorogate fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui al comma 2, dell'art. 63 del presente decreto»;

Visto il decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2006, n. 228, che proroga l'entrata in vigore della parte seconda del citato decreto legislativo n. 152 del 2006;

Visto il decreto legislativo dell'8 novembre 2006, n. 284, recante «Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, che ha prorogato le Autorità di bacino, di cui alla legge n. 183 del 1989;

Visto l'art. 1, commi 1 e 2, del decreto-legge del 30 dicembre 2008, n. 208, recante «Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente»;

Vista la legge 27 febbraio 2009, n. 13, che, nelle more della costituzione dei distretti idrografici, proroga le Autorità di bacino fino all'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 2 dell'art. 63 del decreto legislativo n. 152 del 2006;

Visto il decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219, ed in particolare l'art. 4;

Visto il decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, recante «Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonché a favore di zone colpite da calamità naturali», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 agosto 1989, recante la costituzione dell'Autorità di bacino del fiume Po;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999 recante la delimitazione del bacino idrografico di rilievo nazionale del Po;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 maggio 2001, recante «Approvazione del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2003, recante «Approvazione del Piano stralcio di integrazione al piano per l'assetto idrogeologico (PAI) - Fiume Po da confluenza Dora Baltea a confluenza Sesia in regione Piemonte (nodo idraulico di Casale Monferrato)»;

Considerata la deliberazione del comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po n. 10 del 18 marzo 2008, con cui questo Comitato ha adottato il «Progetto di variante del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) - sistemazione idraulica del fiume Po da confluenza Dora Baltea a confluenza Tanaro»;

Considerato che sul progetto di piano stralcio per l'assetto idrogeologico risultano acquisiti i pareri delle conferenze programmatiche 6 dicembre 2008, relativamente al tratto del fiume Po ricadente nella regione Piemonte, e 21 aprile 2009, relativamente al tratto ricadente in regione

Lombardia, ai sensi dell'art. 68, commi 3 e 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, e che le regioni stesse ne hanno recepito gli esiti con la DGR Piemonte n. 42-10146 del 24 novembre 2008 e con decreto del dirigente dell'U.O. tutela e valorizzazione del territorio della regione Lombardia n. 6132 del 18 giugno 2009;

Considerato il parere favorevole espresso dal comitato tecnico dell'Autorità di bacino del fiume Po nella seduta del 7 dicembre 2010;

Vista la delibera del comitato istituzionale del 21 dicembre 2010, n. 7, con la quale, in conformità con quanto prescritto dalla legge 3 agosto 1998, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni e dal decreto legislativo n. 152/2006, parte III, il comitato stesso, tenendo conto delle osservazioni e dei pareri sopra richiamati, ha adottato il piano stralcio in oggetto;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 luglio 2011;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvata la «Variante del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) - sistemazione idraulica del fiume Po da confluenza Dora Baltea a confluenza Tanaro», adottato dal comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po con delibera n. 7 del 21 dicembre 2010.

2. La variante di cui al comma 1 è costituta dai seguenti elaborati:

cartografia in scala 125.000 (n. 7 tavole + 3 tavole serie speciale);

relazione tecnica;

elenco comuni.

Art. 2.

1. La variante del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) - sistemazione idraulica del fiume Po da confluenza Dora Baltea a confluenza Tanaro entra in vigore a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di approvazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Dalla data di entrata in vigore della variante, le amministrazioni e gli enti pubblici non possono rilasciare permessi a costruire o atti equivalenti relativi ad attività di trasformazione ed uso del territorio che siano in contrasto con le prescrizioni vincolanti stabilite dalle norme di attuazione del PAI con riferimento alle fasce fluviali.

3. Sono fatti salvi gli interventi già autorizzati (o per i quali sia già stata presentata denuncia di inizio di attività ai sensi degli articoli 22 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni ed integrazioni), sempre che i lavori relativi siano già stati iniziati alla data di cui al comma 1 e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio. Al titolare del permesso a costruire il comune ha facoltà di notificare la condizione di pericolosità rilevata.

4. Devono essere attuati, altresì, tutti gli adempimenti previsti dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, sulla protezione civile, nonché dall'art. 67 del decreto legislativo n. 152/2006, ai fini della prevenzione e della gestione dell'emergenza per la tutela della pubblica incolumità.

Art. 3.

1. Le misure di salvaguardia stabilite dall'art. 3 della deliberazione C.I. n. 10/2008 del 18 marzo 2008, «Progetto di variante del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) - sistemazione idraulica del fiume Po da confluenza Dora Baltea a confluenza Tanaro», per le aree incluse nelle fasce fluviali individuate dalla cartografia della variante, tuttora vigenti, continuano a trovare applicazione fino alla scadenza dei termini previsti dall'articolo suddetto.

Art. 4.

1. La variante del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) - sistemazione idraulica del fiume Po da confluenza Dora Baltea a confluenza Tanaro è attuata attraverso appositi programmi triennali di intervento, ai sensi degli articoli 69 e seguenti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. Programmi di cui al comma precedente sono redatti tenendo conto degli indirizzi e delle finalità di cui alla variante medesima. Ai fini della programmazione dei principali interventi attuativi previsti dalla presente variante si procederà al necessario approfondimento dell'analisi del rapporto costi-benefici, in conformità a quanto previsto dall'art. 65, comma 3, lettera *l)* del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 5.

1. I comuni, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici alla variante del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) - sistemazione idraulica del fiume Po da confluenza Dora Baltea a confluenza Tanaro, procedono ad una valutazione alla scala locale, in relazione agli usi in atto, delle effettive condizioni di rischio dei manufatti, degli edifici e delle infrastrutture ubicati nelle fasce flu-

viali, anche sulla base di una prima ricognizione effettuata sulla cartografia di piano, e individuano adeguate misure non strutturali di mitigazione, ivi comprese quelle di cui all'art. 40 delle norme tecniche di attuazione del PAI.
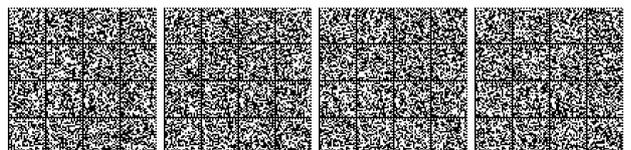
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera *b)* del decreto-legge n. 279 del 2000 (come modificato dalla legge di conversione n. 365 del 2000), nei territori della fascia C che risultano situati a tergo del segno grafico indicato come «limite di progetto tra la fascia B e C» nelle tavole dell'elaborato I della variante e per i quali non siano in vigore misure di salvaguardia, i comuni competenti, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici, entro il termine fissato dall'art. 65, comma 6 del decreto legislativo n. 152 del 2006 ed anche sulla base degli indirizzi emanati dalla regione ai sensi del medesimo articolo, sono tenuti a valutare le condizioni di rischio e, al fine di minimizzare le stesse, ad applicare anche parzialmente, fino alla avvenuta realizzazione delle opere, gli articoli delle norme di attuazione del PAI relativi alla fascia B.

3. Salvi i casi in cui siano già stati esperiti tutti gli adempimenti previsti dall'art. 28 delle norme di attuazione del PAI (e dal relativo regolamento di attuazione, adottato con deliberazione C.I. n. 11 del 5 aprile 2006) circa la presa d'atto dei collaudi, nei territori della fascia C che, nell'ambito delle tavole cartografiche dell'elaborato 2 del Piano stralcio di integrazione al PAI approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2003, risultavano situati a tergo del segno grafico indicato come «limite di progetto tra la fascia B e C» e che, nell'ambito delle tavole cartografiche della presente variante sono state classificate come fascia C in conseguenza della realizzazione delle opere programmate, continuano a vigere le norme di attuazione del PAI relative alla fascia B eventualmente applicate dai comuni per minimizzare le condizioni di rischio da essi verificate ai sensi di quanto disposto dall'art. 31, comma 5 delle medesime NA del PAI fino al collaudo delle suddette opere.

Art. 6.

1. Nelle aree interne alla fascia C perimetrate e classificate come «aree destinate alla mitigazione del rischio residuale» nella cartografia di cui all'elaborato 1 della variante, i comuni, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici ai sensi dell'art. 27, comma 2, delle norme di attuazione del PAI, sono tenuti ad adottare ogni opportuna misura finalizzata a mantenere inalterato l'assetto morfologico, infrastrutturale e insediativo presente nonché, laddove possibile, a ridurre gli impatti attualmente esistenti, al fine di non compromettere la destinazione di tali aree alla moderazione delle piene per le esigenze di difesa dalle inondazioni e dagli allagamenti, in adempimento dell'art. 56, comma 1, lettera *c)* del decreto legislativo n. 152/2006. Ai sensi degli articoli 56, comma 2 e 65, comma 6 del suddetto decreto legislativo e del menzionato art. 27, comma 2 delle NA del PAI, compete alla regione lo svolgimento delle attività necessarie per assicurare il coordinamento delle procedure di adeguamento degli strumenti urbanistici dei comuni interessati dalle disposizioni delle presente norma, allo scopo di garantire l'applicazione omogenea delle stesse con riferimento all'intero ambito territoriale oggetto della presente variante.

Art. 7.

1. Il comitato per il coordinamento della progettazione e realizzazione degli interventi relativi al nodo critico di Casale (istituito, ai sensi dell'art. 6 della deliberazione C.I. n. del 25 febbraio 2003, con determinazione del segretario generale n. 5 del 14 luglio 2004), integrato dai comuni di cui all'elaborato 3 della variante allegata al presente decreto assume la funzione di supporto e di ausilio alla progettazione degli interventi di sistemazione idraulica per l'utilizzo delle aree golenali ai fini di riduzione del colmo di piena, comunque da definire anche previo il necessario approfondimento dell'analisi del rapporto costi-benefici, con il compito di fornire specifici indirizzi di natura tecnico-ambientale e paesaggistica per garantire la migliore integrazione dell'intervento nel contesto socio-economico e territoriale e definire criteri per una gestione e manutenzione programmata delle opere.

Art. 8.

1. I risultati delle analisi idrologiche e idrauliche del reticolo minore, i dati relativi allo stato di criticità presente lungo il reticolo medesimo e le analisi di pericolosità sul territorio sono utilizzati dagli enti gestori del reticolo e, se necessario, aggiornati ed integrati sulla base di conoscenze di maggior dettaglio, al fine di definire e proporre gli interventi e le azioni, fra le quali la definizione delle fasce di rispetto, necessarie ad assicurare condizioni di sicurezza nel rispetto della conservazione dei valori di portata defluenti a valle.

2. In attuazione dell'art. 6, comma 1, lettera *b)*, delle norme di attuazione del PAI, la presente variante definisce criteri e indirizzi operativi per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

Art. 9.

1. Il presente decreto e gli elaborati allegati di cui all'art. 1, sono depositati presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche nonché presso la sede dell'Autorità di bacino del fiume Po.

Copia del presente decreto, previa registrazione da parte dei competenti organi di controllo, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Repubblica italiana, nonché nel Bollettino ufficiale delle regioni Piemonte e Lombardia.

Roma, 28 luglio 2011

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
PRESTIGIACOMO

Registrato alla Corte dei conti l'8 novembre 2011
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, registro n. 15, foglio n. 67

12A00528

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 novembre 2011.

Rideterminazione delle compartecipazioni regionali all'imposta sul valore aggiunto e all'accisa sulle benzine e delle aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF, per l'anno 2010, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 10 della legge n. 133 del 13 maggio 1999, recante «Disposizioni in materia di federalismo fiscale»;

Visto l'art. 1, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 recante disposizioni in materia di federalismo fiscale, che stabilisce la compensazione dei trasferimenti soppressi con compartecipazioni regionali all'imposta sul valore aggiunto e all'accisa sulle benzine e con l'aumento dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF;

Visto l'art. 5, comma 2, del predetto decreto legislativo e successive modificazioni ed integrazioni che prevede la rideterminazione delle aliquote relative alla compartecipazione all'imposta sul valore aggiunto e all'accisa sulle benzine e dell'aliquota dell'addizionale regionale IRPEF;

Visto l'art. 1, comma 59, della legge n. 311 del 30 dicembre 2004 che, nel disporre la soppressione del fondo di cui all'art. 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, prevede che l'ammontare di detto fondo sia considerato nella determinazione della aliquota di compartecipazione;

Vista la delibera CIPE n. 25 del 5 maggio 2011 che ha ripartito il finanziamento del fabbisogno sanitario 2010 (Tabella 2);

Tenuto conto dell'ammontare dei trasferimenti soppressi ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 56 del 18 febbraio 2000 e dell'art. 1, comma 59 della legge n. 311 del 30 dicembre 2004 (Tabella 1);

Vista l' intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. L'aliquota della compartecipazione regionale all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, è rideterminata nella misura del 49,21 per cento per l'anno 2010.

2. L'aliquota di cui al comma 1 va commisurata al gettito I.V.A. complessivo, di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo citato, desunto dal Rendiconto generale dello Stato, capitolo 1203, articoli 01 e 02, in conto competenza per l'anno 2008.

3. Restano ferme, per il 2010, le aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF e dell'accisa sulle benzine, previste dagli articoli 3 e 4 del decreto legislativo n. 56 del 2000.

Il presente decreto sarà inviato agli Organi di controllo in base alle vigenti norme e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 novembre 2011

Il Presidente: BERLUSCONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 9 gennaio 2012
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 13
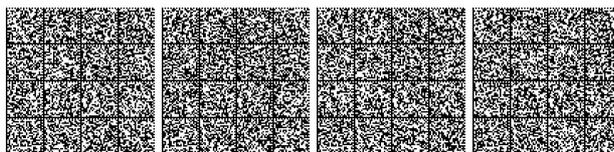
TABELLA 1

TRASFERIMENTI SOPPRESSI 2010

REGIONI A STATUTO ORDINARIO	PARTE CORRENTE						PARTE CAPITALE		TOTALE
	CAP 3790 (ex 5951) TESORO Indennizzo di usura	CAP 3862 TESORO Riduzione sovrattassa diesel	CAP 3742 (ex 5934) ARIET	CAP 2700 (ex 5941) Ex - FSN di parte corrente	Art.1, comma 59, legge 311/2004 (asili nido)	TOTALE (A)	CAP 9100 (ex 7400) Ex - FSN di parte capitale	TOTALE (B)	GENERALE (A) + (B)
PIEMONTE	1.332.459	3.377.112	24.157.271	4.544.462.284	10.771.741	**4.584.100.867**	6.197.483	**6.197.483**	**4.590.298.350**
LOMBARDIA	1.010.190	7.498.438	48.854.757	7.636.238.457	21.224.568	**7.714.826.409**	13.427.879	**13.427.879**	**7.728.254.289**
VENETO	916.711	5.335.516	13.670.614	4.715.288.795	10.915.264	**4.746.126.900**	6.713.940	**6.713.940**	**4.752.840.840**
LIGURIA	383.727	996.762	6.077.665	1.973.995.262	4.528.791	**1.985.982.207**	2.582.284	**2.582.284**	**1.988.564.492**
EMILIA ROMAGNA	1.124.843	4.303.119	22.128.629	4.348.338.815	10.580.700	**4.386.476.106**	6.197.483	**6.197.483**	**4.392.673.589**
TOSCANA	926.007	2.634.963	17.457.793	4.026.782.418	9.831.893	**4.057.633.074**	5.164.569	**5.164.569**	**4.062.797.643**
UMBRIA	268.041	1.215.223	168.881	1.108.600.341	2.462.566	**1.112.715.053**	1.032.914	**1.032.914**	**1.113.747.966**
MARCHE	657.450	1.786.424	1.854.597	1.768.916.228	4.013.127	**1.777.227.826**	2.065.828	**2.065.828**	**1.779.293.653**
LAZIO	777.784	4.933.196	20.113.414	4.824.032.416	12.900.636	**4.862.757.446**	7.746.853	**7.746.853**	**4.870.504.300**
ABRUZZO	627.495	1.452.277	2.876.665	1.630.827.841	3.676.756	**1.639.461.034**	2.065.828	**2.065.828**	**1.641.526.861**
MOLISE	116.719	502.513	-	508.032.614	1.196.497	**509.848.343**	516.457	**516.457**	**510.364.800**
CAMPANIA	708.062	5.370.119	-	7.363.933.992	14.974.371	**7.384.986.544**	11.878.509	**11.878.509**	**7.396.865.053**
PUGLIA	588.761	4.861.925	2.582	5.391.454.472	10.465.368	**5.407.373.108**	6.197.483	**6.197.483**	**5.413.570.591**
BASILICATA	242.218	921.359	593.925	867.687.367	1.845.657	**871.290.527**	1.549.371	**1.549.371**	**872.839.898**
CALABRIA	687.921	1.808.632	5.243.587	2.862.069.469	6.168.469	**2.875.978.078**	4.131.655	**4.131.655**	**2.880.109.733**
TOTALE RSO	**10.368.389**	**46.997.578**	**163.200.380**	**53.570.660.771**	**125.556.404**	**53.916.783.522**	**77.468.535**	**77.468.535**	**53.994.252.056**

TABELLA 2

CRITERI DI RIPARTO DEL FONDO SANITARIO NAZIONALE DI PARTE CORRENTE 2010

REGIONI A STATUTO ORDINARIO	fabbisogno sanità coperto (*)	IRAP totale	Oneri gestione	Ex fondo perequativo	IRAP sanità 2010	Add. IRPEF 0,9% 2010	Entrate proprie (stima)	FSN corrente
	(a)	(1)	(2)	(3)	(b)=(1-2-3)	(c)	(d)	(e)=(a)-(b)-(c)-(d)
PIEMONTE	7.783.308.278	2.632.552.876	715.448	108.972.406	2.522.865.023	548.885.000	167.095.971	**4.544.462.284**
LOMBARDIA	17.162.229.510	7.906.743.463	0	13.944.336	7.892.799.127	1.288.503.000	344.688.926	**7.636.238.457**
VENETO	8.429.060.288	2.979.480.240	0	22.207.647	2.957.272.593	568.520.000	187.978.900	**4.715.288.795**
LIGURIA	2.991.720.538	868.723.384	268.661	110.005.320	758.449.404	196.546.000	62.729.872	**1.973.995.262**
EMILIA ROMAGNA	7.976.603.974	2.946.080.908	0	46.997.578	2.899.083.330	557.226.000	171.955.829	**4.348.338.815**
TOSCANA	6.650.037.351	2.123.032.889	0	71.271.052	2.051.761.837	433.124.000	138.369.096	**4.026.782.418**
UMBRIA	1.585.540.370	415.825.319	134.950	63.007.742	352.682.627	90.226.000	34.031.402	**1.108.600.341**
MARCHE	2.714.870.315	783.969.596	263.341	55.777.345	727.928.910	160.558.000	57.467.177	**1.768.916.228**
LAZIO	9.506.944.612	4.165.982.071	0	286.117.122	3.879.864.949	640.854.000	162.193.247	**4.824.032.416**
ABRUZZO	2.239.933.476	566.521.711	195.169	114.136.975	452.189.567	115.379.000	41.537.068	**1.630.827.841**
MOLISE	586.635.535	117.904.263	0	76.952.078	40.952.185	24.698.000	12.952.736	**508.032.614**
CAMPANIA	9.293.334.136	1.942.364.592	0	559.839.279	1.382.525.313	383.659.000	163.215.831	**7.363.933.992**
PUGLIA	6.716.040.855	1.306.721.961	0	383.727.476	922.994.485	288.241.000	113.350.898	**5.391.454.472**
BASILICATA	983.974.823	208.446.973	74.370	149.772.501	58.600.102	40.761.000	16.926.354	**867.687.367**
CALABRIA	3.153.994.802	565.711.307	215.208	446.218.761	119.277.339	125.229.000	47.418.994	**2.862.069.469**
TOTALE RSO	**87.774.228.863**	**29.530.061.553**	**1.867.147**	**2.508.947.616**	**27.019.246.791**	**5.462.409.000**	**1.721.912.301**	**53.570.660.771**

(*) Delibera CIPE n. 25 del 5 maggio 2011.

12A00584

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 novembre 2011.

Determinazione delle quote previste dall’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 - Anno 2009.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l’art. 10 della legge 13 maggio 1999, n.133, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale;

Visto l’art. 1, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale, che stabilisce la compensazione dei trasferimenti soppressi con compartecipazioni regionali all’imposta sul valore aggiunto e all’accisa sulle benzine e con l’aumento dell’aliquota regionale all’IRPEF;

Visto l’art. 2, comma 1, del medesimo decreto legislativo che prevede l’istituzione di una compartecipazione delle regioni a statuto ordinario all’I.V.A.;

Visto altresì il comma 4 del medesimo art. 2 che stabilisce che la predetta quota di compartecipazione all’I.V.A. è rideterminata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (ora Ministro dell’economia e delle finanze), sentito il Ministero della sanità (ora Ministero della salute);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 ottobre 2010, pubblicato

sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 dicembre 2010, con il quale, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 56 del 2000, si è provveduto a fissare per il 2009 la compartecipazione regionale all’I.V.A. nella misura del 44,71 per cento del gettito I.V.A. complessivo realizzato nel 2007, al netto di quanto devoluto alle regioni a statuto speciale e delle risorse UE;

Considerata la necessità di procedere alla riparte della compartecipazione all’IVA per l’anno 2009, rinviando al successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri lo sviluppo triennale delle quote di cui sopra, subordinatamente al riadeguamento delle aliquote così come previsto dall’art. 2, comma 4, del decreto legislativo n. 56/2000;

Visto l’art. 7 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 che istituisce il Fondo perequativo nazionale e stabilisce i criteri per le assegnazioni alle regioni;

Visto l’accordo siglato dai Presidenti delle Regioni a statuto ordinario a Villa San Giovanni (Reggio Calabria) in data 21 luglio 2005, con il quale le Regioni concordano nuovi criteri di ripartizione per superare le criticità rilevate in occasione della predisposizione del precedente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 maggio 2004, relativo all’anno 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 2 agosto 2004 e successivamente impugnato davanti al TAR Lazio;

Visti i commi 319 e 320 dell’art. 1 della legge finanziaria 23 dicembre 2005, n. 266, con i quali sono state apportate modifiche legislative al richiamato decreto legislativo n. 56 del 2000 al fine di recepire i criteri concordati in occasione dell’Accordo di cui al punto precedente ed è stata, altresì, prevista la possibilità di apportare modifiche alle specifiche tecniche dell’allegato *A)* al medesimo decreto;

Visti i correttivi apportati dai Presidenti delle Regioni con l’accordo unanime raggiunto in data 21 luglio 2011, notificato al Ministero dell’economia e delle finanze con nota della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome n. 3294/C2FIN del 21 luglio 2011;

Visti i dati ISTAT relativi ai consumi finali delle famiglie a livello regionale per gli anni 2005, 2006 e 2007, consumi la cui media è utilizzata come indicatore di base imponibile per l’attribuzione della compartecipazione regionale all’I.V.A.;

Vista l’intesa con la Conferenza Stato, regioni e province autonome di Trento e Bolzano;

Su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministero della salute;

Decreta:

Art. 1.

Quota di compartecipazione all'I.V.A.

Le quote di compartecipazione all'I.V.A. di ciascuna regione di cui al comma 4, lettera *a)*, dell'art. 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, per l'anno 2009 sono stabilite nelle misure indicate nella tabella *A)*, facente parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Quota di concorso alla solidarietà interregionale

Le quote di concorso alla solidarietà interregionale, di cui al comma 4, lettera *b)*, dell'art. 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, per l'anno 2009 sono stabilite, per ciascuna regione, sulla base dei criteri previsti dall'art. 7 del medesimo decreto legislativo, nelle misure indicate nella tabella *B)*, facente parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

Quote assegnate a titolo di fondo perequativo nazionale

Le quote da assegnare a titolo di fondo perequativo nazionale, di cui al comma 4, lettera *c)*, dell'art. 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, per l'anno 2009 sono stabilite per ciascuna regione, sulla base dei criteri previsti dall'art. 7, comma 4, del medesimo decreto legislativo, nelle misure indicate nella tabella *C)*, facente parte integrante del presente decreto.

Art. 4.

Somme da ripartire alle Regioni

Le somme risultanti a favore di ciascuna regione, ai sensi del comma 4, lettera *d)*, dell'art. 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, sono stabilite nell'ammontare complessivo di euro 49.705.170.816 euro l'anno 2009 e sono ripartite nelle misure indicate nella tabella *D)*, facente parte integrante del presente decreto.

Art. 5.

Erogazioni alle Regioni

Il Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, in conformità ai correttivi decisi dalla Conferenza dei Presidenti, eroga a ciascuna Regione le somme di cui all'allegata tabella *E)*, facente parte integrante del presente decreto, per il complessivo ammontare di euro 49.705.170.816.

Il presente decreto sarà inviato agli Organi di controllo in base alle vigenti norme e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 novembre 2011

Il Presidente: BERLUSCONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 9 gennaio 2012
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 14

ANNO 2009

COMPARTECIPAZIONE REGIONALE ALL'IVA DETERMINATA IN BASE AI CONSUMI DELLE FAMIGLIE

TABELLA A

REGIONI A STATUTO ORDINARIO	RIPARTIZIONE REGIONALE
PIEMONTE	4.653.090.844
LOMBARDIA	10.592.609.741
VENETO	5.119.472.239
LIGURIA	1.804.383.509
EMILIA ROMAGNA	4.891.565.077
TOSCANA	3.978.714.148
UMBRIA	815.198.721
MARCHE	1.506.093.507
LAZIO	5.810.035.450
ABRUZZO	1.085.406.670
MOLISE	252.415.569
CAMPANIA	4.213.857.457
PUGLIA	3.045.810.493
BASILICATA	405.159.139
CALABRIA	1.531.358.252
TOTALE RSO	49.705.170.816

ANNO 2009

QUOTE DI CONCORSO ALLA SOLIDARIETA' INTERREGIONALE

TABELLA B

REGIONI A STATUTO ORDINARIO	Concorso regionale
PIEMONTE	283.386.818
LOMBARDIA	3.609.065.315
VENETO	967.515.507
LIGURIA	0
EMILIA ROMAGNA	584.480.079
TOSCANA	27.827.170
UMBRIA	0
MARCHE	0
LAZIO	2.015.909.172
ABRUZZO	0
MOLISE	0
CAMPANIA	0
PUGLIA	0
BASILICATA	0
CALABRIA	0
TOTALE RSO	7.488.184.060

ANNO 2009

QUOTE DA ASSEGNARE A TITOLO DI FONDO PEREQUATIVO NAZIONALE

TABELLA C

REGIONI A STATUTO ORDINARIO	Quote regionali	Ripartizione 15,50%	TOTALE
PIEMONTE	0	670.943.930	670.943.930
LOMBARDIA	0	1.002.806.751	1.002.806.751
VENETO	0	634.365.675	634.365.675
LIGURIA	164.877.698	300.417.494	465.295.192
EMILIA ROMAGNA	0	624.199.260	624.199.260
TOSCANA	0	583.703.085	583.703.085
UMBRIA	229.594.433	163.689.975	393.284.408
MARCHE	186.180.716	255.392.619	441.573.335
LAZIO	0	671.977.926	671.977.926
ABRUZZO	455.465.253	241.825.060	697.290.314
MOLISE	234.456.080	78.916.372	313.372.452
CAMPANIA	2.634.925.077	1.106.141.074	3.741.066.150
PUGLIA	2.034.849.282	805.712.365	2.840.561.646
BASILICATA	404.184.599	132.124.875	536.309.474
CALABRIA	1.143.650.924	432.085.015	1.575.735.939
TOTALE RSO	**7.488.184.060**	**7.704.301.476**	**15.192.485.537**
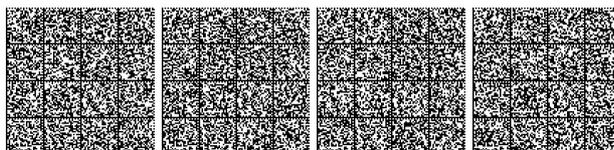
ANNO 2009

SOMME DA RIPARTIRE ALLE REGIONI

TABELLA D

REGIONI A STATUTO ORDINARIO	Trasferimenti soppressi (al netto dell'accisa) da coprire con la compartecipazione IVA (1)	84,50% Spesa storica (2)	84,50% Compartecipazione all'IVA in base ai consumi delle famiglie (3)	Concorso al fondo di solidarietà (4 = 3 - 2)	Quote regionali (5= 2 - 3)	Ripartizione 15,50% in base all'allegato A) (6)	Totale (7 = 5 + 6)	TOTALE DA RIPARTIRE ALLE REGIONI (8 = 3 - 4 + 7)
PIEMONTE	4.317.721.829	3.648.474.946	3.931.861.764	283.386.818	0	670.943.930	670.943.930	**4.319.418.876**
LOMBARDIA	6.321.526.527	5.341.689.916	8.950.755.231	3.609.065.315	0	1.002.806.751	1.002.806.751	**6.344.496.666**
VENETO	3.974.483.474	3.358.438.535	4.325.954.042	967.515.507	0	634.365.675	634.365.675	**3.992.804.210**
LIGURIA	1.999.505.044	1.689.581.762	1.524.704.065	0	164.877.698	300.417.494	465.295.192	**1.989.999.256**
EMILIA ROMAGNA	4.199.872.676	3.548.892.411	4.133.372.490	584.480.079	0	624.199.260	624.199.260	**4.173.091.671**
TOSCANA	3.945.782.586	3.334.186.285	3.362.013.455	27.827.170	0	583.703.085	583.703.085	**3.917.889.371**
UMBRIA	1.086.908.109	918.437.352	688.842.919	0	229.594.433	163.689.975	393.284.408	**1.082.127.328**
MARCHE	1.726.425.715	1.458.829.729	1.272.649.013	0	186.180.716	255.392.619	441.573.335	**1.714.222.348**
LAZIO	3.424.344.122	2.893.570.783	4.909.479.955	2.015.909.172	0	671.977.926	671.977.926	**3.565.548.709**
ABRUZZO	1.624.418.804	1.372.633.889	917.168.636	0	455.465.253	241.825.060	697.290.314	**1.614.458.950**
MOLISE	529.878.386	447.747.236	213.291.156	0	234.456.080	78.916.372	313.372.452	**526.663.608**
CAMPANIA	7.332.111.985	6.195.634.627	3.560.709.551	0	2.634.925.077	1.106.141.074	3.741.066.150	**7.301.775.701**
PUGLIA	5.453.916.152	4.608.559.148	2.573.709.867	0	2.034.849.282	805.712.365	2.840.561.646	**5.414.271.513**
BASILICATA	883.484.108	746.544.071	342.359.472	0	404.184.599	132.124.875	536.309.474	**878.668.946**
CALABRIA	2.884.791.298	2.437.648.647	1.293.997.723	0	1.143.650.924	432.085.015	1.575.735.939	**2.869.733.662**
TOTALE RSO	**49.705.170.816**	**42.000.869.339**	**42.000.869.339**	**7.488.184.060**	**7.488.184.060**	**7.704.301.476**	**15.192.485.537**	**49.705.170.816**

ANNO 2009

Decreto leg.vo n. 56/2000 - Applicazione correttivi Conferenza dei Presidenti

TABELLA E

	Differenze tra erogazioni schema D.P.C.M. 2009 (Accordo S.Trada) e trasferimenti soppressi		Differenze tra erogazioni schema D.P.C.M. 2009 (dati COPAFF) e trasferimenti soppressi	Riequilibrio deciso dalla Conferenza dei Presidenti 21/07/2011	Risultanze dei riparti e dei riequilibri decisi dalla Conferenza dei Presidenti	*Totale da erogare alle Regioni (Col. 4 + Col.1 tabella D)*
	(1)		(2)	(3)	(4) = (2)+(3)	
PIEMONTE	1.697.046		-24.037.058	25.734.104	1.697.047	4.319.418.876
LOMBARDIA	22.970.139		45.961.378	-10.000.000	35.961.378	6.357.487.905
VENETO	18.320.737		20.481.664	-2.000.000	18.481.664	3.992.965.138
LIGURIA	-9.505.788		-10.656.207	3.051.565	-7.604.642	1.991.900.402
EMILIA ROMAGNA	-26.781.005		-22.187.943	4.437.588	-17.750.355	4.182.122.321
TOSCANA	-27.893.216		-19.018.352	3.803.669	-15.214.683	3.930.567.903
UMBRIA	-4.780.782		-4.767.447	953.487	-3.813.960	1.083.094.150
MARCHE	-12.203.367		-12.058.355	3.756.401	-8.301.953	1.718.123.762
LAZIO	141.204.587		118.991.478	-62.630.841	56.360.637	3.480.704.759
ABRUZZO	-9.959.854		-8.834.264	1.766.850	-7.067.414	1.617.351.390
MOLISE	-3.214.778		-2.649.485	783.729	-1.865.755	528.012.630
CAMPANIA	-30.336.284		-22.234.426	4.446.888	-17.787.538	7.314.324.447
PUGLIA	-39.644.639		-34.050.869	16.357.973	-17.692.897	5.436.223.255
BASILICATA	-4.815.161		-4.194.258	838.850	-3.355.408	880.128.700
CALABRIA	-15.057.636		-20.745.857	8.699.736	-12.046.120	2.872.745.178
	0		0	0	0	49.705.170.816

12A00585
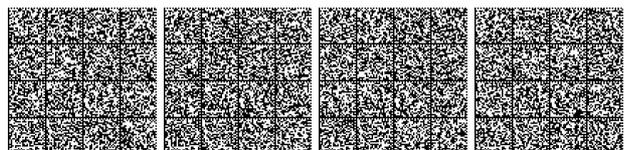
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 30 dicembre 2011.

Proroga al 31 dicembre 2012 delle disposizioni di cui al decreto 8 ottobre 2009 e modifiche al decreto 24 maggio 2011, in attuazione dell'articolo 29 comma 12 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, in materia di prelievo erariale, compenso per il controllore centralizzato e montepremi, nonchè di pagamento differito.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, recante norme relative alla riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2003, n. 385, concernente il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Vista la legge 13 maggio 1999, n. 133, recante disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, recante norme per l'istituzione del gioco del Bingo ai sensi dell'art. 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133;

Vista la direttiva del Ministro delle finanze 12 settembre 2000, con la quale l'incarico di controllore centralizzato del gioco del Bingo è stato affidato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto direttoriale 16 novembre 2000, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'approvazione del regolamento di gioco del Bingo;

Visto il decreto direttoriale 24 maggio 2011 recante disposizioni concernenti le modalità di gioco del Bingo con partecipazione a distanza;

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, concernente interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile;

Visto il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, concernente provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini;

Visto l'art. 12 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 (Norme di carattere fiscale in materia di giochi), come modificato dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 che ha stabilito che con decreto dirigenziale l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato può disporre, in via sperimentale e fino al 31 dicembre 2010, che nell'ambito del gioco del Bingo, istituito dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, le somme giocate vengano destinate per almeno il 70 per cento a montepremi, per l'11 per cento a prelievo erariale e per l'1 per cento a compenso dell'affidatario del controllo centralizzato del gioco, prevedendo, inoltre, la possibilità per il concessionario di versare il prelievo erariale sulle cartelle di gioco in maniera differita e fino a sessanta giorni dal ritiro delle stesse, ferma restando la garanzia della copertura fideiussoria già prestata dal concessionario, eventualmente integrata nel caso in cui la stessa dovesse risultare incapiente;

Visto il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 29 dicembre 2010, n. 303, che ha prorogato fino al "31 marzo 2011" le disposizioni contenute nel succitato art. 12 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 come modificato dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

Visto l'art. 1, comma 2, del suindicato decreto-legge n. 225/2010, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011 n. 10, che ha demandato ad uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il potere di disporre l'ulteriore proroga, fino al 31 dicembre 2011, del termine del 31 marzo 2011 di cui al comma 1 del medesimo articolo, ovvero la proroga fino al 31 dicembre 2011 degli ulteriori termini e regimi giuridici indicati nella tabella 1 allegata al predetto decreto-legge;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25 marzo 2011 con il quale è stato prorogato al 31 dicembre 2011 il termine di cui all'art. 12, comma 1, lettera p-*bis*) del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;

Visto il decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 302, del 29 dicembre 2011, concernente "proroga di termini previsti da disposizioni legislative" che all'art. 29 comma 12 prevede che "il termine del 31 dicembre 2011, previsto dalla Tabella 1 allegata al decreto del Presidente

del Consiglio dei Ministri del 25 marzo 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 31 marzo 2011, relativo alle attività di sperimentazione di cui all'art. 12, comma 1, lettera p-*bis*) del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, è prorogato al 31 dicembre 2012";

Visto il decreto direttoriale 8 ottobre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 ottobre 2009, n. 253 con il quale è stata data attuazione alla suindicata normativa di cui all'art. 12 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 come modificato dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, disponendo, in via sperimentale e fino al 31 dicembre 2010, che il prelievo erariale ed il compenso per il controllore centralizzato del gioco, di cui agli art. 5 e 7 del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, sono fissati nella misura rispettivamente dell'11% e dell'1% del prezzo di vendita delle cartelle e che il montepremi di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29 è stabilito in almeno il 70% del prezzo di vendita della totalità delle cartelle vendute in ciascuna partita e prevedendo, tra l'altro, la possibilità per il concessionario di versare il prelievo erariale e il compenso per il controllore centralizzato del gioco sulle cartelle-bingo in maniera differita fino a sessanta giorni dal ritiro delle stesse e comunque entro il 15 dicembre di ciascun anno per il periodo relativo all'ultimo bimestre;

Visto il decreto direttoriale 30 dicembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 26 gennaio 2011, n. 20 con il quale, in attuazione del decreto-legge n. 225/2010, è stata disposta la proroga fino al 31 marzo 2011 delle disposizioni di cui ai decreti 8 ottobre 2009 e 16 novembre 2009 concernenti modifiche al prelievo erariale, al compenso per il controllore centralizzato, al montepremi, al regolamento di gioco del Bingo e alla possibilità di pagamento differito;

Visto il decreto direttoriale 31 marzo 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 10 maggio 2011, n. 107, con il quale, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25 marzo 2011, che ha prorogato fino al 31 dicembre 2011 il termine di cui all'art. 12, comma 1, lettera p-*bis*) del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni,dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, è stata disposta la proroga fino al 31 dicembre 2011 delle disposizioni di cui ai decreti 8 ottobre 2009 e 16 novembre 2009 concernenti modifiche al prelievo erariale, al compenso per il controllore centralizzato, al montepremi, al regolamento di gioco del Bingo e alla possibilità di pagamento differito, già prorogate dal decreto 30 dicembre 2010 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 20 del 26 gennaio 2011;

Considerata la necessità, alla luce della suindicata normativa di cui al decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana n. 302, del 29 dicembre 2011, di apportare le conseguenti modifiche ai citati decreti direttoriali 8 ottobre 2009 e 24 maggio 2011,

Decreta:

Art. 1.

1. Le disposizioni contenute nel decreto direttoriale 8 ottobre 2009 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 253 del 30 ottobre 2009), già prorogate dai decreti direttoriali 30 dicembre 2010 e 31 marzo 2011 pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 20 del 26 gennaio 2011 e n. 107 del 10 maggio 2011, sono prorogate fino al 31 dicembre 2012.

2. Al decreto direttoriale 24 maggio 2011 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 139 del 17 giugno 2011) recante disposizioni concernenti le modalità di gioco del bingo, di cui al decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, effettuato con partecipazione a distanza, sono apportate le seguenti modifiche:

all'art. 1, comma 2, lettera *m)*, all'art. 5, comma 3, 1° capoverso, nonché all'art. 9, comma 1, la data "31.12.2011" è sostituita da: "31.12.2012".

Art. 2.

1. Il presente decreto sarà trasmesso agli Organi di controllo per gli adempimenti di competenza e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2012.

Roma, 30 dicembre 2011

Il direttore generale: FERRARA

Registrato alla Corte dei conti il 5 gennaio 2012
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 13

12A00565

DECRETO 11 gennaio 2012.

Ripartizione dei prezzi delle sigarette - Tabella A - e dei sigaretti - Tabella C.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2003, n. 385 recante il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante misure di razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego;

Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, ed in particolare, l'art. 39-*octies*, il quale stabilisce:

nel comma 1, le aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati;

nel comma 2-*quater*, che per i tabacchi lavorati di cui all'art. 39-*bis*, comma 1, lettera *a)* di peso inferiore a tre grammi, l'accisa dovuta sui prezzi inferiori al prezzo medio ponderato è fissata nella misura del cento per cento dell'accisa applicata su tale prezzo;

nel comma 4, che l'importo di base di cui al comma 3 costituisce, nella misura del centoquindici per cento, l'accisa dovuta per le sigarette aventi un prezzo di vendita al pubblico inferiore a quello delle sigarette della classe di prezzo più richiesta;

nel comma 5, le modalità di calcolo dell'accisa dovuta per le sigarette aventi un prezzo di vendita al pubblico superiore a quello della classe di prezzo più richiesta;

Visti l'art. 39-*bis*, comma 4, l'art. 39-*sexies* e l'art. 39-*septies* del citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, i quali stabiliscono, rispettivamente, che:

i prodotti di cui alla lettera *a)* del comma 1, di peso inferiore a grammi 3, sono considerati sigaretti;

sulle cessioni e sulle importazioni dei tabacchi lavorati l'imposta sul valore aggiunto è dovuta, in una sola volta, dai soggetti obbligati, con l'aliquota ordinaria vigente applicata sul prezzo di vendita al pubblico, al netto dell'ammontare della stessa imposta;

l'aggio ai rivenditori di cui all'art. 24 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, è stabilito nella misura del 10 per cento del prezzo di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati;

Visto l'art. 2, comma 2-*bis*, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, con il quale l'aliquota ordinaria dell'imposta sul valore aggiunto di cui al primo comma dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è stabilita nella misura del 21 per cento della base imponibile dell'operazione;

Visto il decreto direttoriale 30 settembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 ottobre 2011, che fissa nell'allegata tabella A, la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette a decorrere dal 1° ottobre 2011;

Visto il decreto direttoriale 13 ottobre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 ottobre 2011, che fissa nell'allegata tabella C, la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico dei sigaretti a decorrere dal 26 ottobre 2011;

Considerato che, in base ai dati risultanti dalle vendite registrate dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sull'intero territorio nazionale:

per le sigarette, nel quarto trimestre dell'anno 2011, la classe di prezzo più richiesta è risultata pari ad euro 210,00 per chilogrammo convenzionale, e nell'anno 2011 il prezzo medio ponderato, con troncamento dei decimali, è risultato pari a euro 214,00 il chilogrammo convenzionale;

per i sigaretti, nel primo trimestre dell'anno 2011, il prezzo medio ponderato, con troncamento dei decimali, è risultato pari a euro 94,00 il chilogrammo convenzionale;

Decreta:

Art. 1.

1. Nella tabella A - sigarette allegata al presente decreto, che sostituisce quella allegata al decreto direttoriale 30 settembre 2011, è fissata la ripartizione, per chilogrammo convenzionale, dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati di cui all'art. 39-*bis*, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Nella tabella C - sigaretti allegata al presente decreto, che sostituisce quella allegata al decreto direttoriale 13 ottobre 2011, è fissata la ripartizione, per chilogrammo convenzionale, dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati di cui all'art. 39-*bis*, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e le relative disposizioni si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 gennaio 2012

Il direttore generale: FERRARA

Registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 2012
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 181

ALLEGATO

TABELLA A				
SIGARETTE di cui all'articolo 39 bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni				
€				
QUOTA AL FORNITORE	AGGIO AL RIVENDITORE	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	ACCISA	PREZZO DI VENDITA AL PUBBLICO
0,38	19,50	33,84	141,28	195,00
1,10	19,60	34,02	141,28	196,00
1,83	19,70	34,19	141,28	197,00
2,19	19,75	34,28	141,28	197,50
2,56	19,80	34,36	141,28	198,00
3,28	19,90	34,54	141,28	199,00
4,01	20,00	34,71	141,28	200,00
4,74	20,10	34,88	141,28	201,00
5,46	20,20	35,06	141,28	202,00
5,83	20,25	35,14	141,28	202,50
6,19	20,30	35,23	141,28	203,00
6,92	20,40	35,40	141,28	204,00
7,64	20,50	35,58	141,28	205,00
8,37	20,60	35,75	141,28	206,00
9,09	20,70	35,93	141,28	207,00
9,46	20,75	36,01	141,28	207,50
9,82	20,80	36,10	141,28	208,00
10,55	20,90	36,27	141,28	209,00
29,70	21,00	36,45	122,85	210,00
29,89	21,10	36,62	123,39	211,00
30,07	21,20	36,79	123,94	212,00
30,16	21,25	36,88	124,21	212,50
30,25	21,30	36,97	124,48	213,00
30,44	21,40	37,14	125,02	214,00
30,63	21,50	37,31	125,56	215,00
30,80	21,60	37,49	126,11	216,00
30,99	21,70	37,66	126,65	217,00
31,08	21,75	37,75	126,92	217,50
31,18	21,80	37,83	127,19	218,00
31,36	21,90	38,01	127,73	219,00
31,54	22,00	38,18	128,28	220,00
31,72	22,10	38,36	128,82	221,00
31,91	22,20	38,53	129,36	222,00
32,00	22,25	38,62	129,63	222,50
32,10	22,30	38,70	129,90	223,00
32,27	22,40	38,88	130,45	224,00
32,46	22,50	39,05	130,99	225,00
32,65	22,60	39,22	131,53	226,00
32,83	22,70	39,40	132,07	227,00
32,92	22,75	39,48	132,35	227,50
33,01	22,80	39,57	132,62	228,00
33,20	22,90	39,74	133,16	229,00
33,38	23,00	39,92	133,70	230,00
33,56	23,10	40,09	134,25	231,00
33,75	23,20	40,26	134,79	232,00

TABELLA A

SIGARETTE
di cui all'articolo 39 bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni

€

QUOTA AL FORNITORE	AGGIO AL RIVENDITORE	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	ACCISA	PREZZO DI VENDITA AL PUBBLICO
33,84	23,25	40,35	135,06	232,50
33,93	23,30	40,44	135,33	233,00
34,12	23,40	40,61	135,87	234,00
34,29	23,50	40,79	136,42	235,00
34,48	23,60	40,96	136,96	236,00
34,67	23,70	41,13	137,50	237,00
34,76	23,75	41,22	137,77	237,50
34,85	23,80	41,31	138,04	238,00
35,03	23,90	41,48	138,59	239,00
35,22	24,00	41,65	139,13	240,00
35,40	24,10	41,83	139,67	241,00
35,59	24,20	42,00	140,21	242,00
35,67	24,25	42,09	140,49	242,50
35,77	24,30	42,17	140,76	243,00
35,95	24,40	42,35	141,30	244,00
36,14	24,50	42,52	141,84	245,00
36,33	24,60	42,69	142,38	246,00
36,50	24,70	42,87	142,93	247,00
36,60	24,75	42,95	143,20	247,50
36,69	24,80	43,04	143,47	248,00
36,88	24,90	43,21	144,01	249,00
37,05	25,00	43,39	144,56	250,00
37,24	25,10	43,56	145,10	251,00
37,42	25,20	43,74	145,64	252,00
37,61	25,30	43,91	146,18	253,00
37,79	25,40	44,08	146,73	254,00
37,97	25,50	44,26	147,27	255,00
38,16	25,60	44,43	147,81	256,00
38,35	25,70	44,60	148,35	257,00
38,52	25,80	44,78	148,90	258,00
38,71	25,90	44,95	149,44	259,00
38,90	26,00	45,12	149,98	260,00
39,08	26,10	45,30	150,52	261,00
39,26	26,20	45,47	151,07	262,00
39,45	26,30	45,64	151,61	263,00
39,63	26,40	45,82	152,15	264,00
39,82	26,50	45,99	152,69	265,00
39,99	26,60	46,17	153,24	266,00
40,18	26,70	46,34	153,78	267,00
40,37	26,80	46,51	154,32	268,00
40,55	26,90	46,69	154,86	269,00
40,73	27,00	46,86	155,41	270,00
40,92	27,10	47,03	155,95	271,00
41,10	27,20	47,21	156,49	272,00
41,28	27,30	47,38	157,04	273,00

TABELLA A

SIGARETTE
di cui all'articolo 39 bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni

€

QUOTA AL FORNITORE	AGGIO AL RIVENDITORE	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	ACCISA	PREZZO DI VENDITA AL PUBBLICO
41,47	27,40	47,55	157,58	274,00
41,65	27,50	47,73	158,12	275,00
41,84	27,60	47,90	158,66	276,00
42,02	27,70	48,07	159,21	277,00
42,20	27,80	48,25	159,75	278,00
42,39	27,90	48,42	160,29	279,00
42,57	28,00	48,60	160,83	280,00
42,75	28,10	48,77	161,38	281,00
42,94	28,20	48,94	161,92	282,00
43,12	28,30	49,12	162,46	283,00
43,31	28,40	49,29	163,00	284,00
43,49	28,50	49,46	163,55	285,00
43,67	28,60	49,64	164,09	286,00
43,86	28,70	49,81	164,63	287,00
44,05	28,80	49,98	165,17	288,00
44,22	28,90	50,16	165,72	289,00
44,41	29,00	50,33	166,26	290,00
44,60	29,10	50,50	166,80	291,00
44,77	29,20	50,68	167,35	292,00
44,96	29,30	50,85	167,89	293,00
45,15	29,40	51,02	168,43	294,00
45,33	29,50	51,20	168,97	295,00
45,51	29,60	51,37	169,52	296,00
45,69	29,70	51,55	170,06	297,00
45,88	29,80	51,72	170,60	298,00
46,07	29,90	51,89	171,14	299,00
46,24	30,00	52,07	171,69	300,00
46,43	30,10	52,24	172,23	301,00
46,62	30,20	52,41	172,77	302,00
46,80	30,30	52,59	173,31	303,00
46,98	30,40	52,76	173,86	304,00
47,17	30,50	52,93	174,40	305,00
47,35	30,60	53,11	174,94	306,00
47,54	30,70	53,28	175,48	307,00
47,72	30,80	53,45	176,03	308,00
47,90	30,90	53,63	176,57	309,00
48,09	31,00	53,80	177,11	310,00
48,26	31,10	53,98	177,66	311,00
48,45	31,20	54,15	178,20	312,00
48,64	31,30	54,32	178,74	313,00
48,82	31,40	54,50	179,28	314,00
49,00	31,50	54,67	179,83	315,00
49,19	31,60	54,84	180,37	316,00
49,37	31,70	55,02	180,91	317,00
49,56	31,80	55,19	181,45	318,00

TABELLA A				
SIGARETTE **di cui all'articolo 39 bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni**				
€				
QUOTA AL FORNITORE	**AGGIO AL RIVENDITORE**	**IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO**	**ACCISA**	**PREZZO DI VENDITA AL PUBBLICO**
49,74	31,90	55,36	182,00	319,00
49,92	32,00	55,54	182,54	320,00
50,11	32,10	55,71	183,08	321,00
50,30	32,20	55,88	183,62	322,00
50,47	32,30	56,06	184,17	323,00
50,66	32,40	56,23	184,71	324,00
50,85	32,50	56,40	185,25	325,00
51,03	32,60	56,58	185,79	326,00
51,21	32,70	56,75	186,34	327,00
51,39	32,80	56,93	186,88	328,00
51,58	32,90	57,10	187,42	329,00
51,76	33,00	57,27	187,97	330,00
51,94	33,10	57,45	188,51	331,00
52,13	33,20	57,62	189,05	332,00
52,32	33,30	57,79	189,59	333,00
52,49	33,40	57,97	190,14	334,00
52,68	33,50	58,14	190,68	335,00
52,87	33,60	58,31	191,22	336,00
53,05	33,70	58,49	191,76	337,00
53,23	33,80	58,66	192,31	338,00
53,42	33,90	58,83	192,85	339,00
53,60	34,00	59,01	193,39	340,00
53,79	34,10	59,18	193,93	341,00
53,96	34,20	59,36	194,48	342,00
54,15	34,30	59,53	195,02	343,00
54,34	34,40	59,70	195,56	344,00
54,52	34,50	59,88	196,10	345,00
54,70	34,60	60,05	196,65	346,00
54,89	34,70	60,22	197,19	347,00
55,07	34,80	60,40	197,73	348,00
55,25	34,90	60,57	198,28	349,00
55,44	35,00	60,74	198,82	350,00
55,62	35,10	60,92	199,36	351,00
55,81	35,20	61,09	199,90	352,00
55,99	35,30	61,26	200,45	353,00
56,17	35,40	61,44	200,99	354,00
56,36	35,50	61,61	201,53	355,00
56,54	35,60	61,79	202,07	356,00
56,72	35,70	61,96	202,62	357,00
56,91	35,80	62,13	203,16	358,00
57,09	35,90	62,31	203,70	359,00
57,28	36,00	62,48	204,24	360,00
57,46	36,10	62,65	204,79	361,00
57,64	36,20	62,83	205,33	362,00
57,83	36,30	63,00	205,87	363,00

TABELLA A				
SIGARETTE **di cui all'articolo 39 bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni**				
€				
QUOTA AL FORNITORE	**AGGIO AL RIVENDITORE**	**IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO**	**ACCISA**	**PREZZO DI VENDITA AL PUBBLICO**
58,02	36,40	63,17	206,41	364,00
58,19	36,50	63,35	206,96	365,00
58,38	36,60	63,52	207,50	366,00
58,57	36,70	63,69	208,04	367,00
58,75	36,80	63,87	208,58	368,00
58,93	36,90	64,04	209,13	369,00
59,12	37,00	64,21	209,67	370,00
59,30	37,10	64,39	210,21	371,00
59,48	37,20	64,56	210,76	372,00
59,66	37,30	64,74	211,30	373,00
59,85	37,40	64,91	211,84	374,00
60,04	37,50	65,08	212,38	375,00
60,21	37,60	65,26	212,93	376,00
60,40	37,70	65,43	213,47	377,00
60,59	37,80	65,60	214,01	378,00
60,77	37,90	65,78	214,55	379,00
60,95	38,00	65,95	215,10	380,00
61,14	38,10	66,12	215,64	381,00
61,32	38,20	66,30	216,18	382,00
61,51	38,30	66,47	216,72	383,00
61,69	38,40	66,64	217,27	384,00
61,87	38,50	66,82	217,81	385,00
62,06	38,60	66,99	218,35	386,00
62,24	38,70	67,17	218,89	387,00
62,42	38,80	67,34	219,44	388,00
62,61	38,90	67,51	219,98	389,00
62,79	39,00	67,69	220,52	390,00
62,97	39,10	67,86	221,07	391,00
63,16	39,20	68,03	221,61	392,00
63,34	39,30	68,21	222,15	393,00
63,53	39,40	68,38	222,69	394,00
63,71	39,50	68,55	223,24	395,00
63,89	39,60	68,73	223,78	396,00
64,08	39,70	68,90	224,32	397,00
64,27	39,80	69,07	224,86	398,00
64,44	39,90	69,25	225,41	399,00
64,63	40,00	69,42	225,95	400,00
83,01	50,00	86,78	280,21	500,00
101,40	60,00	104,13	334,47	600,00
119,77	70,00	121,49	388,74	700,00
138,16	80,00	138,84	443,00	800,00
156,54	90,00	156,20	497,26	900,00
174,93	100,00	173,55	551,52	1.000,00
193,30	110,00	190,91	605,79	1.100,00
211,69	120,00	208,26	660,05	1.200,00

TABELLA A				
SIGARETTE di cui all'articolo 39 bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni				
€				
QUOTA AL FORNITORE	AGGIO AL RIVENDITORE	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	ACCISA	PREZZO DI VENDITA AL PUBBLICO
230,07	130,00	225,62	714,31	1.300,00
248,44	140,00	242,98	768,58	1.400, 00
266,83	150,00	260,33	822,84	1.500,00

TABELLA C

SIGARETTI
di cui all'articolo 39 bis, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni

€

QUOTA AL FORNITORE	AGGIO AL RIVENDITORE	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	ACCISA	PREZZO DI VENDITA AL PUBBLICO
0,17	3,00	5,21	21,62	30,00
1,63	3,20	5,55	21,62	32,00
3,08	3,40	5,90	21,62	34,00
4,53	3,60	6,25	21,62	36,00
5,98	3,80	6,60	21,62	38,00
7,44	4,00	6,94	21,62	40,00
8,89	4,20	7,29	21,62	42,00
10,34	4,40	7,64	21,62	44,00
11,80	4,60	7,98	21,62	46,00
13,25	4,80	8,33	21,62	48,00
14,70	5,00	8,68	21,62	50,00
16,16	5,20	9,02	21,62	52,00
17,61	5,40	9,37	21,62	54,00
19,06	5,60	9,72	21,62	56,00
20,51	5,80	10,07	21,62	58,00
21,97	6,00	10,41	21,62	60,00
23,42	6,20	10,76	21,62	62,00
24,87	6,40	11,11	21,62	64,00
26,33	6,60	11,45	21,62	66,00
27,78	6,80	11,80	21,62	68,00
29,23	7,00	12,15	21,62	70,00
30,68	7,20	12,50	21,62	72,00
32,14	7,40	12,84	21,62	74,00
33,59	7,60	13,19	21,62	76,00
35,04	7,80	13,54	21,62	78,00
35,77	7,90	13,71	21,62	79,00
36,50	8,00	13,88	21,62	80,00
37,95	8,20	14,23	21,62	82,00
39,40	8,40	14,58	21,62	84,00
40,13	8,50	14,75	21,62	85,00
40,85	8,60	14,93	21,62	86,00
42,31	8,80	15,27	21,62	88,00
43,76	9,00	15,62	21,62	90,00
45,21	9,20	15,97	21,62	92,00
45,94	9,30	16,14	21,62	93,00
46,67	9,40	16,31	21,62	94,00
47,66	9,60	16,66	22,08	96,00
48,65	9,80	17,01	22,54	98,00
49,64	10,00	17,36	23,00	100,00
50,64	10,20	17,70	23,46	102,00
51,63	10,40	18,05	23,92	104,00
52,13	10,50	18,22	24,15	105,00
52,62	10,60	18,40	24,38	106,00
53,62	10,80	18,74	24,84	108,00
54,61	11,00	19,09	25,30	110,00
55,60	11,20	19,44	25,76	112,00
56,59	11,40	19,79	26,22	114,00
57,59	11,60	20,13	26,68	116,00
58,58	11,80	20,48	27,14	118,00
59,08	11,90	20,65	27,37	119,00
59,57	12,00	20,83	27,60	120,00

TABELLA C				
SIGARETTI **di cui all'articolo 39 bis, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni**				
€				
QUOTA AL FORNITORE	**AGGIO AL RIVENDITORE**	**IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO**	**ACCISA**	**PREZZO DI VENDITA AL PUBBLICO**
60,57	12,20	21,17	28,06	122,00
61,56	12,40	21,52	28,52	124,00
62,55	12,60	21,87	28,98	126,00
63,55	12,80	22,21	29,44	128,00
64,54	13,00	22,56	29,90	130,00
65,53	13,20	22,91	30,36	132,00
66,52	13,40	23,26	30,82	134,00
67,02	13,50	23,43	31,05	135,00
67,52	13,60	23,60	31,28	136,00
68,51	13,80	23,95	31,74	138,00
69,50	14,00	24,30	32,20	140,00
70,50	14,20	24,64	32,66	142,00
71,49	14,40	24,99	33,12	144,00
72,48	14,60	25,34	33,58	146,00
73,47	14,80	25,69	34,04	148,00
74,47	15,00	26,03	34,50	150,00
75,46	15,20	26,38	34,96	152,00
76,45	15,40	26,73	35,42	154,00
77,45	15,60	27,07	35,88	156,00
78,44	15,80	27,42	36,34	158,00
79,43	16,00	27,77	36,80	160,00
80,42	16,20	28,12	37,26	162,00
81,42	16,40	28,46	37,72	164,00
82,41	16,60	28,81	38,18	166,00
83,40	16,80	29,16	38,64	168,00
84,40	17,00	29,50	39,10	170,00
85,39	17,20	29,85	39,56	172,00
86,38	17,40	30,20	40,02	174,00
87,37	17,60	30,55	40,48	176,00
88,37	17,80	30,89	40,94	178,00
89,36	18,00	31,24	41,40	180,00
90,35	18,20	31,59	41,86	182,00
91,35	18,40	31,93	42,32	184,00
92,34	18,60	32,28	42,78	186,00
93,33	18,80	32,63	43,24	188,00
94,32	19,00	32,98	43,70	190,00
95,32	19,20	33,32	44,16	192,00
96,31	19,40	33,67	44,62	194,00
97,30	19,60	34,02	45,08	196,00
98,30	19,80	34,36	45,54	198,00
99,29	20,00	34,71	46,00	200,00
100,28	20,20	35,06	46,46	202,00
101,28	20,40	35,40	46,92	204,00
102,27	20,60	35,75	47,38	206,00
103,26	20,80	36,10	47,84	208,00
104,25	21,00	36,45	48,30	210,00
105,25	21,20	36,79	48,76	212,00
106,24	21,40	37,14	49,22	214,00
107,23	21,60	37,49	49,68	216,00
108,23	21,80	37,83	50,14	218,00
109,22	22,00	38,18	50,60	220,00

TABELLA C

SIGARETTI
di cui all'articolo 39 bis, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni

€

QUOTA AL FORNITORE	AGGIO AL RIVENDITORE	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	ACCISA	PREZZO DI VENDITA AL PUBBLICO
110,21	22,20	38,53	51,06	222,00
111,20	22,40	38,88	51,52	224,00
112,20	22,60	39,22	51,98	226,00
113,19	22,80	39,57	52,44	228,00
114,18	23,00	39,92	52,90	230,00
115,18	23,20	40,26	53,36	232,00
116,17	23,40	40,61	53,82	234,00
117,16	23,60	40,96	54,28	236,00
118,15	23,80	41,31	54,74	238,00
119,15	24,00	41,65	55,20	240,00
120,14	24,20	42,00	55,66	242,00
121,13	24,40	42,35	56,12	244,00
122,13	24,60	42,69	56,58	246,00
123,12	24,80	43,04	57,04	248,00
124,11	25,00	43,39	57,50	250,00
125,10	25,20	43,74	57,96	252,00
126,10	25,40	44,08	58,42	254,00
127,09	25,60	44,43	58,88	256,00
128,08	25,80	44,78	59,34	258,00
129,08	26,00	45,12	59,80	260,00
130,07	26,20	45,47	60,26	262,00
131,06	26,40	45,82	60,72	264,00
132,05	26,60	46,17	61,18	266,00
133,05	26,80	46,51	61,64	268,00
134,04	27,00	46,86	62,10	270,00
135,03	27,20	47,21	62,56	272,00
136,03	27,40	47,55	63,02	274,00
137,02	27,60	47,90	63,48	276,00
138,01	27,80	48,25	63,94	278,00
139,00	28,00	48,60	64,40	280,00
140,00	28,20	48,94	64,86	282,00
140,99	28,40	49,29	65,32	284,00
141,98	28,60	49,64	65,78	286,00
142,98	28,80	49,98	66,24	288,00
143,97	29,00	50,33	66,70	290,00
144,96	29,20	50,68	67,16	292,00
145,96	29,40	51,02	67,62	294,00
146,95	29,60	51,37	68,08	296,00
147,94	29,80	51,72	68,54	298,00
148,93	30,00	52,07	69,00	300,00
149,93	30,20	52,41	69,46	302,00
150,92	30,40	52,76	69,92	304,00
151,91	30,60	53,11	70,38	306,00
152,91	30,80	53,45	70,84	308,00
153,90	31,00	53,80	71,30	310,00
154,89	31,20	54,15	71,76	312,00
155,88	31,40	54,50	72,22	314,00
156,88	31,60	54,84	72,68	316,00
157,87	31,80	55,19	73,14	318,00
158,86	32,00	55,54	73,60	320,00
159,86	32,20	55,88	74,06	322,00

TABELLA C				
SIGARETTI di cui all'articolo 39 bis, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni				
€				
QUOTA AL FORNITORE	**AGGIO AL RIVENDITORE**	**IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO**	**ACCISA**	**PREZZO DI VENDITA AL PUBBLICO**
160,85	32,40	56,23	74,52	324,00
161,84	32,60	56,58	74,98	326,00
162,83	32,80	56,93	75,44	328,00
163,83	33,00	57,27	75,90	330,00
164,82	33,20	57,62	76,36	332,00
165,81	33,40	57,97	76,82	334,00
166,81	33,60	58,31	77,28	336,00
167,80	33,80	58,66	77,74	338,00
168,79	34,00	59,01	78,20	340,00
169,78	34,20	59,36	78,66	342,00
170,78	34,40	59,70	79,12	344,00
171,77	34,60	60,05	79,58	346,00
172,76	34,80	60,40	80,04	348,00
173,76	35,00	60,74	80,50	350,00
174,75	35,20	61,09	80,96	352,00
175,74	35,40	61,44	81,42	354,00
176,73	35,60	61,79	81,88	356,00
177,73	35,80	62,13	82,34	358,00
178,72	36,00	62,48	82,80	360,00
179,71	36,20	62,83	83,26	362,00
180,71	36,40	63,17	83,72	364,00
181,70	36,60	63,52	84,18	366,00
182,69	36,80	63,87	84,64	368,00
183,69	37,00	64,21	85,10	370,00
184,68	37,20	64,56	85,56	372,00
185,67	37,40	64,91	86,02	374,00
186,66	37,60	65,26	86,48	376,00
187,66	37,80	65,60	86,94	378,00
188,65	38,00	65,95	87,40	380,00
189,64	38,20	66,30	87,86	382,00
190,64	38,40	66,64	88,32	384,00
191,63	38,60	66,99	88,78	386,00
192,62	38,80	67,34	89,24	388,00
193,61	39,00	67,69	89,70	390,00
194,61	39,20	68,03	90,16	392,00
195,60	39,40	68,38	90,62	394,00
196,59	39,60	68,73	91,08	396,00
197,59	39,80	69,07	91,54	398,00
198,58	40,00	69,42	92,00	400,00
199,57	40,20	69,77	92,46	402,00
200,56	40,40	70,12	92,92	404,00
201,56	40,60	70,46	93,38	406,00
202,55	40,80	70,81	93,84	408,00
203,54	41,00	71,16	94,30	410,00
204,54	41,20	71,50	94,76	412,00
205,53	41,40	71,85	95,22	414,00
206,52	41,60	72,20	95,68	416,00
207,51	41,80	72,55	96,14	418,00
208,51	42,00	72,89	96,60	420,00
209,50	42,20	73,24	97,06	422,00
210,49	42,40	73,59	97,52	424,00

TABELLA C				
SIGARETTI **di cui all'articolo 39 bis, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni**				
€				
QUOTA AL FORNITORE	**AGGIO AL RIVENDITORE**	**IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO**	**ACCISA**	**PREZZO DI VENDITA AL PUBBLICO**
211,49	42,60	73,93	97,98	426,00
212,48	42,80	74,28	98,44	428,00
213,47	43,00	74,63	98,90	430,00
214,46	43,20	74,98	99,36	432,00
215,46	43,40	75,32	99,82	434,00
216,45	43,60	75,67	100,28	436,00
217,44	43,80	76,02	100,74	438,00
218,44	44,00	76,36	101,20	440,00
219,43	44,20	76,71	101,66	442,00
220,42	44,40	77,06	102,12	444,00
221,42	44,60	77,40	102,58	446,00
222,41	44,80	77,75	103,04	448,00
223,40	45,00	78,10	103,50	450,00
224,39	45,20	78,45	103,96	452,00
225,39	45,40	78,79	104,42	454,00
226,38	45,60	79,14	104,88	456,00
227,37	45,80	79,49	105,34	458,00
228,37	46,00	79,83	105,80	460,00
229,36	46,20	80,18	106,26	462,00
230,35	46,40	80,53	106,72	464,00
231,34	46,60	80,88	107,18	466,00
232,34	46,80	81,22	107,64	468,00
233,33	47,00	81,57	108,10	470,00
234,32	47,20	81,92	108,56	472,00
235,32	47,40	82,26	109,02	474,00
236,31	47,60	82,61	109,48	476,00
237,30	47,80	82,96	109,94	478,00
238,29	48,00	83,31	110,40	480,00
239,29	48,20	83,65	110,86	482,00
240,28	48,40	84,00	111,32	484,00
241,27	48,60	84,35	111,78	486,00
242,27	48,80	84,69	112,24	488,00
243,26	49,00	85,04	112,70	490,00
244,25	49,20	85,39	113,16	492,00
245,24	49,40	85,74	113,62	494,00
246,24	49,60	86,08	114,08	496,00
247,23	49,80	86,43	114,54	498,00
248,22	50,00	86,78	115,00	500,00
249,22	50,20	87,12	115,46	502,00
250,21	50,40	87,47	115,92	504,00
251,20	50,60	87,82	116,38	506,00
252,19	50,80	88,17	116,84	508,00
253,19	51,00	88,51	117,30	510,00
254,18	51,20	88,86	117,76	512,00
255,17	51,40	89,21	118,22	514,00
256,17	51,60	89,55	118,68	516,00
257,16	51,80	89,90	119,14	518,00
258,15	52,00	90,25	119,60	520,00
259,14	52,20	90,60	120,06	522,00
260,14	52,40	90,94	120,52	524,00
261,13	52,60	91,29	120,98	526,00

TABELLA C				
SIGARETTI di cui all'articolo 39 bis, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni				
€				
QUOTA AL FORNITORE	**AGGIO AL RIVENDITORE**	**IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO**	**ACCISA**	**PREZZO DI VENDITA AL PUBBLICO**
262,12	52,80	91,64	121,44	528,00
263,12	53,00	91,98	121,90	530,00
264,11	53,20	92,33	122,36	532,00
265,10	53,40	92,68	122,82	534,00
266,10	53,60	93,02	123,28	536,00
267,09	53,80	93,37	123,74	538,00
268,08	54,00	93,72	124,20	540,00
269,07	54,20	94,07	124,66	542,00
270,07	54,40	94,41	125,12	544,00
271,06	54,60	94,76	125,58	546,00
272,05	54,80	95,11	126,04	548,00
273,05	55,00	95,45	126,50	550,00
274,04	55,20	95,80	126,96	552,00
275,03	55,40	96,15	127,42	554,00
276,02	55,60	96,50	127,88	556,00
277,02	55,80	96,84	128,34	558,00
278,01	56,00	97,19	128,80	560,00
279,00	56,20	97,54	129,26	562,00
280,00	56,40	97,88	129,72	564,00
280,99	56,60	98,23	130,18	566,00
281,98	56,80	98,58	130,64	568,00
282,97	57,00	98,93	131,10	570,00
283,97	57,20	99,27	131,56	572,00
284,96	57,40	99,62	132,02	574,00
285,95	57,60	99,97	132,48	576,00
286,95	57,80	100,31	132,94	578,00
287,94	58,00	100,66	133,40	580,00
288,93	58,20	101,01	133,86	582,00
289,92	58,40	101,36	134,32	584,00
290,92	58,60	101,70	134,78	586,00
291,91	58,80	102,05	135,24	588,00
292,90	59,00	102,40	135,70	590,00
293,90	59,20	102,74	136,16	592,00
294,89	59,40	103,09	136,62	594,00
295,88	59,60	103,44	137,08	596,00
296,87	59,80	103,79	137,54	598,00
297,87	60,00	104,13	138,00	600,00
298,86	60,20	104,48	138,46	602,00
299,85	60,40	104,83	138,92	604,00
300,85	60,60	105,17	139,38	606,00
301,84	60,80	105,52	139,84	608,00
302,83	61,00	105,87	140,30	610,00
303,83	61,20	106,21	140,76	612,00
304,82	61,40	106,56	141,22	614,00
305,81	61,60	106,91	141,68	616,00
306,80	61,80	107,26	142,14	618,00
307,80	62,00	107,60	142,60	620,00
308,79	62,20	107,95	143,06	622,00
309,78	62,40	108,30	143,52	624,00
310,78	62,60	108,64	143,98	626,00
311,77	62,80	108,99	144,44	628,00

TABELLA C				
SIGARETTI di cui all'articolo 39 bis, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni				
€				
QUOTA AL FORNITORE	AGGIO AL RIVENDITORE	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	ACCISA	PREZZO DI VENDITA AL PUBBLICO
312,76	63,00	109,34	144,90	630,00
313,75	63,20	109,69	145,36	632,00
314,75	63,40	110,03	145,82	634,00
315,74	63,60	110,38	146,28	636,00
316,73	63,80	110,73	146,74	638,00
317,73	64,00	111,07	147,20	640,00
318,72	64,20	111,42	147,66	642,00
319,71	64,40	111,77	148,12	644,00
320,70	64,60	112,12	148,58	646,00
321,70	64,80	112,46	149,04	648,00
322,69	65,00	112,81	149,50	650,00
323,68	65,20	113,16	149,96	652,00
324,68	65,40	113,50	150,42	654,00
325,67	65,60	113,85	150,88	656,00
326,66	65,80	114,20	151,34	658,00
327,65	66,00	114,55	151,80	660,00
328,65	66,20	114,89	152,26	662,00
329,64	66,40	115,24	152,72	664,00
330,63	66,60	115,59	153,18	666,00
331,63	66,80	115,93	153,64	668,00
332,62	67,00	116,28	154,10	670,00
333,61	67,20	116,63	154,56	672,00
334,60	67,40	116,98	155,02	674,00
335,60	67,60	117,32	155,48	676,00
336,59	67,80	117,67	155,94	678,00
337,58	68,00	118,02	156,40	680,00
338,58	68,20	118,36	156,86	682,00
339,57	68,40	118,71	157,32	684,00
340,56	68,60	119,06	157,78	686,00
341,56	68,80	119,40	158,24	688,00
342,55	69,00	119,75	158,70	690,00
343,54	69,20	120,10	159,16	692,00
344,53	69,40	120,45	159,62	694,00
345,53	69,60	120,79	160,08	696,00
346,52	69,80	121,14	160,54	698,00
347,51	70,00	121,49	161,00	700,00
348,51	70,20	121,83	161,46	702,00
349,50	70,40	122,18	161,92	704,00
350,49	70,60	122,53	162,38	706,00
351,48	70,80	122,88	162,84	708,00
352,48	71,00	123,22	163,30	710,00
353,47	71,20	123,57	163,76	712,00
354,46	71,40	123,92	164,22	714,00
355,46	71,60	124,26	164,68	716,00
356,45	71,80	124,61	165,14	718,00
357,44	72,00	124,96	165,60	720,00
358,43	72,20	125,31	166,06	722,00
359,43	72,40	125,65	166,52	724,00
360,42	72,60	126,00	166,98	726,00
361,41	72,80	126,35	167,44	728,00
362,41	73,00	126,69	167,90	730,00

TABELLA C

SIGARETTI
di cui all'articolo 39 bis, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni

€

QUOTA AL FORNITORE	AGGIO AL RIVENDITORE	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	ACCISA	PREZZO DI VENDITA AL PUBBLICO
363,40	73,20	127,04	168,36	732,00
364,39	73,40	127,39	168,82	734,00
365,38	73,60	127,74	169,28	736,00
366,38	73,80	128,08	169,74	738,00
367,37	74,00	128,43	170,20	740,00
368,36	74,20	128,78	170,66	742,00
369,36	74,40	129,12	171,12	744,00
370,35	74,60	129,47	171,58	746,00
371,34	74,80	129,82	172,04	748,00
372,33	75,00	130,17	172,50	750,00
373,33	75,20	130,51	172,96	752,00
374,32	75,40	130,86	173,42	754,00
375,31	75,60	131,21	173,88	756,00
376,31	75,80	131,55	174,34	758,00
377,30	76,00	131,90	174,80	760,00
378,29	76,20	132,25	175,26	762,00
379,28	76,40	132,60	175,72	764,00
380,28	76,60	132,94	176,18	766,00
381,27	76,80	133,29	176,64	768,00
382,26	77,00	133,64	177,10	770,00
383,26	77,20	133,98	177,56	772,00
384,25	77,40	134,33	178,02	774,00
385,24	77,60	134,68	178,48	776,00
386,24	77,80	135,02	178,94	778,00
387,23	78,00	135,37	179,40	780,00
388,22	78,20	135,72	179,86	782,00
389,21	78,40	136,07	180,32	784,00
390,21	78,60	136,41	180,78	786,00
391,20	78,80	136,76	181,24	788,00
392,19	79,00	137,11	181,70	790,00
393,19	79,20	137,45	182,16	792,00
394,18	79,40	137,80	182,62	794,00
395,17	79,60	138,15	183,08	796,00
396,16	79,80	138,50	183,54	798,00
397,16	80,00	138,84	184,00	800,00
398,15	80,20	139,19	184,46	802,00
399,14	80,40	139,54	184,92	804,00
400,14	80,60	139,88	185,38	806,00
401,13	80,80	140,23	185,84	808,00
402,12	81,00	140,58	186,30	810,00
403,11	81,20	140,93	186,76	812,00
404,11	81,40	141,27	187,22	814,00
405,10	81,60	141,62	187,68	816,00
406,09	81,80	141,97	188,14	818,00
407,09	82,00	142,31	188,60	820,00
408,08	82,20	142,66	189,06	822,00
409,07	82,40	143,01	189,52	824,00
410,06	82,60	143,36	189,98	826,00
411,06	82,80	143,70	190,44	828,00
412,05	83,00	144,05	190,90	830,00
413,04	83,20	144,40	191,36	832,00

TABELLA C				
SIGARETTI di cui all'articolo 39 bis, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni				
€				
QUOTA AL FORNITORE	AGGIO AL RIVENDITORE	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	ACCISA	PREZZO DI VENDITA AL PUBBLICO
414,04	83,40	144,74	191,82	834,00
415,03	83,60	145,09	192,28	836,00
416,02	83,80	145,44	192,74	838,00
417,01	84,00	145,79	193,20	840,00
418,01	84,20	146,13	193,66	842,00
419,00	84,40	146,48	194,12	844,00
419,99	84,60	146,83	194,58	846,00
420,99	84,80	147,17	195,04	848,00
421,98	85,00	147,52	195,50	850,00
422,97	85,20	147,87	195,96	852,00
423,97	85,40	148,21	196,42	854,00
424,96	85,60	148,56	196,88	856,00
425,95	85,80	148,91	197,34	858,00
426,94	86,00	149,26	197,80	860,00
427,94	86,20	149,60	198,26	862,00
428,93	86,40	149,95	198,72	864,00
429,92	86,60	150,30	199,18	866,00
430,92	86,80	150,64	199,64	868,00
431,91	87,00	150,99	200,10	870,00
432,90	87,20	151,34	200,56	872,00
433,89	87,40	151,69	201,02	874,00
434,89	87,60	152,03	201,48	876,00
435,88	87,80	152,38	201,94	878,00
436,87	88,00	152,73	202,40	880,00
437,87	88,20	153,07	202,86	882,00
438,86	88,40	153,42	203,32	884,00
439,85	88,60	153,77	203,78	886,00
440,84	88,80	154,12	204,24	888,00
441,84	89,00	154,46	204,70	890,00
442,83	89,20	154,81	205,16	892,00
443,82	89,40	155,16	205,62	894,00
444,82	89,60	155,50	206,08	896,00
445,81	89,80	155,85	206,54	898,00
446,80	90,00	156,20	207,00	900,00
447,79	90,20	156,55	207,46	902,00
448,79	90,40	156,89	207,92	904,00
449,78	90,60	157,24	208,38	906,00
450,77	90,80	157,59	208,84	908,00
451,77	91,00	157,93	209,30	910,00
452,76	91,20	158,28	209,76	912,00
453,75	91,40	158,63	210,22	914,00
454,74	91,60	158,98	210,68	916,00
455,74	91,80	159,32	211,14	918,00
456,73	92,00	159,67	211,60	920,00
457,72	92,20	160,02	212,06	922,00
458,72	92,40	160,36	212,52	924,00
459,71	92,60	160,71	212,98	926,00
460,70	92,80	161,06	213,44	928,00
461,70	93,00	161,40	213,90	930,00
462,69	93,20	161,75	214,36	932,00
463,68	93,40	162,10	214,82	934,00

TABELLA C				
SIGARETTI di cui all'articolo 39 bis, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni				
€				
QUOTA AL FORNITORE	**AGGIO AL RIVENDITORE**	**IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO**	**ACCISA**	**PREZZO DI VENDITA AL PUBBLICO**
464,67	93,60	162,45	215,28	936,00
465,67	93,80	162,79	215,74	938,00
466,66	94,00	163,14	216,20	940,00
467,65	94,20	163,49	216,66	942,00
468,65	94,40	163,83	217,12	944,00
469,64	94,60	164,18	217,58	946,00
470,63	94,80	164,53	218,04	948,00
471,62	95,00	164,88	218,50	950,00
472,62	95,20	165,22	218,96	952,00
473,61	95,40	165,57	219,42	954,00
474,60	95,60	165,92	219,88	956,00
475,60	95,80	166,26	220,34	958,00
476,59	96,00	166,61	220,80	960,00
477,58	96,20	166,96	221,26	962,00
478,57	96,40	167,31	221,72	964,00
479,57	96,60	167,65	222,18	966,00
480,56	96,80	168,00	222,64	968,00
481,55	97,00	168,35	223,10	970,00
482,55	97,20	168,69	223,56	972,00
483,54	97,40	169,04	224,02	974,00
484,53	97,60	169,39	224,48	976,00
485,52	97,80	169,74	224,94	978,00
486,52	98,00	170,08	225,40	980,00
487,51	98,20	170,43	225,86	982,00
488,50	98,40	170,78	226,32	984,00
489,50	98,60	171,12	226,78	986,00
490,49	98,80	171,47	227,24	988,00
491,48	99,00	171,82	227,70	990,00
492,47	99,20	172,17	228,16	992,00
493,47	99,40	172,51	228,62	994,00
494,46	99,60	172,86	229,08	996,00
495,45	99,80	173,21	229,54	998,00
496,45	100,00	173,55	230,00	1.000,00
497,44	100,20	173,90	230,46	1.002,00
498,43	100,40	174,25	230,92	1.004,00
499,42	100,60	174,60	231,38	1.006,00
500,42	100,80	174,94	231,84	1.008,00
501,41	101,00	175,29	232,30	1.010,00
502,40	101,20	175,64	232,76	1.012,00
503,40	101,40	175,98	233,22	1.014,00
504,39	101,60	176,33	233,68	1.016,00
505,38	101,80	176,68	234,14	1.018,00
506,38	102,00	177,02	234,60	1.020,00
507,37	102,20	177,37	235,06	1.022,00
508,36	102,40	177,72	235,52	1.024,00
509,35	102,60	178,07	235,98	1.026,00
510,35	102,80	178,41	236,44	1.028,00
511,34	103,00	178,76	236,90	1.030,00
512,33	103,20	179,11	237,36	1.032,00
513,33	103,40	179,45	237,82	1.034,00
514,32	103,60	179,80	238,28	1.036,00

TABELLA C				
SIGARETTI di cui all'articolo 39 bis, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni				
€				
QUOTA AL FORNITORE	**AGGIO AL RIVENDITORE**	**IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO**	**ACCISA**	**PREZZO DI VENDITA AL PUBBLICO**
515,31	103,80	180,15	238,74	1.038,00
516,30	104,00	180,50	239,20	1.040,00
517,30	104,20	180,84	239,66	1.042,00
518,29	104,40	181,19	240,12	1.044,00
519,28	104,60	181,54	240,58	1.046,00
520,28	104,80	181,88	241,04	1.048,00
521,27	105,00	182,23	241,50	1.050,00
522,26	105,20	182,58	241,96	1.052,00
523,25	105,40	182,93	242,42	1.054, 00
524,25	105,60	183,27	242,88	1.056,00
525,24	105,80	183,62	243,34	1.058,00
526,23	106,00	183,97	243,80	1.060,00
527,23	106,20	184,31	244,26	1.062,00
528,22	106,40	184,66	244,72	1.064, 00
529,21	106,60	185,01	245,18	1.066,00
530,20	106,80	185,36	245,64	1.068,00
531,20	107,00	185,70	246,10	1.070,00
532,19	107,20	186,05	246,56	1.072,00
533,18	107,40	186,40	247,02	1.074,00
534,18	107,60	186,74	247,48	1.076,00
535,17	107,80	187,09	247,94	1.078,00
536,16	108,00	187,44	248,40	1.080,00
537,15	108,20	187,79	248,86	1.082,00
538,15	108,40	188,13	249,32	1.084,00
539,14	108,60	188,48	249,78	1.086,00
540,13	108,80	188,83	250,24	1.088,00
541,13	109,00	189,17	250,70	1.090,00
542,12	109,20	189,52	251,16	1.092,00
543,11	109,40	189,87	251,62	1.094,00
544,11	109,60	190,21	252,08	1.096,00
545,10	109,80	190,56	252,54	1.098,00
546,09	110,00	190,91	253,00	1.100,00
547,08	110,20	191,26	253,46	1.102,00
548,08	110,40	191,60	253,92	1.104,00
549,07	110,60	191,95	254,38	1.106,00
550,06	110,80	192,30	254,84	1.108,00
551,06	111,00	192,64	255,30	1.110,00
552,05	111,20	192,99	255,76	1.112,00
553,04	111,40	193,34	256,22	1.114,00
554,03	111,60	193,69	256,68	1.116,00
555,03	111,80	194,03	257,14	1.118,00
556,02	112,00	194,38	257,60	1.120,00
557,01	112,20	194,73	258,06	1.122,00
558,01	112,40	195,07	258,52	1.124,00
559,00	112,60	195,42	258,98	1.126,00
559,99	112,80	195,77	259,44	1.128,00
560,98	113,00	196,12	259,90	1.130,00
561,98	113,20	196,46	260,36	1.132,00
562,97	113,40	196,81	260,82	1.134,00
563,96	113,60	197,16	261,28	1.136,00
564,96	113,80	197,50	261,74	1.138,00

TABELLA C				
SIGARETTI **di cui all'articolo 39 bis, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni**				
€				
QUOTA AL FORNITORE	**AGGIO AL RIVENDITORE**	**IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO**	**ACCISA**	**PREZZO DI VENDITA AL PUBBLICO**
565,95	114,00	197,85	262,20	1.140,00
566,94	114,20	198,20	262,66	1.142,00
567,93	114,40	198,55	263,12	1.144,00
568,93	114,60	198,89	263,58	1.146,00
569,92	114,80	199,24	264,04	1.148,00
570,91	115,00	199,59	264,50	1.150,00
571,91	115,20	199,93	264,96	1.152,00
572,90	115,40	200,28	265,42	1.154,00
573,89	115,60	200,63	265,88	1.156,00
574,88	115,80	200,98	266,34	1.158,00
575,88	116,00	201,32	266,80	1.160,00
576,87	116,20	201,67	267,26	1.162,00
577,86	116,40	202,02	267,72	1.164,00
578,86	116,60	202,36	268,18	1.166,00
579,85	116,80	202,71	268,64	1.168,00
580,84	117,00	203,06	269,10	1.170,00
581,84	117,20	203,40	269,56	1.172,00
582,83	117,40	203,75	270,02	1.174,00
583,82	117,60	204,10	270,48	1.176,00
584,81	117,80	204,45	270,94	1.178,00
585,81	118,00	204,79	271,40	1.180,00
586,80	118,20	205,14	271,86	1.182,00
587,79	118,40	205,49	272,32	1.184,00
588,79	118,60	205,83	272,78	1.186,00
589,78	118,80	206,18	273,24	1.188,00
590,77	119,00	206,53	273,70	1.190,00
591,76	119,20	206,88	274,16	1.192,00
592,76	119,40	207,22	274,62	1.194,00
593,75	119,60	207,57	275,08	1.196,00
594,74	119,80	207,92	275,54	1.198,00
595,74	120,00	208,26	276,00	1.200,00
596,73	120,20	208,61	276,46	1.202,00
597,72	120,40	208,96	276,92	1.204,00
598,71	120,60	209,31	277,38	1.206,00
599,71	120,80	209,65	277,84	1.208,00
600,70	121,00	210,00	278,30	1.210,00
601,69	121,20	210,35	278,76	1.212,00
602,69	121,40	210,69	279,22	1.214,00
603,68	121,60	211,04	279,68	1.216,00
604,67	121,80	211,39	280,14	1.218,00
605,66	122,00	211,74	280,60	1.220,00
606,66	122,20	212,08	281,06	1.222,00
607,65	122,40	212,43	281,52	1.224,00
608,64	122,60	212,78	281,98	1.226,00
609,64	122,80	213,12	282,44	1.228,00
610,63	123,00	213,47	282,90	1.230,00
611,62	123,20	213,82	283,36	1.232,00
612,61	123,40	214,17	283,82	1.234,00
613,61	123,60	214,51	284,28	1.236,00
614,60	123,80	214,86	284,74	1.238,00
615,59	124,00	215,21	285,20	1.240,00

TABELLA C				
SIGARETTI **di cui all'articolo 39 bis, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni**				
€				
QUOTA AL FORNITORE	**AGGIO AL RIVENDITORE**	**IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO**	**ACCISA**	**PREZZO DI VENDITA AL PUBBLICO**
616,59	124,20	215,55	285,66	1.242,00
617,58	124,40	215,90	286,12	1.244, 00
618,57	124,60	216,25	286,58	1.246,00
619,56	124,80	216,60	287,04	1.248,00
620,56	125,00	216,94	287,50	1.250,00
621,55	125,20	217,29	287,96	1.252,00
622,54	125,40	217,64	288,42	1.254, 00
623,54	125,60	217,98	288,88	1.256,00
624,53	125,80	218,33	289,34	1.258,00
625,52	126,00	218,68	289,80	1.260,00
626,52	126,20	219,02	290,26	1.262,00
627,51	126,40	219,37	290,72	1.264,00
628,50	126,60	219,72	291,18	1.266,00
629,49	126,80	220,07	291,64	1.268,00
630,49	127,00	220,41	292,10	1.270,00
631,48	127,20	220,76	292,56	1.272,00
632,47	127,40	221,11	293,02	1.274,00
633,47	127,60	221,45	293,48	1.276,00
634,46	127,80	221,80	293,94	1.278,00
635,45	128,00	222,15	294,40	1.280,00
636,44	128,20	222,50	294,86	1.282,00
637,44	128,40	222,84	295,32	1.284,00
638,43	128,60	223,19	295,78	1.286,00
639,42	128,80	223,54	296,24	1.288,00
640,42	129,00	223,88	296,70	1.290,00
641,41	129,20	224,23	297,16	1.292,00
642,40	129,40	224,58	297,62	1.294,00
643,39	129,60	224,93	298,08	1.296,00
644,39	129,80	225,27	298,54	1.298,00
645,38	130,00	225,62	299,00	1.300,00
646,37	130,20	225,97	299,46	1.302,00
647,37	130,40	226,31	299,92	1.304,00
648,36	130,60	226,66	300,38	1.306,00
649,35	130,80	227,01	300,84	1.308,00
650,34	131,00	227,36	301,30	1.310,00
651,34	131,20	227,70	301,76	1.312,00
652,33	131,40	228,05	302,22	1.314,00
653,32	131,60	228,40	302,68	1.316,00
654,32	131,80	228,74	303,14	1.318,00
655,31	132,00	229,09	303,60	1.320,00
656,30	132,20	229,44	304,06	1.322,00
657,29	132,40	229,79	304,52	1.324,00
658,29	132,60	230,13	304,98	1.326,00
659,28	132,80	230,48	305,44	1.328,00
660,27	133,00	230,83	305,90	1.330,00
661,27	133,20	231,17	306,36	1.332,00
662,26	133,40	231,52	306,82	1.334,00
663,25	133,60	231,87	307,28	1.336,00
664,25	133,80	232,21	307,74	1.338,00
665,24	134,00	232,56	308,20	1.340,00
666,23	134,20	232,91	308,66	1.342,00

TABELLA C

SIGARETTI
di cui all'articolo 39 bis, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni

€

QUOTA AL FORNITORE	AGGIO AL RIVENDITORE	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	ACCISA	PREZZO DI VENDITA AL PUBBLICO
667,22	134,40	233,26	309,12	1.344,00
668,22	134,60	233,60	309,58	1.346,00
669,21	134,80	233,95	310,04	1.348,00
670,20	135,00	234,30	310,50	1.350,00
671,20	135,20	234,64	310,96	1.352,00
672,19	135,40	234,99	311,42	1.354,00
673,18	135,60	235,34	311,88	1.356,00
674,17	135,80	235,69	312,34	1.358,00
675,17	136,00	236,03	312,80	1.360,00
676,16	136,20	236,38	313,26	1.362,00
677,15	136,40	236,73	313,72	1.364,00
678,15	136,60	237,07	314,18	1.366,00
679,14	136,80	237,42	314,64	1.368,00
680,13	137,00	237,77	315,10	1.370,00
681,12	137,20	238,12	315,56	1.372,00
682,12	137,40	238,46	316,02	1.374,00
683,11	137,60	238,81	316,48	1.376,00
684,10	137,80	239,16	316,94	1.378,00
685,10	138,00	239,50	317,40	1.380,00
686,09	138,20	239,85	317,86	1.382,00
687,08	138,40	240,20	318,32	1.384,00
688,07	138,60	240,55	318,78	1.386,00
689,07	138,80	240,89	319,24	1.388,00
690,06	139,00	241,24	319,70	1.390,00
691,05	139,20	241,59	320,16	1.392,00
692,05	139,40	241,93	320,62	1.394,00
693,04	139,60	242,28	321,08	1.396,00
694,03	139,80	242,63	321,54	1.398,00
695,02	140,00	242,98	322,00	1.400,00
696,02	140,20	243,32	322,46	1.402,00
697,01	140,40	243,67	322,92	1.404,00
698,00	140,60	244,02	323,38	1.406,00
699,00	140,80	244,36	323,84	1.408,00
699,99	141,00	244,71	324,30	1.410,00
700,98	141,20	245,06	324,76	1.412,00
701,98	141,40	245,40	325,22	1.414,00
702,97	141,60	245,75	325,68	1.416,00
703,96	141,80	246,10	326,14	1.418,00
704,95	142,00	246,45	326,60	1.420,00
705,95	142,20	246,79	327,06	1.422,00
706,94	142,40	247,14	327,52	1.424,00
707,93	142,60	247,49	327,98	1.426,00
708,93	142,80	247,83	328,44	1.428,00
709,92	143,00	248,18	328,90	1.430,00
710,91	143,20	248,53	329,36	1.432,00
711,90	143,40	248,88	329,82	1.434,00
712,90	143,60	249,22	330,28	1.436,00
713,89	143,80	249,57	330,74	1.438,00
714,88	144,00	249,92	331,20	1.440,00
715,88	144,20	250,26	331,66	1.442,00
716,87	144,40	250,61	332,12	1.444,00

TABELLA C

SIGARETTI
di cui all'articolo 39 bis, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni

€

QUOTA AL FORNITORE	AGGIO AL RIVENDITORE	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	ACCISA	PREZZO DI VENDITA AL PUBBLICO
717,86	144,60	250,96	332,58	1.446,00
718,85	144,80	251,31	333,04	1.448,00
719,85	145,00	251,65	333,50	1.450,00
720,84	145,20	252,00	333,96	1.452,00
721,83	145,40	252,35	334,42	1.454, 00
722,83	145,60	252,69	334,88	1.456,00
723,82	145,80	253,04	335,34	1.458,00
724,81	146,00	253,39	335,80	1.460,00
725,80	146,20	253,74	336,26	1.462,00
726,80	146,40	254,08	336,72	1.464, 00
727,79	146,60	254,43	337,18	1.466,00
728,78	146,80	254,78	337,64	1.468,00
729,78	147,00	255,12	338,10	1.470,00
730,77	147,20	255,47	338,56	1.472,00
731,76	147,40	255,82	339,02	1.474,00
732,75	147,60	256,17	339,48	1.476,00
733,75	147,80	256,51	339,94	1.478,00
734,74	148,00	256,86	340,40	1.480,00
735,73	148,20	257,21	340,86	1.482,00
736,73	148,40	257,55	341,32	1.484,00
737,72	148,60	257,90	341,78	1.486,00
738,71	148,80	258,25	342,24	1.488,00
739,70	149,00	258,60	342,70	1.490,00
740,70	149,20	258,94	343,16	1.492,00
741,69	149,40	259,29	343,62	1.494,00
742,68	149,60	259,64	344,08	1.496,00
743,68	149,80	259,98	344,54	1.498,00
744,67	150,00	260,33	345,00	1.500,00
745,66	150,20	260,68	345,46	1.502,00
746,66	150,40	261,02	345,92	1.504,00
747,65	150,60	261,37	346,38	1.506,00
748,64	150,80	261,72	346,84	1.508,00
749,63	151,00	262,07	347,30	1.510,00
750,63	151,20	262,41	347,76	1.512,00
751,62	151,40	262,76	348,22	1.514,00
752,61	151,60	263,11	348,68	1.516,00
753,61	151,80	263,45	349,14	1.518,00
754,60	152,00	263,80	349,60	1.520,00
755,59	152,20	264,15	350,06	1.522,00
756,58	152,40	264,50	350,52	1.524,00
757,58	152,60	264,84	350,98	1.526,00
758,57	152,80	265,19	351,44	1.528,00
759,56	153,00	265,54	351,90	1.530,00
760,56	153,20	265,88	352,36	1.532,00
761,55	153,40	266,23	352,82	1.534,00
762,54	153,60	266,58	353,28	1.536,00
763,53	153,80	266,93	353,74	1.538,00
764,53	154,00	267,27	354,20	1.540,00
765,52	154,20	267,62	354,66	1.542,00
766,51	154,40	267,97	355,12	1.544,00
767,51	154,60	268,31	355,58	1.546,00

TABELLA C				
SIGARETTI di cui all'articolo 39 bis, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni				
€				
QUOTA AL FORNITORE	AGGIO AL RIVENDITORE	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	ACCISA	PREZZO DI VENDITA AL PUBBLICO
768,50	154,80	268,66	356,04	1.548,00
769,49	155,00	269,01	356,50	1.550,00
770,48	155,20	269,36	356,96	1.552,00
771,48	155,40	269,70	357,42	1.554,00
772,47	155,60	270,05	357,88	1.556,00
773,46	155,80	270,40	358,34	1.558,00
774,46	156,00	270,74	358,80	1.560,00
775,45	156,20	271,09	359,26	1.562,00
776,44	156,40	271,44	359,72	1.564,00
777,43	156,60	271,79	360,18	1.566,00
778,43	156,80	272,13	360,64	1.568,00
779,42	157,00	272,48	361,10	1.570,00
780,41	157,20	272,83	361,56	1.572,00
781,41	157,40	273,17	362,02	1.574,00
782,40	157,60	273,52	362,48	1.576,00
783,39	157,80	273,87	362,94	1.578,00
784,39	158,00	274,21	363,40	1.580,00
785,38	158,20	274,56	363,86	1.582,00
786,37	158,40	274,91	364,32	1.584,00
787,36	158,60	275,26	364,78	1.586,00
788,36	158,80	275,60	365,24	1.588,00
789,35	159,00	275,95	365,70	1.590,00
790,34	159,20	276,30	366,16	1.592,00
791,34	159,40	276,64	366,62	1.594,00
792,33	159,60	276,99	367,08	1.596,00
793,32	159,80	277,34	367,54	1.598,00
794,31	160,00	277,69	368,00	1.600,00
795,31	160,20	278,03	368,46	1.602,00
796,30	160,40	278,38	368,92	1.604,00
797,29	160,60	278,73	369,38	1.606,00
798,29	160,80	279,07	369,84	1.608,00
799,28	161,00	279,42	370,30	1.610,00
800,27	161,20	279,77	370,76	1.612,00
801,26	161,40	280,12	371,22	1.614,00
802,26	161,60	280,46	371,68	1.616,00
803,25	161,80	280,81	372,14	1.618,00
804,24	162,00	281,16	372,60	1.620,00
805,24	162,20	281,50	373,06	1.622,00
806,23	162,40	281,85	373,52	1.624,00
807,22	162,60	282,20	373,98	1.626,00
808,21	162,80	282,55	374,44	1.628,00
809,21	163,00	282,89	374,90	1.630,00
810,20	163,20	283,24	375,36	1.632,00
811,19	163,40	283,59	375,82	1.634,00
812,19	163,60	283,93	376,28	1.636,00
813,18	163,80	284,28	376,74	1.638,00
814,17	164,00	284,63	377,20	1.640,00
815,16	164,20	284,98	377,66	1.642,00
816,16	164,40	285,32	378,12	1.644,00
817,15	164,60	285,67	378,58	1.646,00
818,14	164,80	286,02	379,04	1.648,00

TABELLA C				
SIGARETTI **di cui all'articolo 39 bis, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni**				
€				
QUOTA AL FORNITORE	**AGGIO AL RIVENDITORE**	**IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO**	**ACCISA**	**PREZZO DI VENDITA AL PUBBLICO**
819,14	165,00	286,36	379,50	1.650,00
820,13	165,20	286,71	379,96	1.652,00
821,12	165,40	287,06	380,42	1.654,00
822,12	165,60	287,40	380,88	1.656,00
823,11	165,80	287,75	381,34	1.658,00
824,10	166,00	288,10	381,80	1.660,00
825,09	166,20	288,45	382,26	1.662,00
826,09	166,40	288,79	382,72	1.664, 00
827,08	166,60	289,14	383,18	1.666,00
828,07	166,80	289,49	383,64	1.668,00
829,07	167,00	289,83	384,10	1.670,00
830,06	167,20	290,18	384,56	1.672,00
831,05	167,40	290,53	385,02	1.674,00
832,04	167,60	290,88	385,48	1.676,00
833,04	167,80	291,22	385,94	1.678,00
834,03	168,00	291,57	386,40	1.680,00
835,02	168,20	291,92	386,86	1.682,00
836,02	168,40	292,26	387,32	1.684,00
837,01	168,60	292,61	387,78	1.686,00
838,00	168,80	292,96	388,24	1.688,00
838,99	169,00	293,31	388,70	1.690,00
839,99	169,20	293,65	389,16	1.692,00
840,98	169,40	294,00	389,62	1.694,00
841,97	169,60	294,35	390,08	1.696,00
842,97	169,80	294,69	390,54	1.698,00
843,96	170,00	295,04	391,00	1.700,00
844,95	170,20	295,39	391,46	1.702,00
845,94	170,40	295,74	391,92	1.704,00
846,94	170,60	296,08	392,38	1.706,00
847,93	170,80	296,43	392,84	1.708,00
848,92	171,00	296,78	393,30	1.710,00
849,92	171,20	297,12	393,76	1.712,00
850,91	171,40	297,47	394,22	1.714,00
851,90	171,60	297,82	394,68	1.716,00
852,89	171,80	298,17	395,14	1.718,00
853,89	172,00	298,51	395,60	1.720,00
854,88	172,20	298,86	396,06	1.722,00
855,87	172,40	299,21	396,52	1.724,00
856,87	172,60	299,55	396,98	1.726,00
857,86	172,80	299,90	397,44	1.728,00
858,85	173,00	300,25	397,90	1.730,00
859,84	173,20	300,60	398,36	1.732,00
860,84	173,40	300,94	398,82	1.734,00
861,83	173,60	301,29	399,28	1.736,00
862,82	173,80	301,64	399,74	1.738,00
863,82	174,00	301,98	400,20	1.740,00
864,81	174,20	302,33	400,66	1.742,00
865,80	174,40	302,68	401,12	1.744, 00
866,80	174,60	303,02	401,58	1.746,00
867,79	174,80	303,37	402,04	1.748,00
868,78	175,00	303,72	402,50	1.750,00

TABELLA C				
SIGARETTI **di cui all'articolo 39 bis, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni**				
€				
QUOTA AL FORNITORE	**AGGIO AL RIVENDITORE**	**IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO**	**ACCISA**	**PREZZO DI VENDITA AL PUBBLICO**
869,77	175,20	304,07	402,96	1.752,00
870,77	175,40	304,41	403,42	1.754,00
871,76	175,60	304,76	403,88	1.756,00
872,75	175,80	305,11	404,34	1.758,00
873,75	176,00	305,45	404,80	1.760,00
874,74	176,20	305,80	405,26	1.762,00
875,73	176,40	306,15	405,72	1.764,00
876,72	176,60	306,50	406,18	1.766,00
877,72	176,80	306,84	406,64	1.768,00
878,71	177,00	307,19	407,10	1.770,00
879,70	177,20	307,54	407,56	1.772,00
880,70	177,40	307,88	408,02	1.774,00
881,69	177,60	308,23	408,48	1.776,00
882,68	177,80	308,58	408,94	1.778,00
883,67	178,00	308,93	409,40	1.780,00
884,67	178,20	309,27	409,86	1.782,00
885,66	178,40	309,62	410,32	1.784,00
886,65	178,60	309,97	410,78	1.786,00
887,65	178,80	310,31	411,24	1.788,00
888,64	179,00	310,66	411,70	1.790,00
889,63	179,20	311,01	412,16	1.792,00
890,62	179,40	311,36	412,62	1.794,00
891,62	179,60	311,70	413,08	1.796,00
892,61	179,80	312,05	413,54	1.798,00
893,60	180,00	312,40	414,00	1.800,00
894,60	180,20	312,74	414,46	1.802,00
895,59	180,40	313,09	414,92	1.804,00
896,58	180,60	313,44	415,38	1.806,00
897,57	180,80	313,79	415,84	1.808,00
898,57	181,00	314,13	416,30	1.810,00
899,56	181,20	314,48	416,76	1.812,00
900,55	181,40	314,83	417,22	1.814,00
901,55	181,60	315,17	417,68	1.816,00
902,54	181,80	315,52	418,14	1.818,00
903,53	182,00	315,87	418,60	1.820,00
904,53	182,20	316,21	419,06	1.822,00
905,52	182,40	316,56	419,52	1.824,00
906,51	182,60	316,91	419,98	1.826,00
907,50	182,80	317,26	420,44	1.828,00
908,50	183,00	317,60	420,90	1.830,00
909,49	183,20	317,95	421,36	1.832,00
910,48	183,40	318,30	421,82	1.834,00
911,48	183,60	318,64	422,28	1.836,00
912,47	183,80	318,99	422,74	1.838,00
913,46	184,00	319,34	423,20	1.840,00
914,45	184,20	319,69	423,66	1.842,00
915,45	184,40	320,03	424,12	1.844,00
916,44	184,60	320,38	424,58	1.846,00
917,43	184,80	320,73	425,04	1.848,00
918,43	185,00	321,07	425,50	1.850,00
919,42	185,20	321,42	425,96	1.852,00

TABELLA C				
SIGARETTI **di cui all'articolo 39 bis, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni**				
€				
QUOTA AL FORNITORE	**AGGIO AL RIVENDITORE**	**IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO**	**ACCISA**	**PREZZO DI VENDITA AL PUBBLICO**
920,41	185,40	321,77	426,42	1.854,00
921,40	185,60	322,12	426,88	1.856,00
922,40	185,80	322,46	427,34	1.858,00
923,39	186,00	322,81	427,80	1.860,00
924,38	186,20	323,16	428,26	1.862,00
925,38	186,40	323,50	428,72	1.864, 00
926,37	186,60	323,85	429,18	1.866,00
927,36	186,80	324,20	429,64	1.868,00
928,35	187,00	324,55	430,10	1.870,00
929,35	187,20	324,89	430,56	1.872,00
930,34	187,40	325,24	431,02	1.874,00
931,33	187,60	325,59	431,48	1.876,00
932,33	187,80	325,93	431,94	1.878,00
933,32	188,00	326,28	432,40	1.880,00
934,31	188,20	326,63	432,86	1.882,00
935,30	188,40	326,98	433,32	1.884,00
936,30	188,60	327,32	433,78	1.886,00
937,29	188,80	327,67	434,24	1.888,00
938,28	189,00	328,02	434,70	1.890,00
939,28	189,20	328,36	435,16	1.892,00
940,27	189,40	328,71	435,62	1.894,00
941,26	189,60	329,06	436,08	1.896,00
942,26	189,80	329,40	436,54	1.898,00
943,25	190,00	329,75	437,00	1.900,00
944,24	190,20	330,10	437,46	1.902,00
945,23	190,40	330,45	437,92	1.904,00
946,23	190,60	330,79	438,38	1.906,00
947,22	190,80	331,14	438,84	1.908,00
948,21	191,00	331,49	439,30	1.910,00
949,21	191,20	331,83	439,76	1.912,00
950,20	191,40	332,18	440,22	1.914,00
951,19	191,60	332,53	440,68	1.916,00
952,18	191,80	332,88	441,14	1.918,00
953,18	192,00	333,22	441,60	1.920,00
954,17	192,20	333,57	442,06	1.922,00
955,16	192,40	333,92	442,52	1.924,00
956,16	192,60	334,26	442,98	1.926,00
957,15	192,80	334,61	443,44	1.928,00
958,14	193,00	334,96	443,90	1.930,00
959,13	193,20	335,31	444,36	1.932,00
960,13	193,40	335,65	444,82	1.934,00
961,12	193,60	336,00	445,28	1.936,00
962,11	193,80	336,35	445,74	1.938,00
963,11	194,00	336,69	446,20	1.940,00
964,10	194,20	337,04	446,66	1.942,00
965,09	194,40	337,39	447,12	1.944,00
966,08	194,60	337,74	447,58	1.946,00
967,08	194,80	338,08	448,04	1.948,00
968,07	195,00	338,43	448,50	1.950,00
969,06	195,20	338,78	448,96	1.952,00
970,06	195,40	339,12	449,42	1.954,00

TABELLA C				
SIGARETTI di cui all'articolo 39 bis, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni				
€				
QUOTA AL FORNITORE	AGGIO AL RIVENDITORE	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	ACCISA	PREZZO DI VENDITA AL PUBBLICO
971,05	195,60	339,47	449,88	1.956,00
972,04	195,80	339,82	450,34	1.958,00
973,03	196,00	340,17	450,80	1.960,00
974,03	196,20	340,51	451,26	1.962,00
975,02	196,40	340,86	451,72	1.964,00
976,01	196,60	341,21	452,18	1.966,00
977,01	196,80	341,55	452,64	1.968,00
978,00	197,00	341,90	453,10	1.970,00
978,99	197,20	342,25	453,56	1.972,00
979,98	197,40	342,60	454,02	1.974,00
980,98	197,60	342,94	454,48	1.976,00
981,97	197,80	343,29	454,94	1.978,00
982,96	198,00	343,64	455,40	1.980,00
983,96	198,20	343,98	455,86	1.982,00
984,95	198,40	344,33	456,32	1.984,00
985,94	198,60	344,68	456,78	1.986,00
986,94	198,80	345,02	457,24	1.988,00
987,93	199,00	345,37	457,70	1.990,00
988,92	199,20	345,72	458,16	1.992,00
989,91	199,40	346,07	458,62	1.994,00
990,91	199,60	346,41	459,08	1.996,00
991,90	199,80	346,76	459,54	1.998,00
992,89	200,00	347,11	460,00	2.000,00
993,89	200,20	347,45	460,46	2.002,00
994,88	200,40	347,80	460,92	2.004,00
995,87	200,60	348,15	461,38	2.006,00
996,86	200,80	348,50	461,84	2.008,00
997,86	201,00	348,84	462,30	2.010,00
998,85	201,20	349,19	462,76	2.012,00
999,84	201,40	349,54	463,22	2.014,00
1000,84	201,60	349,88	463,68	2.016,00
1001,83	201,80	350,23	464,14	2.018,00
1002,82	202,00	350,58	464,60	2.020,00
1003,81	202,20	350,93	465,06	2.022,00
1004,81	202,40	351,27	465,52	2.024,00
1005,80	202,60	351,62	465,98	2.026,00
1006,79	202,80	351,97	466,44	2.028,00
1007,79	203,00	352,31	466,90	2.030,00
1008,78	203,20	352,66	467,36	2.032,00
1009,77	203,40	353,01	467,82	2.034,00
1010,76	203,60	353,36	468,28	2.036,00
1011,76	203,80	353,70	468,74	2.038,00
1012,75	204,00	354,05	469,20	2.040,00
1013,74	204,20	354,40	469,66	2.042,00
1014,74	204,40	354,74	470,12	2.044,00
1015,73	204,60	355,09	470,58	2.046,00
1016,72	204,80	355,44	471,04	2.048,00
1017,71	205,00	355,79	471,50	2.050,00
1018,71	205,20	356,13	471,96	2.052,00
1019,70	205,40	356,48	472,42	2.054,00
1020,69	205,60	356,83	472,88	2.056,00

TABELLA C				
SIGARETTI **di cui all'articolo 39 bis, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni**				
€				
QUOTA AL FORNITORE	**AGGIO AL RIVENDITORE**	**IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO**	**ACCISA**	**PREZZO DI VENDITA AL PUBBLICO**
1021,69	205,80	357,17	473,34	2.058,00
1022,68	206,00	357,52	473,80	2.060,00
1023,67	206,20	357,87	474,26	2.062,00
1024,67	206,40	358,21	474,72	2.064,00
1025,66	206,60	358,56	475,18	2.066,00
1026,65	206,80	358,91	475,64	2.068,00
1027,64	207,00	359,26	476,10	2.070,00
1028,64	207,20	359,60	476,56	2.072,00
1029,63	207,40	359,95	477,02	2.074,00
1030,62	207,60	360,30	477,48	2.076,00
1031,62	207,80	360,64	477,94	2.078,00
1032,61	208,00	360,99	478,40	2.080,00
1033,60	208,20	361,34	478,86	2.082,00
1034,59	208,40	361,69	479,32	2.084,00
1035,59	208,60	362,03	479,78	2.086,00
1036,58	208,80	362,38	480,24	2.088,00
1037,57	209,00	362,73	480,70	2.090,00
1038,57	209,20	363,07	481,16	2.092,00
1039,56	209,40	363,42	481,62	2.094,00
1040,55	209,60	363,77	482,08	2.096,00
1041,54	209,80	364,12	482,54	2.098,00
1042,54	210,00	364,46	483,00	2.100,00
1043,53	210,20	364,81	483,46	2.102,00
1044,52	210,40	365,16	483,92	2.104,00
1045,52	210,60	365,50	484,38	2.106,00
1046,51	210,80	365,85	484,84	2.108,00
1047,50	211,00	366,20	485,30	2.110,00
1048,49	211,20	366,55	485,76	2.112,00
1049,49	211,40	366,89	486,22	2.114,00
1050,48	211,60	367,24	486,68	2.116,00
1051,47	211,80	367,59	487,14	2.118,00
1052,47	212,00	367,93	487,60	2.120,00
1053,46	212,20	368,28	488,06	2.122,00
1054,45	212,40	368,63	488,52	2.124,00
1055,44	212,60	368,98	488,98	2.126,00
1056,44	212,80	369,32	489,44	2.128,00
1057,43	213,00	369,67	489,90	2.130,00
1058,42	213,20	370,02	490,36	2.132,00
1059,42	213,40	370,36	490,82	2.134,00
1060,41	213,60	370,71	491,28	2.136,00
1061,40	213,80	371,06	491,74	2.138,00
1062,40	214,00	371,40	492,20	2.140,00
1063,39	214,20	371,75	492,66	2.142,00
1064,38	214,40	372,10	493,12	2.144,00
1065,37	214,60	372,45	493,58	2.146,00
1066,37	214,80	372,79	494,04	2.148,00
1067,36	215,00	373,14	494,50	2.150,00
1068,35	215,20	373,49	494,96	2.152,00
1069,35	215,40	373,83	495,42	2.154,00
1070,34	215,60	374,18	495,88	2.156,00
1071,33	215,80	374,53	496,34	2.158,00

TABELLA C				
SIGARETTI **di cui all'articolo 39 bis, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni**				
€				
QUOTA AL FORNITORE	**AGGIO AL RIVENDITORE**	**IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO**	**ACCISA**	**PREZZO DI VENDITA AL PUBBLICO**
1072,32	216,00	374,88	496,80	2.160,00
1073,32	216,20	375,22	497,26	2.162,00
1074,31	216,40	375,57	497,72	2.164,00
1075,30	216,60	375,92	498,18	2.166,00
1076,30	216,80	376,26	498,64	2.168,00
1077,29	217,00	376,61	499,10	2.170,00
1078,28	217,20	376,96	499,56	2.172,00
1079,27	217,40	377,31	500,02	2.174,00
1080,27	217,60	377,65	500,48	2.176,00
1081,26	217,80	378,00	500,94	2.178,00
1082,25	218,00	378,35	501,40	2.180,00
1083,25	218,20	378,69	501,86	2.182,00
1084,24	218,40	379,04	502,32	2.184,00
1085,23	218,60	379,39	502,78	2.186,00
1086,22	218,80	379,74	503,24	2.188,00
1087,22	219,00	380,08	503,70	2.190,00
1088,21	219,20	380,43	504,16	2.192,00
1089,20	219,40	380,78	504,62	2.194,00
1090,20	219,60	381,12	505,08	2.196,00
1091,19	219,80	381,47	505,54	2.198,00
1092,18	220,00	381,82	506,00	2.200,00
1093,17	220,20	382,17	506,46	2.202,00
1094,17	220,40	382,51	506,92	2.204,00
1095,16	220,60	382,86	507,38	2.206,00
1096,15	220,80	383,21	507,84	2.208,00
1097,15	221,00	383,55	508,30	2.210,00
1098,14	221,20	383,90	508,76	2.212,00
1099,13	221,40	384,25	509,22	2.214,00
1100,12	221,60	384,60	509,68	2.216,00
1101,12	221,80	384,94	510,14	2.218,00
1102,11	222,00	385,29	510,60	2.220,00
1103,10	222,20	385,64	511,06	2.222,00
1104,10	222,40	385,98	511,52	2.224,00
1105,09	222,60	386,33	511,98	2.226,00
1106,08	222,80	386,68	512,44	2.228,00
1107,08	223,00	387,02	512,90	2.230,00
1108,07	223,20	387,37	513,36	2.232,00
1109,06	223,40	387,72	513,82	2.234,00
1110,05	223,60	388,07	514,28	2.236,00
1111,05	223,80	388,41	514,74	2.238,00
1112,04	224,00	388,76	515,20	2.240,00
1113,03	224,20	389,11	515,66	2.242,00
1114,03	224,40	389,45	516,12	2.244,00
1115,02	224,60	389,80	516,58	2.246,00
1116,01	224,80	390,15	517,04	2.248,00
1117,00	225,00	390,50	517,50	2.250,00
1118,00	225,20	390,84	517,96	2.252,00
1118,99	225,40	391,19	518,42	2.254,00
1119,98	225,60	391,54	518,88	2.256,00
1120,98	225,80	391,88	519,34	2.258,00
1121,97	226,00	392,23	519,80	2.260,00

TABELLA C				
SIGARETTI di cui all'articolo 39 bis, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni				
€				
QUOTA AL FORNITORE	AGGIO AL RIVENDITORE	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	ACCISA	PREZZO DI VENDITA AL PUBBLICO
1122,96	226,20	392,58	520,26	2.262,00
1123,95	226,40	392,93	520,72	2.264,00
1124,95	226,60	393,27	521,18	2.266,00
1125,94	226,80	393,62	521,64	2.268,00
1126,93	227,00	393,97	522,10	2.270,00
1127,93	227,20	394,31	522,56	2.272,00
1128,92	227,40	394,66	523,02	2.274,00
1129,91	227,60	395,01	523,48	2.276,00
1130,90	227,80	395,36	523,94	2.278,00
1131,90	228,00	395,70	524,40	2.280,00
1132,89	228,20	396,05	524,86	2.282,00
1133,88	228,40	396,40	525,32	2.284,00
1134,88	228,60	396,74	525,78	2.286,00
1135,87	228,80	397,09	526,24	2.288,00
1136,86	229,00	397,44	526,70	2.290,00
1137,85	229,20	397,79	527,16	2.292,00
1138,85	229,40	398,13	527,62	2.294,00
1139,84	229,60	398,48	528,08	2.296,00
1140,83	229,80	398,83	528,54	2.298,00
1141,83	230,00	399,17	529,00	2.300,00
1142,82	230,20	399,52	529,46	2.302,00
1143,81	230,40	399,87	529,92	2.304,00
1144,81	230,60	400,21	530,38	2.306,00
1145,80	230,80	400,56	530,84	2.308,00
1146,79	231,00	400,91	531,30	2.310,00
1147,78	231,20	401,26	531,76	2.312,00
1148,78	231,40	401,60	532,22	2.314,00
1149,77	231,60	401,95	532,68	2.316,00
1150,76	231,80	402,30	533,14	2.318,00
1151,76	232,00	402,64	533,60	2.320,00
1152,75	232,20	402,99	534,06	2.322,00
1153,74	232,40	403,34	534,52	2.324,00
1154,73	232,60	403,69	534,98	2.326,00
1155,73	232,80	404,03	535,44	2.328,00
1156,72	233,00	404,38	535,90	2.330,00
1157,71	233,20	404,73	536,36	2.332,00
1158,71	233,40	405,07	536,82	2.334,00
1159,70	233,60	405,42	537,28	2.336,00
1160,69	233,80	405,77	537,74	2.338,00
1161,68	234,00	406,12	538,20	2.340,00
1162,68	234,20	406,46	538,66	2.342,00
1163,67	234,40	406,81	539,12	2.344,00
1164,66	234,60	407,16	539,58	2.346,00
1165,66	234,80	407,50	540,04	2.348,00
1166,65	235,00	407,85	540,50	2.350,00
1167,64	235,20	408,20	540,96	2.352,00
1168,63	235,40	408,55	541,42	2.354,00
1169,63	235,60	408,89	541,88	2.356,00
1170,62	235,80	409,24	542,34	2.358,00
1171,61	236,00	409,59	542,80	2.360,00
1172,61	236,20	409,93	543,26	2.362,00

TABELLA C				
SIGARETTI **di cui all'articolo 39 bis, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni**				
€				
QUOTA AL FORNITORE	**AGGIO AL RIVENDITORE**	**IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO**	**ACCISA**	**PREZZO DI VENDITA AL PUBBLICO**
1173,60	236,40	410,28	543,72	2.364,00
1174,59	236,60	410,63	544,18	2.366,00
1175,58	236,80	410,98	544,64	2.368,00
1176,58	237,00	411,32	545,10	2.370,00
1177,57	237,20	411,67	545,56	2.372,00
1178,56	237,40	412,02	546,02	2.374,00
1179,56	237,60	412,36	546,48	2.376,00
1180,55	237,80	412,71	546,94	2.378,00
1181,54	238,00	413,06	547,40	2.380,00
1182,54	238,20	413,40	547,86	2.382,00
1183,53	238,40	413,75	548,32	2.384,00
1184,52	238,60	414,10	548,78	2.386,00
1185,51	238,80	414,45	549,24	2.388,00
1186,51	239,00	414,79	549,70	2.390,00
1187,50	239,20	415,14	550,16	2.392,00
1188,49	239,40	415,49	550,62	2.394,00
1189,49	239,60	415,83	551,08	2.396,00
1190,48	239,80	416,18	551,54	2.398,00
1191,47	240,00	416,53	552,00	2.400,00
1192,46	240,20	416,88	552,46	2.402,00
1193,46	240,40	417,22	552,92	2.404,00
1194,45	240,60	417,57	553,38	2.406,00
1195,44	240,80	417,92	553,84	2.408,00
1196,44	241,00	418,26	554,30	2.410,00
1197,43	241,20	418,61	554,76	2.412,00
1198,42	241,40	418,96	555,22	2.414,00
1199,41	241,60	419,31	555,68	2.416,00
1200,41	241,80	419,65	556,14	2.418,00
1201,40	242,00	420,00	556,60	2.420,00
1202,39	242,20	420,35	557,06	2.422,00
1203,39	242,40	420,69	557,52	2.424,00
1204,38	242,60	421,04	557,98	2.426,00
1205,37	242,80	421,39	558,44	2.428,00
1206,36	243,00	421,74	558,90	2.430,00
1207,36	243,20	422,08	559,36	2.432,00
1208,35	243,40	422,43	559,82	2.434,00
1209,34	243,60	422,78	560,28	2.436,00
1210,34	243,80	423,12	560,74	2.438,00
1211,33	244,00	423,47	561,20	2.440,00
1212,32	244,20	423,82	561,66	2.442,00
1213,31	244,40	424,17	562,12	2.444,00
1214,31	244,60	424,51	562,58	2.446,00
1215,30	244,80	424,86	563,04	2.448,00
1216,29	245,00	425,21	563,50	2.450,00
1217,29	245,20	425,55	563,96	2.452,00
1218,28	245,40	425,90	564,42	2.454,00
1219,27	245,60	426,25	564,88	2.456,00
1220,26	245,80	426,60	565,34	2.458,00
1221,26	246,00	426,94	565,80	2.460,00
1222,25	246,20	427,29	566,26	2.462,00
1223,24	246,40	427,64	566,72	2.464,00

TABELLA C

SIGARETTI

di cui all'articolo 39 bis, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni

€

QUOTA AL FORNITORE	AGGIO AL RIVENDITORE	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	ACCISA	PREZZO DI VENDITA AL PUBBLICO
1224,24	246,60	427,98	567,18	2.466,00
1225,23	246,80	428,33	567,64	2.468,00
1226,22	247,00	428,68	568,10	2.470,00
1227,22	247,20	429,02	568,56	2.472,00
1228,21	247,40	429,37	569,02	2.474,00
1229,20	247,60	429,72	569,48	2.476,00
1230,19	247,80	430,07	569,94	2.478,00
1231,19	248,00	430,41	570,40	2.480,00
1232,18	248,20	430,76	570,86	2.482,00
1233,17	248,40	431,11	571,32	2.484,00
1234,17	248,60	431,45	571,78	2.486,00
1235,16	248,80	431,80	572,24	2.488,00
1236,15	249,00	432,15	572,70	2.490,00
1237,14	249,20	432,50	573,16	2.492,00
1238,14	249,40	432,84	573,62	2.494,00
1239,13	249,60	433,19	574,08	2.496,00
1240,12	249,80	433,54	574,54	2.498,00
1241,12	250,00	433,88	575,00	2.500,00
1242,11	250,20	434,23	575,46	2.502,00
1243,10	250,40	434,58	575,92	2.504,00
1244,09	250,60	434,93	576,38	2.506,00
1245,09	250,80	435,27	576,84	2.508,00
1246,08	251,00	435,62	577,30	2.510,00
1247,07	251,20	435,97	577,76	2.512,00
1248,07	251,40	436,31	578,22	2.514,00
1249,06	251,60	436,66	578,68	2.516,00
1250,05	251,80	437,01	579,14	2.518,00
1251,04	252,00	437,36	579,60	2.520,00
1252,04	252,20	437,70	580,06	2.522,00
1253,03	252,40	438,05	580,52	2.524,00
1254,02	252,60	438,40	580,98	2.526,00
1255,02	252,80	438,74	581,44	2.528,00
1256,01	253,00	439,09	581,90	2.530,00
1257,00	253,20	439,44	582,36	2.532,00
1257,99	253,40	439,79	582,82	2.534,00
1258,99	253,60	440,13	583,28	2.536,00
1259,98	253,80	440,48	583,74	2.538,00
1260,97	254,00	440,83	584,20	2.540,00
1261,97	254,20	441,17	584,66	2.542,00
1262,96	254,40	441,52	585,12	2.544,00
1263,95	254,60	441,87	585,58	2.546,00
1264,95	254,80	442,21	586,04	2.548,00
1265,94	255,00	442,56	586,50	2.550,00
1266,93	255,20	442,91	586,96	2.552,00
1267,92	255,40	443,26	587,42	2.554,00
1268,92	255,60	443,60	587,88	2.556,00
1269,91	255,80	443,95	588,34	2.558,00
1270,90	256,00	444,30	588,80	2.560,00
1271,90	256,20	444,64	589,26	2.562,00
1272,89	256,40	444,99	589,72	2.564,00
1273,88	256,60	445,34	590,18	2.566,00

TABELLA C				
SIGARETTI **di cui all'articolo 39 bis, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni**				
€				
QUOTA AL FORNITORE	**AGGIO AL RIVENDITORE**	**IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO**	**ACCISA**	**PREZZO DI VENDITA AL PUBBLICO**
1274,87	256,80	445,69	590,64	2.568,00
1275,87	257,00	446,03	591,10	2.570,00
1276,86	257,20	446,38	591,56	2.572,00
1277,85	257,40	446,73	592,02	2.574,00
1278,85	257,60	447,07	592,48	2.576,00
1279,84	257,80	447,42	592,94	2.578,00
1280,83	258,00	447,77	593,40	2.580,00
1281,82	258,20	448,12	593,86	2.582,00
1282,82	258,40	448,46	594,32	2.584,00
1283,81	258,60	448,81	594,78	2.586,00
1284,80	258,80	449,16	595,24	2.588,00
1285,80	259,00	449,50	595,70	2.590,00
1286,79	259,20	449,85	596,16	2.592,00
1287,78	259,40	450,20	596,62	2.594,00
1288,77	259,60	450,55	597,08	2.596,00
1289,77	259,80	450,89	597,54	2.598,00
1290,76	260,00	451,24	598,00	2.600,00
1291,75	260,20	451,59	598,46	2.602,00
1292,75	260,40	451,93	598,92	2.604,00
1293,74	260,60	452,28	599,38	2.606,00
1294,73	260,80	452,63	599,84	2.608,00
1295,72	261,00	452,98	600,30	2.610,00
1296,72	261,20	453,32	600,76	2.612,00
1297,71	261,40	453,67	601,22	2.614,00
1298,70	261,60	454,02	601,68	2.616,00
1299,70	261,80	454,36	602,14	2.618,00
1300,69	262,00	454,71	602,60	2.620,00
1301,68	262,20	455,06	603,06	2.622,00
1302,68	262,40	455,40	603,52	2.624,00
1303,67	262,60	455,75	603,98	2.626,00
1304,66	262,80	456,10	604,44	2.628,00
1305,65	263,00	456,45	604,90	2.630,00
1306,65	263,20	456,79	605,36	2.632,00
1307,64	263,40	457,14	605,82	2.634,00
1308,63	263,60	457,49	606,28	2.636,00
1309,63	263,80	457,83	606,74	2.638,00
1310,62	264,00	458,18	607,20	2.640,00
1311,61	264,20	458,53	607,66	2.642,00
1312,60	264,40	458,88	608,12	2.644,00
1313,60	264,60	459,22	608,58	2.646,00
1314,59	264,80	459,57	609,04	2.648,00
1315,58	265,00	459,92	609,50	2.650,00
1316,58	265,20	460,26	609,96	2.652,00
1317,57	265,40	460,61	610,42	2.654,00
1318,56	265,60	460,96	610,88	2.656,00
1319,55	265,80	461,31	611,34	2.658,00
1320,55	266,00	461,65	611,80	2.660,00
1321,54	266,20	462,00	612,26	2.662,00
1322,53	266,40	462,35	612,72	2.664,00
1323,53	266,60	462,69	613,18	2.666,00
1324,52	266,80	463,04	613,64	2.668,00

TABELLA C				
SIGARETTI di cui all'articolo 39 bis, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni				
€				
QUOTA AL FORNITORE	AGGIO AL RIVENDITORE	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	ACCISA	PREZZO DI VENDITA AL PUBBLICO
1325,51	267,00	463,39	614,10	2.670,00
1326,50	267,20	463,74	614,56	2.672,00
1327,50	267,40	464,08	615,02	2.674,00
1328,49	267,60	464,43	615,48	2.676,00
1329,48	267,80	464,78	615,94	2.678,00
1330,48	268,00	465,12	616,40	2.680,00
1331,47	268,20	465,47	616,86	2.682,00
1332,46	268,40	465,82	617,32	2.684,00
1333,45	268,60	466,17	617,78	2.686,00
1334,45	268,80	466,51	618,24	2.688,00
1335,44	269,00	466,86	618,70	2.690,00
1336,43	269,20	467,21	619,16	2.692,00
1337,43	269,40	467,55	619,62	2.694,00
1338,42	269,60	467,90	620,08	2.696,00
1339,41	269,80	468,25	620,54	2.698,00
1340,40	270,00	468,60	621,00	2.700,00
1341,40	270,20	468,94	621,46	2.702,00
1342,39	270,40	469,29	621,92	2.704,00
1343,38	270,60	469,64	622,38	2.706,00
1344,38	270,80	469,98	622,84	2.708,00
1345,37	271,00	470,33	623,30	2.710,00
1346,36	271,20	470,68	623,76	2.712,00
1347,36	271,40	471,02	624,22	2.714,00
1348,35	271,60	471,37	624,68	2.716,00
1349,34	271,80	471,72	625,14	2.718,00
1350,33	272,00	472,07	625,60	2.720,00
1351,33	272,20	472,41	626,06	2.722,00
1352,32	272,40	472,76	626,52	2.724,00
1353,31	272,60	473,11	626,98	2.726,00
1354,31	272,80	473,45	627,44	2.728,00
1355,30	273,00	473,80	627,90	2.730,00
1356,29	273,20	474,15	628,36	2.732,00
1357,28	273,40	474,50	628,82	2.734,00
1358,28	273,60	474,84	629,28	2.736,00
1359,27	273,80	475,19	629,74	2.738,00
1360,26	274,00	475,54	630,20	2.740,00
1361,26	274,20	475,88	630,66	2.742,00
1362,25	274,40	476,23	631,12	2.744,00
1363,24	274,60	476,58	631,58	2.746,00
1364,23	274,80	476,93	632,04	2.748,00
1365,23	275,00	477,27	632,50	2.750,00
1366,22	275,20	477,62	632,96	2.752,00
1367,21	275,40	477,97	633,42	2.754,00
1368,21	275,60	478,31	633,88	2.756,00
1369,20	275,80	478,66	634,34	2.758,00
1370,19	276,00	479,01	634,80	2.760,00
1371,18	276,20	479,36	635,26	2.762,00
1372,18	276,40	479,70	635,72	2.764,00
1373,17	276,60	480,05	636,18	2.766,00
1374,16	276,80	480,40	636,64	2.768,00
1375,16	277,00	480,74	637,10	2.770,00

TABELLA C				
SIGARETTI di cui all'articolo 39 bis, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni				
€				
QUOTA AL FORNITORE	**AGGIO AL RIVENDITORE**	**IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO**	**ACCISA**	**PREZZO DI VENDITA AL PUBBLICO**
1376,15	277,20	481,09	637,56	2.772,00
1377,14	277,40	481,44	638,02	2.774,00
1378,13	277,60	481,79	638,48	2.776,00
1379,13	277,80	482,13	638,94	2.778,00
1380,12	278,00	482,48	639,40	2.780,00
1381,11	278,20	482,83	639,86	2.782,00
1382,11	278,40	483,17	640,32	2.784,00
1383,10	278,60	483,52	640,78	2.786,00
1384,09	278,80	483,87	641,24	2.788,00
1385,09	279,00	484,21	641,70	2.790,00
1386,08	279,20	484,56	642,16	2.792,00
1387,07	279,40	484,91	642,62	2.794,00
1388,06	279,60	485,26	643,08	2.796,00
1389,06	279,80	485,60	643,54	2.798,00
1390,05	280,00	485,95	644,00	2.800,00
1391,04	280,20	486,30	644,46	2.802,00
1392,04	280,40	486,64	644,92	2.804,00
1393,03	280,60	486,99	645,38	2.806,00
1394,02	280,80	487,34	645,84	2.808,00
1395,01	281,00	487,69	646,30	2.810,00
1396,01	281,20	488,03	646,76	2.812,00
1397,00	281,40	488,38	647,22	2.814,00
1397,99	281,60	488,73	647,68	2.816,00
1398,99	281,80	489,07	648,14	2.818,00
1399,98	282,00	489,42	648,60	2.820,00
1400,97	282,20	489,77	649,06	2.822,00
1401,96	282,40	490,12	649,52	2.824,00
1402,96	282,60	490,46	649,98	2.826,00
1403,95	282,80	490,81	650,44	2.828,00
1404,94	283,00	491,16	650,90	2.830,00
1405,94	283,20	491,50	651,36	2.832,00
1406,93	283,40	491,85	651,82	2.834,00
1407,92	283,60	492,20	652,28	2.836,00
1408,91	283,80	492,55	652,74	2.838,00
1409,91	284,00	492,89	653,20	2.840,00
1410,90	284,20	493,24	653,66	2.842,00
1411,89	284,40	493,59	654,12	2.844,00
1412,89	284,60	493,93	654,58	2.846,00
1413,88	284,80	494,28	655,04	2.848,00
1414,87	285,00	494,63	655,50	2.850,00
1415,86	285,20	494,98	655,96	2.852,00
1416,86	285,40	495,32	656,42	2.854,00
1417,85	285,60	495,67	656,88	2.856,00
1418,84	285,80	496,02	657,34	2.858,00
1419,84	286,00	496,36	657,80	2.860,00
1420,83	286,20	496,71	658,26	2.862,00
1421,82	286,40	497,06	658,72	2.864,00
1422,82	286,60	497,40	659,18	2.866,00
1423,81	286,80	497,75	659,64	2.868,00
1424,80	287,00	498,10	660,10	2.870,00
1425,79	287,20	498,45	660,56	2.872,00

TABELLA C				
SIGARETTI **di cui all'articolo 39 bis, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni**				
€				
QUOTA AL FORNITORE	**AGGIO AL RIVENDITORE**	**IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO**	**ACCISA**	**PREZZO DI VENDITA AL PUBBLICO**
1426,79	287,40	498,79	661,02	2.874,00
1427,78	287,60	499,14	661,48	2.876,00
1428,77	287,80	499,49	661,94	2.878,00
1429,77	288,00	499,83	662,40	2.880,00
1430,76	288,20	500,18	662,86	2.882,00
1431,75	288,40	500,53	663,32	2.884,00
1432,74	288,60	500,88	663,78	2.886,00
1433,74	288,80	501,22	664,24	2.888,00
1434,73	289,00	501,57	664,70	2.890,00
1435,72	289,20	501,92	665,16	2.892,00
1436,72	289,40	502,26	665,62	2.894,00
1437,71	289,60	502,61	666,08	2.896,00
1438,70	289,80	502,96	666,54	2.898,00
1439,69	290,00	503,31	667,00	2.900,00
1440,69	290,20	503,65	667,46	2.902,00
1441,68	290,40	504,00	667,92	2.904,00
1442,67	290,60	504,35	668,38	2.906,00
1443,67	290,80	504,69	668,84	2.908,00
1444,66	291,00	505,04	669,30	2.910,00
1445,65	291,20	505,39	669,76	2.912,00
1446,64	291,40	505,74	670,22	2.914,00
1447,64	291,60	506,08	670,68	2.916,00
1448,63	291,80	506,43	671,14	2.918,00
1449,62	292,00	506,78	671,60	2.920,00
1450,62	292,20	507,12	672,06	2.922,00
1451,61	292,40	507,47	672,52	2.924,00
1452,60	292,60	507,82	672,98	2.926,00
1453,59	292,80	508,17	673,44	2.928,00
1454,59	293,00	508,51	673,90	2.930,00
1455,58	293,20	508,86	674,36	2.932,00
1456,57	293,40	509,21	674,82	2.934,00
1457,57	293,60	509,55	675,28	2.936,00
1458,56	293,80	509,90	675,74	2.938,00
1459,55	294,00	510,25	676,20	2.940,00
1460,54	294,20	510,60	676,66	2.942,00
1461,54	294,40	510,94	677,12	2.944,00
1462,53	294,60	511,29	677,58	2.946,00
1463,52	294,80	511,64	678,04	2.948,00
1464,52	295,00	511,98	678,50	2.950,00
1465,51	295,20	512,33	678,96	2.952,00
1466,50	295,40	512,68	679,42	2.954,00
1467,50	295,60	513,02	679,88	2.956,00
1468,49	295,80	513,37	680,34	2.958,00
1469,48	296,00	513,72	680,80	2.960,00
1470,47	296,20	514,07	681,26	2.962,00
1471,47	296,40	514,41	681,72	2.964,00
1472,46	296,60	514,76	682,18	2.966,00
1473,45	296,80	515,11	682,64	2.968,00
1474,45	297,00	515,45	683,10	2.970,00
1475,44	297,20	515,80	683,56	2.972,00
1476,43	297,40	516,15	684,02	2.974,00

TABELLA C				
SIGARETTI di cui all'articolo 39 bis, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni				
€				
QUOTA AL FORNITORE	AGGIO AL RIVENDITORE	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	ACCISA	PREZZO DI VENDITA AL PUBBLICO
1477,42	297,60	516,50	684,48	2.976,00
1478,42	297,80	516,84	684,94	2.978,00
1479,41	298,00	517,19	685,40	2.980,00
1480,40	298,20	517,54	685,86	2.982,00
1481,40	298,40	517,88	686,32	2.984,00
1482,39	298,60	518,23	686,78	2.986,00
1483,38	298,80	518,58	687,24	2.988,00
1484,37	299,00	518,93	687,70	2.990,00
1485,37	299,20	519,27	688,16	2.992,00
1486,36	299,40	519,62	688,62	2.994,00
1487,35	299,60	519,97	689,08	2.996,00
1488,35	299,80	520,31	689,54	2.998,00
1489,34	300,00	520,66	690,00	3.000,00

12A00577

DECRETO 11 gennaio 2012.

Iscrizione nella tariffa di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati.

IL DIRETTORE PER LE ACCISE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DELLO STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, e successive modificazioni ed integrazioni, regolamento recante norme concernenti l'istituzione ed il regime dei depositi fiscali e la circolazione nonché le attività di accertamento e di controllo delle imposte riguardante i tabacchi lavorati;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, recante l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Considerato che l'inserimento in tariffa dei prodotti soggetti ad accisa e le sue variazioni sono disciplinati dall'art. 39-*quater* del citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, e sono effettuati in relazione ai prezzi richiesti dai fornitori, secondo le ripartizioni di cui alla tabella *A)* - sigarette -, alla tabella C - sigaretti - allegate al decreto direttoriale 11 gennaio 2012 in corso di perfezionamento, alla tabella *B)* - sigari -, alla tabella E - altri tabacchi da fumo -, alla tabella *F)* - tabacchi da fiuto e da mastico - allegate al decreto direttoriale 16 settembre 2011 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 225 del 27 settembre 2011, e alla tabella *D)* - tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette - allegata al decreto direttoriale 9 gennaio 2012 in corso di perfezionamento;

Viste le istanze con le quali la British American Tobacco Italia Spa ha chiesto l'iscrizione nella tariffa di vendita delle marche di sigarette «Pall Mall Click On» e «Lucky Strike Gusto Autentico», la Philip Morris Italia Srl ha chiesto l'iscrizione nella tariffa di vendita della marca di sigarette «Marlboro Silver», la Diadema Spa ha chiesto l'iscrizione nella tariffa di vendita delle marche di sigari «Partagas» e «Montecristo», la Spiezia Tabacchi Pregiati Srl ha chiesto l'iscrizione nella tariffa di vendita delle marche di sigari «De Leon», la International Tobacco Agency Srl ha chiesto, in nome e per conto della Dannemann, l'iscrizione in tarifffa delle marche di sigaretti «Moods», la Agio Cigars ha chiesto, in nome e per conto della Agio Sigarenfabrieken Nv, l'iscrizione nella tariffa di vendita delle marche di sigaretti «Great Wall», la J. Cortes Cigars Nv ha chiesto l'iscrizione nella tariffa di vendita della marca di sigaretti «Amigos», la Imperial Tobacco Italia Srl ha chiesto l'iscrizione nella tariffa di vendita della marca di trinciati per sigarette «Golden Virginia Absolute», la JT International Italia Srl ha chiesto l'iscrizione nella tariffa di vendita della marca di trinciato per sigarette «Winston» e la Pipe Brebbia Srl ha chiesto l'iscrizione nella tariffa di vendita della marca di trinciati per pipa «Brebbia»;

Considerato che occorre procedere, in conformità alle richieste inoltrate dalle Società suindicate, ai sensi dell'art. 39–quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, all'inserimento di alcune marche di tabacchi lavorati nella tariffa di vendita di cui alla tabella *B)*- sigarette –, alla tabella C – sigaretti - allegate al decreto direttoriale 11 gennaio 2012, alla tabella *B)* – sigari -, alla tabella E – altri tabacchi da fumo –, allegate al decreto direttoriale 16 settembre 2011, e alla tabella *D)* – tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette – allegata al decreto direttoriale 9 gennaio 2012;

Decreta:

Le marche di tabacchi lavorati di seguito indicate sono inserite nelle seguenti tabelle di ripartizione, in relazione ai rispettivi prezzi di vendita richiesti dai fornitori:

TABELLA A - SIGARETTE						
MARCA	Confezione	Mg/ nicotina	Mg/ catrame	Mg/ monossido di carbonio	Euro/Kg convenzionale	Euro/ confezione
LUCKY STRIKE GUSTO AUTENTICO	astuccio in colorazione rossa da 20 pezzi	0,80	10,00	10,00	225,00	4,50
LUCKY STRIKE GUSTO AUTENTICO	astuccio in colorazione rossa da 10 pezzi	0,80	10,00	10,00	225,00	2,25
LUCKY STRIKE GUSTO AUTENTICO	astuccio in colorazione blu da 20 pezzi	0,60	7,00	8,00	225,00	4,50
LUCKY STRIKE GUSTO AUTENTICO	astuccio in colorazione blu da 10 pezzi	0,60	7,00	8,00	225,00	2,25
MARLBORO SILVER	astuccio da 20 pezzi	0,30	4,00	5,00	245,00	4,90
PALL MALL CLICK ON	astuccio da 20 pezzi	0,60	8,00	8,00	210,00	4,20

TABELLA B - SIGARI			
MARCA	Confezione	Euro/Kg convenzionale	Euro/ Confezione
PARTAGAS SHORTS	da 25 pezzi	1.360,00	170,00
MONTECRISTO N. 3	da 25 pezzi	2.000,00	250,00
DE LEON ETIQUETA NEGRA BELICOSO	da 10 pezzi	1.240,00	62,00
DE LEON ETIQUETA NEGRA ROBUSTO	da 10 pezzi	1.220,00	61,00
DE LEON ETIQUETA NEGRA CORONA GORDA	da 10 pezzi	1.220,00	61,00
DE LEON NATIVO EDICION LIMITADA ROBUSTO	da 10 pezzi	1.120,00	56,00

TABELLA C - SIGARETTI			
MARCA	Confezione	Euro/Kg convenzionale	Euro/ Confezione
AMIGOS MINI SWEET FILTRO	da 10 pezzi	76,00	1,90
GREAT WALL ORIGINAL	da 10 pezzi	100,00	2,50
GREAT WALL VANILLA	da 10 pezzi	100,00	2,50
MOODS FILTER 3	da 3 pezzi	132,00	0,99
MOODS SILVER	da 12 pezzi	120,00	3,60
MOODS SILVER 3	da 3 pezzi	120,00	0,90

TABELLA D - TABACCO TRINCIATO A TAGLIO FINO DA USARSI PER ARROTOLARE LE SIGARETTE			
MARCA	Confezione	Euro/Kg convenzionale	Euro/ Confezione
GOLDEN VIRGINIA ABSOLUTE	da 20 grammi	150,00	3,00
WINSTON 25G	da 25 grammi	150,00	3,75
WINSTON 80G	da 80 grammi	150,00	12,00

TABELLA E – ALTRI TABACCHI DA FUMO			
TRINCIATI PER PIPA	Confezione	Euro/Kg convenzionale	Euro/ Confezione
BREBBIA ALLEGRO MIX N.24	da 50 grammi	320,00	16,00
BREBBIA OPERA MIX N.32	da 50 grammi	320,00	16,00
BREBBIA QUARTETTO MIX N.22	da 50 grammi	320,00	16,00
BREBBIA ROMANZA MIX N.21	da 50 grammi	320,00	16,00
BREBBIA RONDO' MIX N.27	da 50 grammi	320,00	16,00
BREBBIA SERENATA MIX N.28	da 50 grammi	320,00	16,00
BREBBIA SINFONIA MIX N.23	da 50 grammi	320,00	16,00
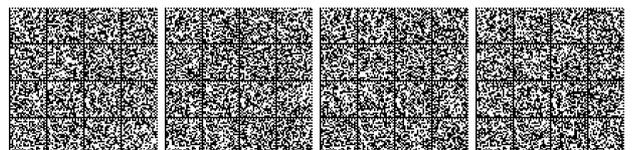
Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e le relative disposizioni si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 gennaio 2012

Il direttore per le accise: RISPOLI

Registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 2012
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 180

12A00578

DECRETO 12 gennaio 2012.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4,50%, con godimento 1° febbraio 2008 e scadenza 1° agosto 2018, diciassettesima e diciottesima tranche.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE II
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 102831 del 22 dicembre 2011, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono, per l'anno finanziario 2012, gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento medesimo;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 e in particolare l'art. 23, relativo agli operatori specialisti in titoli di Stato italiani;

Vista la legge 12 novembre 2011, n. 184, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 9 gennaio 2012 ammonta a 18.647 milioni di euro;

Visti i decreti in data 23 aprile, 26 maggio, 24 giugno, 25 luglio, 25 agosto e 25 settembre 2008, 9 settembre e 10 ottobre 2011 con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sedici tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,50%, con godimento 1° febbraio 2008 e scadenza 1° agosto 2018;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una diciassettesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Considerato che in concomitanza con l'emissione della tranche predetta, viene disposta l'emissione della nona tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,25% con godimento 1° luglio 2011 e scadenza 1° luglio 2014;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 22 dicembre 2011, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una diciassettesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,50%, con godimento 1° febbraio 2008 e scadenza 1° agosto 2018, di cui al decreto del 23 aprile 2008, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranche dei buoni stessi. L'emissione della predetta tranche, e l'emissione della nona tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,25% con godimento 1° luglio 2011 e scadenza 1° luglio 2014, citate nelle premesse, vengono disposte per un ammontare nominale complessivo compreso fra un importo minimo di 1.000 milioni di euro e un importo massimo di 1.750 milioni di euro.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 23 aprile 2008.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea e su di essi, come previsto dal decreto ministeriale 28 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 dell'8 gennaio 2008, possono essere effettuate operazioni di "coupon stripping"; l'ammontare complessivo massimo che può essere oggetto di tali operazioni non può superare il 75% del capitale nominale circolante dei buoni stessi.

Le prime sette cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 13 gennaio 2012, con l'osservanza delle
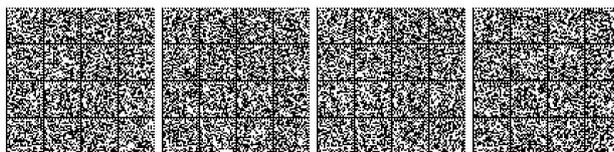
modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto del 23 aprile 2008, con le seguenti modifiche ed integrazioni:

"Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di cinque, devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione".

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Art. 3.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un rappresentante della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, con l'intervento di un rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti, fra l'altro, il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli "specialisti".

Art. 4.

Le offerte formulate a prezzi ritenuti non convenienti sulla base delle condizioni di mercato saranno escluse dall'ufficiale rogante, unicamente in relazione alla valutazione dei prezzi e delle quantità, contenuti nel tabulato derivante dalla procedura automatica d'asta.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

La commissione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 23 aprile 2008, verrà corrisposta nella misura dello 0,30% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 5.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della diciottesima tranche dei titoli stessi per un importo pari al 10 per cento dell'ammontare nominale collocato nell'asta "ordinaria" relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto; il predetto importo verrà arrotondato, se necessario, ai 1.000 euro più vicini, per eccesso o per difetto a seconda che le ultime tre cifre dell'importo stesso siano o non siano superiori a 500 euro.

Tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori "specialisti in titoli di Stato", individuati ai sensi dell'art. 23 del decreto ministeriale n. 216 del 2009, citato nelle premesse, che abbiano partecipato all'asta della diciassettesima tranche.

La tranche supplementare verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 23 aprile 2008, in quanto applicabili, con le seguenti integrazioni:

"Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Le domande presentate nell'asta supplementare si considerano formulate al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta ordinaria, anche se recanti prezzi diversi."

Gli "specialisti" potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 16 gennaio 2012; le predette operazioni d'asta sono effettuate anche tramite sistemi di comunicazione telematica.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

In considerazione della durata residua dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto, i medesimi vengono assimilati ai titoli con vita residua di cinque anni; pertanto l'importo spettante di diritto a ciascuno "specialista" nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei buoni di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste "ordinarie" dei BTP quinquennali ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare; nelle predette aste verrà compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto e verranno escluse quelle relative ad eventuali operazioni di concambio. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno "specialista" il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 6.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 17 gennaio 2012, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 169 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione "EXPRESS II" con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 17 gennaio 2012.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità di voto parlamentare 4.1.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240 (unità di voto parlamentare 2.1.3), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 7.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2012, faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2018, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento indicata nell'art. 4 del presente decreto, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i "pagamenti da regolare" e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno finanziario 2012.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 gennaio 2012

Il direttore: CANNATA

12A00566

DECRETO 12 gennaio 2012.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4,25%, con godimento 1° luglio 2011 e scadenza 1° luglio 2014, nona e decima tranche.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE II
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 102831 del 22 dicembre 2011, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono, per l'anno finanziario 2012, gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento medesimo;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 e in particolare l'art. 23, relativo agli operatori specialisti in titoli di Stato italiani;

Vista la legge 12 novembre 2011, n. 184, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 9 gennaio 2012 ammonta a 18.647 milioni di euro;

Visti i decreti in data 27 luglio, 25 agosto, 26 settembre e 26 ottobre 2011, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime otto tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,25%, con godimento 1° luglio 2011 e scadenza 1° luglio 2014;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una nona tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Considerato che in concomitanza con l'emissione della tranche predetta, viene disposta l'emissione della diciassettesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,50%, con godimento 1° febbraio 2008 e scadenza 1° agosto 2018;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 22 dicembre 2011, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una nona tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,25%, con godimento 1° luglio 2011 e scadenza 1° luglio 2014 di cui al decreto del 27 luglio 2011, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranche dei buoni stessi. L'emissione della predetta tranche e l'emissione della diciassettesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,50%, con godimento 1° febbraio 2008 e scadenza 1° agosto 2018, citate nelle premesse, vengono disposte per un ammontare nominale complessivo compreso fra un importo minimo di 1.000 milioni di euro e un importo massimo di 1.750 milioni di euro.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto del 27 luglio 2011.

La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenuta a scadenza, non verrà corrisposta.
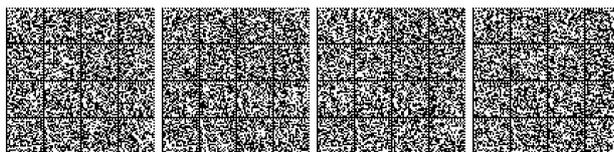
Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 13 gennaio 2012, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto del 27 luglio 2011; a modifica di quanto disposto dal predetto art. 6, gli operatori potranno presentare fino ad un massimo di 5 offerte.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8 e 9 del ripetuto decreto del 27 luglio 2011.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della decima tranche dei titoli stessi per un importo pari al 10 per cento dell'ammontare nominale collocato nell'asta "ordinaria" relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto; il predetto importo verrà arrotondato, se necessario, ai 1.000 euro più vicini, per eccesso o per difetto a seconda che le ultime tre cifre dell'importo stesso siano o non siano superiori a 500 euro.

Tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori "specialisti in titoli di Stato", individuati ai sensi dell'art. 23 del decreto ministeriale n. 216 del 2009, citato nelle premesse, che abbiano partecipato all'asta della nona tranche.

La tranche supplementare verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 10 e 11 del citato decreto del 27 luglio 2011, in quanto applicabili.

Gli "specialisti" potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 16 gennaio 2012.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno "specialista" nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei buoni di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste "ordinarie" dei BTP triennali ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare; nelle predette aste verrà compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto e verranno escluse quelle relative ad eventuali operazioni di concambio, nonché quella relativa ai BTP 15.11.2011/2014 emessi contestualmente. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno "specialista" il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 17 gennaio 2012, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 16 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione "EXPRESS II" con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 17 gennaio 2012.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità di voto parlamentare 4.1.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240 (unità di voto parlamentare 2.1.3), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2012, faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2014, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 27 luglio 2011, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i "pagamenti da regolare" e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno finanziario 2012.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 gennaio 2012

Il direttore: CANNATA

12A00567

DECRETO 12 gennaio 2012.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 6%, con godimento 15 novembre 2011 e scadenza 15 novembre 2014, quinta e sesta tranche.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE II
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle

forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 102831 del 22 dicembre 2011, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono, per l'anno finanziario 2012, gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento medesimo;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 e in particolare l'art. 23, relativo agli operatori specialisti in titoli di Stato italiani;

Vista la legge 12 novembre 2011, n. 184, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 9 gennaio 2012 ammonta a 18.647 milioni di euro;

Visti i decreti in data 28 novembre e 27 dicembre 2011, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro tranche dei buoni del Tesoro poliennali 6%, con godimento 15 novembre 2011 e scadenza 15 novembre 2014;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 22 dicembre 2011, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una quinta tranche dei buoni del Tesoro poliennali 6%, con godimento 15 novembre 2011 e scadenza 15 novembre 2014, di cui al decreto del 28 novembre 2011, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranche dei buoni stessi. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 2.000 milioni di euro e un importo massimo di 3.000 milioni di euro.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto del 28 novembre 2011.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 13 gennaio 2012, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto del 28 novembre 2011; a modifica di quanto disposto dal predetto art. 6, gli operatori potranno presentare fino ad un massimo di 5 offerte.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8 e 9 del ripetuto decreto del 28 novembre 2011.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della sesta tranche dei titoli stessi per un importo pari al 10 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta "ordinaria" relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori "specialisti in titoli di Stato", individuati ai sensi dell'art. 23 del decreto ministeriale n. 216 del 2009, citato nelle premesse, che abbiano partecipato all'asta della quinta tranche.

La tranche supplementare verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 10 e 11 del citato decreto del 28 novembre 2011, in quanto applicabili.

Gli "specialisti" potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 16 gennaio 2012.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno "specialista" nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei buoni di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste "ordinarie" dei BTP triennali ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare; nelle predette aste verrà compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto e verranno escluse quelle relative ad eventuali operazioni di concambio, nonché quella relativa ai BTP 1.7.2011/2014 emessi contestualmente. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno "specialista" il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.
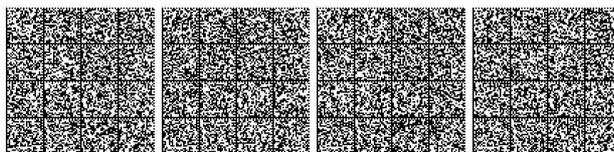
Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 17 gennaio 2012, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 63 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione "EXPRESS II" con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 17 gennaio 2012.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità di voto parlamentare 4.1.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240 (unità di voto parlamentare 2.1.3), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2012, faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2014, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 28 novembre 2011, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i "pagamenti da regolare" e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno finanziario 2012.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 gennaio 2012

Il direttore: CANNATA

12A00568

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 2 gennaio 2012.

Riconoscimento, alla sig.ra Adam Krisztina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza della sig.ra Adam Krisztina, nata il 17 luglio 1979 a Lunca De Sus (Romania), cittadina romena, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del proprio titolo accademico professionale di «Ingegnere dell'Ambiente» conseguito presso la «Universitatea Tehnica din Petrosani» nel luglio 2004, ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri - sezione A settori industriale e civile ambientale e l'esercizio in Italia della omonima professione;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Considerato che secondo la attestazione della Autorità competente romena, detto titolo configura una formazione regolamentata, ai sensi dell'art. 3 punto 1 lettera *e)* della direttiva 2005/36/CE;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 16 settembre 2011 in cui, con il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale degli ingegneri, è stata respinta l'istanza volta ad ottenere l'iscrizione nella sezione A - settore industriale dell'albo degli ingegneri, in quanto la formazione accademico-professionale documentata dalla sig.ra Adam non è stata ritenuta assimilabile a quella degli iscritti in tale settore, ove le lacune così emerse non possono essere colmate tramite l'applicazione di misure compensative;

Rilevato che vi sono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere - sezione A settore civile ambientale e quella di cui è in possesso l'istante, per cui è necessario applicare le misure compensative;

Considerato il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Visto l'art. 22 n. 1 del decreto legislativo n. 206/2007;

Decreta:

Alla sig.ra Adam Krisztina, nata il 17 luglio 1979 a Lunca De Sus (Romania), cittadina romena, è riconosciuto il titolo professionale di «Ingegnere dell'Ambiente» quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «inge-

gneri» sezione A - settore civile ambientale e l'esercizio della professione in Italia. L'istanza relativa all'iscrizione all'albo «ingegneri» sezione A - settore industriale è respinta.

Il riconoscimento, ai fini dell'iscrizione alla sezione A settore civile ambientale, è subordinato, a scelta della richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di mesi diciotto.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta della richiedente, verterà sulle seguenti materie scritte e orali:

a) architettura tecnica e composizione architettonica;

b) tecnica delle costruzioni - Ingegneria sismica e norme tecniche sulle costruzioni, e solo orali;

c) costruzione di strade, ferrovie e aeroporti;

d) impianti tecnici nell'edilizia e territorio.

La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale degli ingegneri domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale stesso, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessata, al recapito da questa indicato nella domanda.

La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana.

L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie orali come sopra individuate.

L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie individuate ed altresì sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale della candidata. La candidata potrà accedere all'esame orale solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri - sezione A settore civile ambientale.

Il tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta della richiedente, è diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali relative alle materie sopra individuate. La richiedente presenterà al Consiglio nazionale degli ingegneri domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento, nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza della richiedente e che abbiano un'anzianità di iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

Roma, 2 gennaio 2012

Il direttore generale: SARAGNANO

12A00490

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 23 dicembre 2011.

Nomina della consigliera di parità effettiva e supplente della provincia di Foggia.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 12, comma 3, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 che prevede la nomina dei consiglieri di parità, su designazione delle regioni e delle province, sentite le commissioni rispettivamente regionali e provinciali tripartite di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

Visto l'art. 13, comma 1, del succitato decreto che prevede che «Le consigliere e i consiglieri di parità devono possedere i requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normative sulla parità e pari opportunità, nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione»;

Viste le delibere della giunta provinciale n. 264 del 1° settembre 2011 e n. 310 del 10 ottobre 2011, con cui si designano l'avv. Antonietta Colasanto quale consigliera di parità effettiva e l'avv. Marsia Cusenza quale consigliera di parità supplente della Provincia di Foggia;

Visti i curricula vitae dell'avv. Antonietta Colasanto e dell'avv. Marsia Cusenza, allegati al presente decreto e di cui costituiscono parte integrante;

Considerato che le predette designazioni risultano conformi ai requisiti stabiliti dal succitato decreto legislativo n. 198/2006 e che risulta acquisito il parere della Commissione provinciale del lavoro;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla nomina delle consigliere di parità, effettiva e supplente, della Provincia di Foggia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2011, recante la delega in materia di pari opportunità al Ministro del lavoro e delle politiche sociali prof.ssa Elsa Fornero, trasmesso all'Ufficio del bilancio e per il riscontro della regolarità amministrativo-contabile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota del 19 dicembre 2011;

Decreta:

L'avv. Antonietta Colasanto e l'avv. Marsia Cusenza sono nominate rispettivamente consigliera di parità, effettiva e supplente, della Provincia di Foggia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2011

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali con delega alle pari opportunità
FORNERO

ALLEGATO

CURRICULUM VITAE
FORMATO EUROPEO

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome	**COLASANTO ANTONIETTA**
Nazionalità	italiana
Data di nascita	20/11/1956

ESPERIENZA LAVORATIVA

Dal 1991 a tutt'oggi	Esercizio della professione di avvocato
• Nome e indirizzo del datore di lavoro	Studio Legale Nobile, 32/d via B. Croce, (71100) Foggia, Italia
• Tipo di azienda o settore	Studio Professionale
• Tipo di impiego	Libero-professionale
• Principali mansioni e responsabilità	Diritto di famiglia e dei minori, diritto fallimentare, obbligazioni e contratti, recupero crediti, consulenza in materia di lavoro femminile, parità e pari opportunità, mercato del lavoro e strumenti di tutela contro le discriminazioni.
Dal 15/05/2004- a tutt'oggi	Consulenza legale in regime di volontariato
• Nome e indirizzo del datore di lavoro	Ass. Coop. 95 a r.l. Onlus, via della Lupa, Foggia
• Tipo di azienda o settore	Prestazione di servizi
• Tipo di impiego	Libero-professionale
• Principali mansioni e responsabilità	Consulenza legale in materia di lavoro femminile, mercato del lavoro, parità e pari opportunità e tutela contro le discriminazioni
Dal 20/01/2006- a tutt'oggi	Consulenza legale in regime di volontariato
• Nome e indirizzo del datore di lavoro	UNCI(Unione Nazionale Cooperative Italiane)- sede di Foggia
• Tipo di azienda o settore	Prestazione di servizi
• Tipo di impiego	Libero-professionale
• Principali mansioni e responsabilità	Consulenza legale in materia di lavoro femminile, mercato del lavoro, parità e pari opportunità e tutela contro le discriminazioni
01/03/2003-30/06/2005	Consulenza legale in regime di volontariato
• Nome e indirizzo del datore di lavoro	Cooperativa Sociale a r l. onlus Gruppo Serena
• Tipo di azienda o settore	Prestazione di servizi
• Tipo di impiego	Libero-professionale
• Principali mansioni e responsabilità	Formazione e aggiornamento frequentanti in materia di diritto di famiglia e dei mino lavoro femminile. mercato del lavoro, parità e pari opportunità

1995-1996	*Attività di amministratore pubblico*
• Nome e indirizzo del datore di lavoro	*Comune di Foggia*
• Tipo di azienda o settore	*Ente pubblico*
• Tipo di impiego	*Incarico onorario*
• Principali mansioni e responsabilità	*Assessore ai Servizi Socio Sanitari ed ai Servizi Demografici - Relazioni con le Aziende Municipalizzate – Delega al Decentramento.*
1990-1995	*Pubblico Ministero Onorario in udienza*
• Nome e indirizzo del datore di lavoro	*Procura della Repubblica c/o Pretura Circondariale di Foggia*
• Tipo di azienda o settore	*Ente pubblico*
• Tipo di impiego	*Incarico onorario*
• Principali mansioni e responsabilità	*Istruttoria dibattimentale e requisitoria in udienza penale*
2000-2006	*Attività Professionale*
• Nome e indirizzo del datore di lavoro	*Istituto Autonomo Case Popolari della Prov. Di Foggia*
• Tipo di azienda o settore	Ente Pubblico economico
• Tipo di impiego	*Legale esterno Magistrature di merito*
• Principali mansioni e responsabilità	*Contenzioso civile e transazioni*
2005-2011	*Attività Professionale*
• Nome e indirizzo del datore di lavoro	*G.E.M.A. s.p.a.*
• Tipo di azienda o settore	Società privata di esazione imposte e tributi
• Tipo di impiego	*Legale esterno Magistrature di merito*
• Principali mansioni e responsabilità	*Contenzioso civile e transazioni*

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

23/09/1991 – a tutt'oggi	Albo del Avvocati presso il Tribunale di Foggia
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione	Laurea in Giurisprudenza – Facoltà di Giurisprudenza Università degli Studi di Bari
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio	Esercizio della professione forense in materia civile (diritto di famiglia e dei minori, diritto del lavoro; obbligazioni e contratti, diritto fallimentare, recupero crediti ed esecuzioni civili.
• Qualifica conseguita	Abilitazione all'esercizio della professione forense con il titolo di Avvocato

MADRELINGUA	**ITALIANA**
ALTRE LINGUA	
	INGLESE
• Capacità di lettura	elementare
• Capacità di scrittura	elementare
• Capacità di espressione orale	Elementare

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

Ordinaria conoscenza delle funzioni del computer.
Capacità e competenze acquisite da autodidatta.

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE

Pittura e decorazioni
Competenze acquisite da autodidatta e frequentando i corso programmati dall'Associazione "Garden" – sede di Foggia

PATENTE O PATENTI

Patente di guida Cat. B

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI

Spiccata propensione alla collaborazione ed al dialogo.
Costante confronto con le Istituzioni e le Associazioni sui problemi della donna (Partecipazione; Pari Opportunità; Salute e Prevenzione; Tutela del Lavoro Femminile): tali capacità e competenze sono state acquisite nel corso delle esperienze lavorative e di impegno nel mondo del Volontariato e dell'Associazionismo.

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE

Gestione e rappresentanza di enti collettivi - Programmazione ed attuazione di attività di impegno sociale e culturale. Tali capacità e competenze sono state acquisite nel corso della attività politica di Assessore ai servizi Sociali del Comune di Foggia (1994-1995), di Presidente delle Associazioni Donna e Partecipazione e Salute Donna . Organizzazione e conduzione convegni relativi alla condizione femminile e ad altre tematiche di interesse sociale e sanitario.

RESPONSABILITÀ DI GESTIONE

Presidente Associazione "Donna e Partecipazione" (1996 a tutt'oggi)
Presidente Associazione " Salute Donna" (2005-2010)
Presidente Provinciale 50 & Più Università (2008 a tutt'oggi)
Segretario Club Kiwanis International (distr. San Marino) delegazione Foggia (2008-2010)
Componente del Direttivo dell'Associazione "Garden" - sede di Foggia (2010-2011)

RESPONSABILITÀ E DIREZIONE EVENTI

• Iniziative e convegni organizzati quale Presidente dell'Associazione "Donna e Partecipazione":

1996 ***- Estemporanea di pittura*** organizzata presso l'isola pedonale di c.so Vittorio Emanuele di Foggia, tenuta dagli studenti del locale liceo artistico

1997 – Donazione al reparto di pediatria degli Ospedali Riuniti di Foggia delle tele realizzate durante l'estemporanea del 1996

1997 - Convegno sul tema ***Mediazione Familiare*** , con i seguenti relatori: dr. Occhiogrosso, Presidente del Tribunale per i minori di Bari; dott.ssa Anna De Vanna, Presidente del Centro C.R.I.S.I. di Bari.

1997 - Convegno sul tema "***Anoressia e Bulimia nell'età preadolescenziale ed adolescenziale"***, con i seguenti relatori: dr. Angelo Spina, Primario del reparto di Neuropsichiatria Infantile degli Ospedali Riuniti di Foggia; dr. Pierluigi Marzocco, Neuopsichiatra; Prof.ssa Antonietta Santoni Rugiu, Psicoterapeuta preoo il Policlinico di Bari. Conseguente apertura di uno sportello gestito da volontarie dell'Associazione Donna e Partecipazione, finalizzato alla assunzione di contatti con i protagonisti dei portatori del disagio alimentare.

1997 - Convegno sul tema "***Obesità nell'Infanzia"***, con i seguenti relatori: dr. Costanzo Mastrangelo, Presidente Assori Foggia; dott.ssa Antonella Caruso, giornalista; dott.ssa Paola Romondia, Psicologa; dr. Contini, Nutrizionista - Conseguente collaborazione con gli istituti scolastici per la diffusione di informazioni utili ad una più corretta educazione alimentare
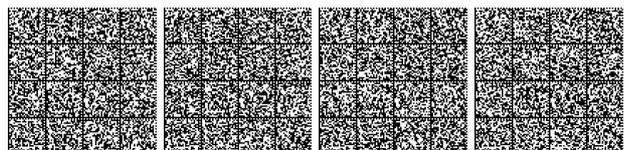
Successivamente al convegno sulla Anoressia e Bulimia, ha contribuito alla ***apertura del day-hospital di educazione all'alimentazione*** presso gli Ospedali Riuniti di Foggia.

1997 - **Spettacolo musicale con il trombettista jazz di fama internazionale, Tom Patrik,** per la raccolta di fondi da destinare alla realizzazione del parco giochi presso la Maternità (dicembre 1997).

1997 - Progettazione per la ***realizzazione di un parco giochi presso il reparto Maternità degli Ospedali Riuniti di Foggia***, in collaborazione con l'azienda AMICA di Foggia (il progetto è stato donato agli Ospedali Riuniti, durante la manifestazione di presentazione della *Carta dei Servizi* del 1997.

1998 - Progetto denominato " ***Alleviare la lungo-degenza dei bambini ricoverati presso i reparti pediatrici degli Ospedali Riuniti di Foggia*** " in collaborazione con la divisione di pediatria degli OO.RR. di Foggia (primario dr. A. Romondia)

1998 - **Incontri di socializzazione.** Organizzazione di n° 3 feste per la "Terza Età"

• **Iniziative e convegni organizzati quale Presidente dell'Associazione "Salute Donna":**

2006 - individuazione dei **disturbi visivi** promosse presso vari istituti scolastici di Foggia.

2007 **-** Campagna per la individuazione e **prevenzione delle patologie dell'apparato uditivo**

2007 - In collaborazione dell'Istituto **"Qualità della Vita" di Roma** (Direttore dr. Fausto Felli), ha promosso manifestazioni ed eventi per la fruizione di **cure termali** quale soluzione medica **alternativa ai farmaci tradizionali**.

2008 - Relatrice, quale Presidente dell'Associazione "Salute Donna" al convegno sulle **Violenze subite dalle Donne**, organizzato presso l'**Ordine dei Medici di Capitanata** in occasione della giornata dell'8 marzo.

2008 - Istituzione del **Segretariato Sociale**, in collaborazione con liberi professionisti della provincia di Foggia, finalizzato a consentire a tutti coloro che non hanno disponibilità economica di usufruire di consigli utili a risolvere ogni tipo di esigenza di natura amministrativa.

• **Iniziative e convegni organizzati quale Presidente della sede prov.le di Foggia dell'Associazione Nazionale 50 Più Università**

5/2/2009 - Sala del Tribunale della Dogana della Provincia di Foggia - Convegno sul tema ***"Le Demenze: assistenza sociosanitaria e tutela dei diritti"*** con i seguenti relatori: dr. Antonio Buccaro, magistrato - Consigliere di Corte di Appello; dr. Vincenzo Cipriani, Presidente dell'Ass. Alzheimer Santa Rita e la dott.ssa Daniela Poduti, vice Questore aggiunto della Polizia di Stato.

5/5/2009 - Aula Magna della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Foggia – Convegno sul tema: **"*Disposizioni di fine vita - profili etici, sanitari e giuridici*"**, con i seguenti relatori: dr. Michele Totaro, Primario Hospice S.Maria Bambina di Foggia, Prof. Marco Olivetti, ordinario di Diritto Costituzionale presso la locale facoltà di Giurisprudenza, Prof. Franca Pinto Minerva, Preside della locale facoltà di Scienze della Formazione.

21/5/2010 - Aula Magna della Caserma Miale di Foggia, già sede della Scuola di Polizia di Stato- Convegno sul tema **"*Il codice del male - analisi dei miti negativi*"**, con i seguenti relatori: Prof. Francesco Bruno, criminologo di fama nazionale, conosciuto per aver trattato i più importanti casi di criminalità giovanile ultimamente verificatisi, Prof. Davide Leccese, Presidente del Consorzio per l'Università di Capitanata, Dott.ssa Anita Datri, psicologa, Dott.ssa Francesca Campagna, psicologa e psicoterapeuta, Dr. Giovanni Ippolito, psicologo della Polizia di Stato, Dr. Antonio Caricato, Vice questore aggiunto.
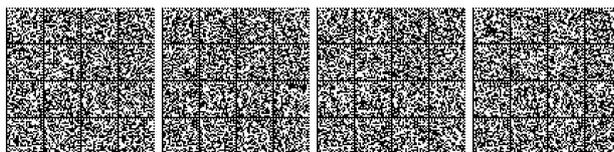
COLLABORAZIONI

Nell'ambito delle sue attività di impegno professionale, **ha collaborato quale esperta** nei settori della **legislazione sociale**, **diritto di famiglia e dei minori**, **lavoro femminile**, **mercato del lavoro**, **parità e pari opportunità**, con associazioni e cooperative sociali presenti sul territorio, tra cui:
AS.SO.RI. - Associazione per la Promozione Socio Culturale Sportivo Dilettantistica e la Riabilitazione dell'Handicappato -Ente Morale riconosciuto dalla Regione Puglia con Decreto n. 29 del 12-2-87, **ANFFAS Onlus - Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale**, sede di Foggia; **UNCI (Unione Nazionale Cooperative Italiane)** sede di Foggia; **Ass. Coop. 95 a r.l. Onlus**, via della Lupa, Foggia; **Gruppo Serena Cooperativa Sociale a r l. onlus**, sede di Foggia; **Delegazione di Capitanata del C.I.P. (Comitato Italiano Paralimpico)**, istituito con la Legge n. 189 del 15 luglio 2003; **UCIIM (associazione professionale cattolica di docenti, dirigenti, ispettori, educatori e formatori della scuola statale e non statale)** sede di Foggia; ***Associazione di Volontariato A.B.C.* di Foggia**; ***FAMILY DAY* Associazione di famiglie**, sede di Cerignola (FG); **Club UNESCO** di Foggia; **Club Lions "U. Giordano"** di Foggia; Club **Kiwanis**, sede di Foggia.

PUBBLICAZIONI

Maternità e Lavoro - Normative e Tutele (articolo pubblicato nel mensile "**6 Donna"** giugno 2011)
Permesso di soggiorno e reato di clandestinità . la normativa ad oggi (articolo pubblicato nel mensile "**6 Donna"** maggio 2011
Sul preteso diritto dei single all'adozione (articolo pubblicato nel mensile "**6 Donna"** marzo 2011)

- avv. Antonietta Colasanto -
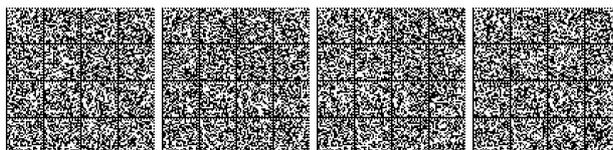
FORMATO EUROPEO PER IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI	
Nome	**CUSENZA MARSIA**
Nazionalità	Italiana
Data di nascita	07/ 03/1979
ESPERIENZA LAVORATIVA	
• Date (da – a)	Da 01/2008 ad oggi
• Nome e indirizzo del datore di lavoro	Associazione “Genoveffa de Troia” – Ente Morale ONLUS
• Tipo di azienda o settore	Associazione di volontariato - Ente Morale - ONLUS
• Tipo di impiego	Consulente legale.
• Principali mansioni e responsabilità	Attività di consulenza legale su temi di carattere sociale, quali la tutela dei diritti delle donne italiane e straniere vertenti in condizione di disagio (immigrate, detenute, ex detenute, ragazze madri), tutela degli immigrati e dei minori a rischio.
ESPERIENZA LAVORATIVA	
• Date (da – a)	Da 08/2010 a 08/2012
• Nome e indirizzo del datore di lavoro	Associazione “Genoveffa de Troia” – Ente Morale ONLUS
• Tipo di azienda o settore	Associazione di volontariato - Ente Morale - ONLUS
• Tipo di impiego	Conferimento d’incarico professionale biennale.
• Principali mansioni e responsabilità	Coordinatrice, responsabile amministrativa e docente del progetto: “La terra è la madre di tutti noi impariamo a conoscerla” finalizzato al contrasto del disagio giovanile attraverso l’educazione ambientale. Progetto finanziato dal Co.Ge Puglia nell’ambito del bando “Perequazione sociale 2008”
ESPERIENZA LAVORATIVA	
• Date (da – a)	Dal 05/ 2006 al 31/03/2009
• Nome e indirizzo del datore di lavoro	Università degli Studi di Foggia, p.zza G. Paolo II, 1 71100 Foggia

• Tipo di azienda o settore	Università
• Tipo di impiego	Dottorato di ricerca in "Uomo Ambiente" XXI ciclo , Dottorato interfacoltà (Giurisprudenza, Agraria, Economia e Commercio, Medicina, Lettere)
• Principali mansioni e responsabilità	Attività di ricerca, studio ed analisi della legislazione ambientale nell'ambito della Comunità Europea, di problematiche ambientali legate al rapporto tra l'Uomo e l'Ambiente in cui vive inteso non in senso circoscritto bensì ampio come territorio e insieme di elementi naturali che l'uomo deve imparare a rispettare e preservare. In particolare oggetto di tesi di Dottorato è la tutela ambientale, ovvero, il risarcimento del danno ambientale in un'ottica comunitaria e comparata**,** partendo dalla situazione italiana alla luce della concezione di Danno Ambientale ex art. 18 L. 349/86 fino ad arrivare al nuovo codice dell'Ambiente D. lgs. 152/2006, passando attraverso le direttive comunitarie e le nuove tipologie di danno ambientale, per poi affrontare uno studio comparato tra la legislazione italiana e quella degli altri paesi Europei in particolare della Svezia. Pubblicazion**i:** M. Cusenza, "IL CODICE AMBIENTALE SVEDESE E LA RESPONSABILITA' DEGLI OPERATORI PER LA RIPARAZIONE DEI DANNI ALL'AMBIENTE ALLA LUCE DELLE MODIFICHE APPORTATE CON IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2004/35/CE", in RIV. GIUR. DELL'AMBIENTE n. 6/2009.
• Date (da – a)	Dal 31/03/2009 a 30/05/09
• Nome e indirizzo del datore di lavoro	Scuola 3° Circolo Di Vittorio - Cerignola
• Tipo di azienda o settore	Scuola Statale
• Tipo di impiego	Esperta P.O.N.
• Principali mansioni e responsabilità	Docente esperta nel modulo "Educazione alla legalità, cittadinanza attiva, pari opportunità". Temi affrontati: nozioni di legalità e cittadinanza attiva, diritto di famiglia, tutela e diritti dei minori e diritti dell'infanzia, il bullismo nelle scuole, le pari opportunità e le discriminazione nei luoghi di lavoro.
• Date (da – a)	Dal 15/05/09 al 30/06/09
• Nome e indirizzo del datore di lavoro	Centro Servizi Volontariato di Capitanata
• Tipo di azienda o settore	Centro Servizi
• Tipo di impiego	Docente nel corso di Formazione "Dalla prevenzione alla Sanzione"
• Principali mansioni e responsabilità	Docenze per un corso di formazione su tematiche quali il disagio giovanile, lavoro minorile, le politiche dell'immigrazione, la prevenzione al fenomeno del bullismo nelle scuole e le sanzioni giuridiche da applicare.
• Date (da – a)	Dal 23/11/09 al 23/12/09
• Nome e indirizzo del datore di lavoro	En.A.I.P. Puglia
• Tipo di azienda o settore	Ente di Istruzione Professionale
• Tipo di impiego	Docente nel corso di Formazione "Operatore generico"
• Principali mansioni e responsabilità	Docenze nel modulo "Educazione alla legalità e Cittadinanza attiva", relativo ad un corso di formazione indirizzato a minori vertenti in condizioni di disagio.
• Date (da – a)	Dal 13/01/2010
• Nome e indirizzo del datore di lavoro	Istituto comprensivo "Don Bosco"
• Tipo di azienda o settore	Scuola dell'Infanzia, Scuola primaria, Scuola secondaria di 1° grado
• Tipo di impiego	Esperta PON
• Principali mansioni e responsabilità	Docente esperta PON nel modulo "L'italia scrigno prezioso", per alunni della scuola primaria, su tematiche di carattere ambientale, ecologiche, civiche,
• Date (da – a)	Dal 01/04/2008 a 30/06/2008
• Nome e indirizzo del datore di lavoro	Handelshogkolan – School of Economics and Commercial Law – Goteborg University
• Tipo di azienda o settore	Università

• Tipo di impiego	Stagista
• Principali mansioni e responsabilità	Attività di ricerca nel campo dell'analisi comparata in tema di tutela ambientale e della responsabilità ambientale. In particolare lo studio è stato incentrato sulla comparazione tra l'ordinamento giuridico italiano in materia di responsabilità ambientale e le legislazione svedese, in collaborazione con i ricercatori della Goteborg University. In fase di pubblicazione sulla Rivista Giuridica dell'ambiente un saggio dal titolo: "Il codice ambientale svedese e la responsabilità degli operatori per la riparazione dei danni all'ambiente alla luce delle modifiche apportate con il recepimento della direttiva 2004/35/CE".
• Date (da – a)	2/10/2007 al 2/10/2008
• Nome e indirizzo del datore di lavoro	Associazione di assistenza e accoglienza Genoveffa De Troia
• Tipo di azienda o settore	O.N.L.U.S
• Tipo di impiego	Operatore Locale di Progetto
• Principali mansioni e responsabilità	Organizzazione e Coordinamento dei Volontari in Servizio Civile, lezioni frontali circa l'importanza del Servizio Civile, cenni nozionistici sul concetto di cittadinanza attiva, educazione alla legalità e la storia del Servizio Civile in Italia, tutela dei minori, violenza contro le donne, pari opportunità e immigrazione.
• Date (da – a)	Dal 21/10/2006
• Nome e indirizzo del datore di lavoro	Ufficio Nazionale del Servizio Civile
• Tipo di azienda o settore	Associazione di assistenza e accoglienza "Genoveffa De Troia"
• Tipo di impiego	Volontaria in servizio civile Nazionale
• Principali mansioni e responsabilità	Cura di pratiche amministrative e burocratiche, cura di pratiche legali, riguardanti ragazzi coinvolti in attività criminose, donne in condizioni di disagio e detenute madri, immigrati e cittadinanza, lavoro minorile, tratta di esseri umani, parità di trattamento. Elaborazione e redazione di progetti per la partecipazione a bandi pubblici finalizzati all'ottenimento di finanziamenti, risultando tra i vincitori. In particolare vincitrice di un progetto dal titolo "Dalla Prevenzione alla Sanzione", finanziato dal Ce.Se.Vo.Ca, per lo svolgimento di un corso di formazione per adulti sull'emergenza criminalità giovanile e bullismo, strumenti di prevenzione e sanzione. Redazione del progetto "Working: l'uomo cambia con il lavoro", rivolto alla risocializzazione di ex-detenuti e detenute, attraverso il lavoro presso strutture inserite in contesti ambientali idonei al loro recupero. Il progetto avente sede nell'agro di Vieste, punta al recupero di detenuti ed ex detenuti, alla valorizzazione dell'ambiente come fattore di riqualificazione sociale, ed è attualmente sotto esame di una commissione di valutazione istituita dalla Cassa delle Ammende. Sostegno Scolastico ragazzi a rischio, corsi di cittadinanza attiva ed educazione alla legalità.
• Date (da – a)	Da Novembre 2003
• Nome e indirizzo del datore di lavoro	Università degli Studi di Foggia
• Tipo di azienda o settore	Università
• Tipo di impiego	Cultrice della materia in Diritto Privato Comparato e Diritto Dell'America Latina presso la Cattedra di Sistemi Giuridici Comparati dell'Università degli Studi di Foggia, Docente Prof. A. Calderale.
• Principali mansioni e responsabilità	Attività didattica con lezioni frontali e tutorati. Oggetto di studio è la comparazione giuridica tra vari istituti in particolare le garanzia bancarie Americane sulla cui analisi è stata improntata la Tesi di Laurea dal Titolo " Il project financing come finanziamento delle opere pubbliche e le stand – by letters of credit", vincitrice di un premio di laurea del valore di €. 5.000,00, bandito dalla Cassa Edile di Capitanata.
• Date (da – a)	Da novembre 2003: iscrizione all' Albo dei praticanti avvocati per lo svolgimento della pratica forense.
• Nome e indirizzo del datore di lavoro	Studio legale, Avv. Giuseppe Spada e Walter Iannelli, viale Ofanto n. 301, 71100 Foggia
• Tipo di azienda o settore	Studio legale associato civile-penale
• Tipo di impiego	Pratica forense
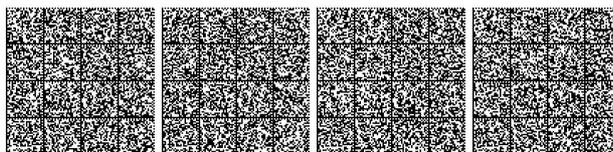
• Principali mansioni e responsabilità	Cura personale di pratiche legali con svolgimento di atti e trattazione davanti ai Tribunali.
• Date (da – a)	2003
• Nome e indirizzo del datore di lavoro	Comune di Foggia – Ufficio legale contratti e appalti pubblici
• Tipo di azienda o settore	Pubblica Amministrazione
• Tipo di impiego	Stagista
• Principali mansioni e responsabilità	Studio di pratiche legali inerenti il contenzioso di un ente locale Partecipazione a gare per l'aggiudicazione di appalti pubblici.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a)	31/03/09
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione	Conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca in "Uomo e Ambiente"
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio	Legislazione ambientale, elementi di comparazione giuridica.
• Qualifica conseguita	Dottore di Ricerca
• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)	
• Date (da – a)	Dal 12/12/08
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione	Provincia di Foggia
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio	Progettazione
• Qualifica conseguita	Iscrizione elenco di esperti in pianificazione, progettazione e gestione economico-finanziaria di attività di interventi territoriali.
• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)	
• Date (da – a)	5/11/2007
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione	Corte di Appello di Bari
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio	Diritto Processuale civile, Diritto Costituzionale, Diritto Ecclesiastico, Diritto dell'Unione europea, Diritto Internazionale privato
• Qualifica conseguita	Avvocato - Abilitazione all'esercizio della professione forense
• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)	
• Date (da – a)	2003-2005
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione	Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali di Lucera - Università degli Studi di Foggia
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio	Materie oggetto di studio comprendenti l' area giuridico – economica, redazione di pareri ed atti utili allo svolgimento dell'attività forense
• Qualifica conseguita	Specializzata in Professioni Legali con il conseguimento del Diploma di Specializzazione, con votazione 60/70.
• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)	
• Date (da – a)	1997-2003
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione	Università degli Studi di Foggia

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio	Materie giuridico - economiche con indirizzo in giurista di impresa e del lavoro, svolgimento di una Tesi di Laurea sulle Garanzie Bancarie dal Titolo: "Il project financing e le standby letters of credit", vincitrice di un premio di laurea bandito dalla Cassa Edile di Capitanata
• Qualifica conseguita	Laurea in Giurisprudenza con votazione 110/110 con lode.
• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)	
• Date (da – a)	1991-1996
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione	Liceo scientifico "G. Marconi" di Foggia
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio	Attitudine verso tutte le materie oggetto di studio
• Qualifica conseguita	Maturità scientifica con votazione
• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)	

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non necessariamente riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA	**ITALIANO**
ALTRE LINGUA	
	INGLESE
• Capacità di lettura	ottimo
• Capacità di scrittura	ottimo
• Capacità di espressione orale	ottimo
CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI *Vivere e lavorare con altre persone, in ambiente multiculturale, occupando posti in cui la comunicazione è importante e in situazioni in cui è essenziale lavorare in squadra (ad es. cultura e sport), ecc.*	Spiccata idoneità all'attività di formazione, tutorato, insegnamento, ricerca e studio di varie problematiche, sviluppata in qualità di Dottoranda e Cultrice della materia presso l'Università degli studi di Foggia. Ottima capacità di lavorare in team, attitudine all'organizzazione di un gruppo. Naturale propensione all'ascolto di varie problematiche sociali affinata con lo svolgimento del servizio civile presso associazione di volontariato a stretto contatto con il mondo degli emarginati e degli immigrati.
CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE *Ad es. coordinamento e amministrazione di persone, progetti, bilanci; sul posto di lavoro, in attività di volontariato (ad es. cultura e sport), a casa, ecc.*	Capacità di coordinamento e di risoluzione di problematiche nell'ambiente di lavoro, mantenendo risolutezza e fermezza nelle azioni. Sensibilità nei confronti del prossimo senza pregiudizio alcuno, capacità di valutazione delle esigenze altrui affinata anche grazie all'esperienza di volontariato presso il centro di assistenza per bambini celebrolesi (ABC), e l'associazione di Accoglienza e Assistenza "Genoveffa De Troia".
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE *Con computer, attrezzature specifiche, macchinari, ecc.*	IN POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE ECDL (PATENTE EUROPEA)
CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE *Musica, scrittura, disegno ecc.*	VIVACITÀ INTELLETTUALE, CAPACITÀ DI ELABORAZIONE DI TESTI DI APPROFONDITO CONTENUTO.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

COMPETENZE NON PRECEDENTEMENTE INDICATE.

Partecipazione al Progetto “Guida al Verde Urbano”, in collaborazione con il Comune di Foggia, L’Azienda speciale A.M.I.C.A. e la Scuola Media Statale G.Bovio, in cui è stato realizzato un volume che racchiude il censimento arboreo della Città di Foggia, disponibile sul sito internet www.guidalverdeurbano.it, di cui è in corso un aggiornamento ricco di contributi.

In possesso dell’attestato di frequenza di uno stage in Diritto ambientale dal titolo “Educazione e Ambiente” riservato ai Dottorandi di ricerca in “Uomo e Ambiente” dell’ Università degli studi di Foggia, organizzato dal Parco Nazionale del Gargano e dall’Università di Foggia. Foresta Umbra, Caserma dell’Aeronautica Militare di Jacotenente, 26 – 30 Giugno 2006;

In possesso dell’attestato di partecipazione al corso do aggiornamento “La Riforma del Processo Civile” organizzato dall’Ordine degli avvocati di Foggia e Lucera. Foggia, Maggio – Giugno 2006;

In possesso dell’attestato di frequenza del ciclo di seminari dal titolo “ Governance Ambientale per il Comune di Foggia” svoltosi nell’ambito del progetto “Analisi dei consumi energetici e piani di illuminazione a più basso impatto ambientale per il Comune di Foggia”, organizzato da Comune di Foggia , Assessorato all’Ambiente AFORIS e AmbienteItalia. Foggia 7 – 16 Maggio 2007;

In possesso dell’attestato di frequenza del Seminario “Il Green Public Procurement (Acquisti Verdi nella Pubblica Amministrazione): prospettive in Puglia. Foggia 15 Maggio 2007;

In possesso dell’attestato di frequenza del convegno “Turismo Sostenibile come fattore di competitività” organizzato dall’Università degli Studi di Foggia in collaborazione con Legambiente e con il patrocinio con Provincia di Foggia, Assessorato al Turismo, Comune di Monte Sant’Angelo, Comunità Montana del Gargano. Museo Tancredi – Monte Sant’Angelo (FG), 19 Maggio 2007;

Partecipazione alla giornata di studio – Spreco + Eco “Vademecum per la riduzione della produzione e della pericolosità dei Rifiuti”. Sala Consiliare, Palazzo della Provincia, Foggia, 5 Luglio 2007;

Partecipazione al Corso Jean Monnet “Le Merci, La Legislazione e il Mercato nei Paesi dell’ Unione Europea tenutosi nell’ a. a. 2006 – 2007 Presso l’ Università degli Studi di Bari;

In possesso dell’attestato di frequenza dei seminari formativi “Progettazione Sociale” e “ Attività di Foudraising”, organizzati dal C.S.V. Daunia. Troia 16 – 17 Novembre 2006;

In possesso dell’attestato di partecipazione alla IV Giornata di Studio sulla “Responsabilità Sociale dell’ Impresa” organizzato dall’Università degli Studi di Foggia (Centro Studi Terzo Settore) in collaborazione con il Ce.Se.Vo.Ca. Foggia 23 Marzo 2007;

In possesso dell’attestato di partecipazione al Workshop tematico “La valutazione nel 7° Programma Quadro: come si valuta un progetto e come si diventa valutatori”, ARTI c/o Tecnopolis , Valenzano (Bari), 19 Novembre 2007.

In possesso dell’attestato di partecipazione al convegno dibattito sul tema “La Costituzione Italiana sessant’anni dopo”, organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Foggia e dall’Università degli Studi di Foggia, Foggia 12/02/2009.

In possesso dell’attestato di partecipazione all’evento formativo sul tema “La Tutela del Minore: Aspetti di Diritto Sostanziale e Processuale”, organizzato dall’ Unione Giuristi Cattolici Italiani e dall’Ordine degli Avvocati di Foggia, Foggia 09/05/2009.

In possesso dell’attestato di partecipazione all’evento formativo sul tema “ Responsabilità civile dell’Avvocato e l’art. 17 del Codice Deontologico” organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Foggia, Foggia 11/12/09;

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE *Competenze non precedentemente indicate.*	In possesso dell'attestato di partecipazione all'evento formativo sul tema "E-Commerce in Capitanata: aspetti giuridici", organizzato da Legalmente Daunia, Foggia 29/01/2010; In possesso dell'attestato di partecipazione all'evento formativo sul tema "Danno da insidia stradale", organizzato da ALC, Foggia 23/10/2010; In possesso dell'attestato di partecipazione all'evento formativo sul tema " Stabilimento dell'avvocato italiano negli altri Stati Europei, aspetti deontologici, Organizzato dall'AIGA, Foggia 5/11/20101 In possesso dell'attestato di partecipazione all'evento formativo sul tema "La deflazione del carico giudiziale civile tra riforme recenti e in via di attuazione", organizzato dall'AIGA, Foggia 4-11-12 /03/2011; In possesso dell'attestato di partecipazione all'evento formativo sul tema "La remunerazione dell'attività difensiva. Il patrocinio a spese dello Stato", organizzato dall'AIGA, Foggia 28/04/2011.
PATENTE O PATENTI	B
ULTERIORI INFORMAZIONI	Disposta a valutare trasferimenti sul territorio nazionale

Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/03

Avv. Marsia Cusenza

12A00533
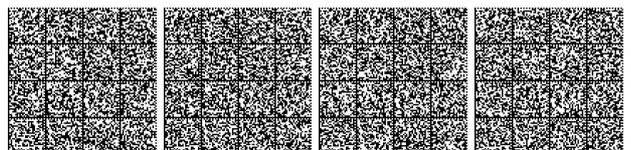
DECRETO 28 dicembre 2011.

Nomina della consigliera di parità supplente della regione Toscana.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 12, comma 3, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, che prevede la nomina dei consiglieri di parità, su designazione delle regioni e delle province, sentite le commissioni rispettivamente regionali e provinciali tripartite di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

Visto l'art. 13, comma 1, del succitato decreto che prevede che «Le consigliere e i consiglieri di parità devono possedere i requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normative sulla parità e pari opportunità, nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione»;

Visto il decreto del presidente della Giunta regionale n. 180 del 3 novembre 2011, con cui si designa l'avv. Marica Bruni quale consigliera di parità supplente della regione Toscana;

Visto il *curriculum vitae* dell'avv. Marica Bruni, allegato al presente decreto e di cui costituisce parte integrante;

Considerato che la predetta designazione risulta conforme ai requisiti stabiliti dal succitato decreto legislativo n. 198/2006 e che risulta acquisito il parere della commissione regionale permanente tripartita;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla nomina della consigliera di parità supplente della regione Toscana;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2011, recante la delega in materia di pari opportunità al Ministro del lavoro e delle politiche sociali prof.ssa Elsa Fornero, trasmesso all'Ufficio del bilancio e per il riscontro della regolarità amministrativo-contabile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota del 19 dicembre 2011;

Decreta:

L'avv. Marica Bruni è nominata consigliera di parità supplente della regione Toscana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 2011

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali con delega alle pari opportunità: FORNERO

ALLEGATO

Curriculum vitae di Marica Bruni

Laureata il 14 luglio 1987 presso la facoltà di giurisprudenza, Università degli studi di Firenze, con una tesi di diritto tributario dal titolo «Le sopravvenienze attive e passive nel reddito d'impresa», relatore prof. Pasquale Russo (voto di laurea 110/110).

Iscritta dal 22 novembre 1991 all'albo degli avvocati del Foro di Pistoia.

Nominata con decreto del Ministro della giustizia del 29 novembre 2007 componente supplente della III sottocommissione d'esame di avvocato, indetto per l'anno 2007, presso la Corte d'appello di Firenze ed ha svolto con continuità l'incarico fino al marzo 2009 come ogni componente effettivo della sottocommissione.

Iscritta dal 27 giugno 2008 nell'albo speciale per l'esercizio della professione forense avanti le magistrature superiori.

Nominata vice pretore onorario presso la Pretura circondariale di Pistoia per gli anni 1995, 1996 e 1997. Ha svolto funzioni giudice tutelare, di giudice delle esecuzioni mobiliari, si è occupata dei procedimenti possessori, delle indagini amministrative per gli infortuni sul lavoro; è stata più volte applicata a comporre il collegio civile del Tribunale di Pistoia in materia di diritto di famiglia, diritto del lavoro e diritto agrario.

Ha sempre svolto attività professionale prevalentemente nel settore del diritto del lavoro, diritto di famiglia, diritto civile.

Effettua consulenza e assistenza legale per la CGIL di Pistoia e regionale.

Nominata con decreto del Ministro del lavoro e della presidenza sociale, di concerto con il Ministro per le pari opportunità, del 4 giugno 2001 (*Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 157 del 9 luglio 2001) consigliera di parità effettiva della provincia di Pistoia ed ha svolto con continuità tale funzione.

Nell'anno 2004 è stata indicata quale Head of Project della provincia di Pistoia di Earlall per il «Progetto TAGS», finanziato dalla Commissione europea, avente l'obiettivo di studiare gli stereotipi di genere nel lavoro, nella pubblicità e nella scuola. Soggetti partecipanti: il Governo Basco, il distretto di Vidin - Bulgaria, la regione Toscana, la consigliera regionale della Toscana, la provincia di Pistoia e la provincia di Arezzo, PIN srl di Prato.

Per l'attività compiuta nel corso del primo mandato di consigliera di parità della provincia di Pistoia ha realizzato la pubblicazione «Quattro anni di parità - 2001-2005» (allegato 1) di cui, fra l'altro, è stata inviata copia a tutta le rete delle consigliere ed alle autorità locali.

All'interno dell'indicata pubblicazione anche il progetto realizzato nel corso del 2003 relativo alla ricerca effettuata nell'ambito della provincia di Pistoia sul tema della maternità e le problematiche ad essa connesse, da punto di vista del lavoro e del diritto antidiscriminatorio. Un estratto dei risultati della ricerca è stato recepito integralmente nella pubblicazione «Maternità, lavoro, discriminazioni» a cura dell'ISFOL per l'ufficio della consigliera nazionale di parità, pubblicato nel 2006.

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le pari opportunità, del 30 dicembre 2005 è stata confermata consigliera di parità effettiva della provincia di Pistoia, per un ulteriore mandato di quattro anni, ed ha svolto e svolge con continuità tale funzione. Nel corso del mandato è stato, fra l'altro, siglato:

in data 17 aprile 2008 un protocollo di intesa con il tribunale di Pistoia, il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Pistoia ed il comitato pari opportunità dell'Ordine degli avvocati di Pistoia per la promozione di «strategie condivise» finalizzate alla diffusione dei principi di pari opportunità ed alla rimozione di ogni comportamento discriminatorio per ragioni di sesso nell'esercizio della professione forense;

in data 25 settembre 2008 un protocollo di intesa con il comune di Pistoia, della durata di tre anni, per la promozione dei principi di pari opportunità e del diritto antidiscriminatorio;

in data 19 febbraio 2009 un protocollo di intesa con il comune di Quarrata (Pistoia), della durata di tre anni, per la promozione di una cultura di genere e l'adozione di modelli organizzativi rispettosi della diversità.

Ha pubblicato nell'anno 2009 come consigliera di parità il volume «La storia delle donne attraverso il loro lavoro» (allegato 2), con il patrocinio della regione Toscana e della provincia di Pistoia.

Nel corso 2010 ha completato il progetto, pubblicato sulla pagina web della consigliera di parità (http://www.provincia.pistoia.it/CONSIGLIEREPARITA/INIZIATIVE/BREDA/Breda.htm), dal titolo «Una storia locale - ovvero sulle difficoltà di essere donne e operaie metalmeccaniche». Il progetto comprende un'indagine storica delle ragioni delle difficoltà d'accesso per le donne alla professione di operaia metalmeccanica in una delle più grosse realtà imprenditoriali di Pistoia e provincia; si completa con la rielaborazione di un questionario, somministrato ai/alle dipendenti AnsaldoBreda S.p.a., curato dell'ufficio statistica della provincia di Pistoia. Soggetti coinvolti: RSU AnsaldoBreda e commissione interna pari opportunità della RSU.

Ha collaborato come coautrice, occupandosi del tema delle «Azioni Positive» nella pubblicazione «Il Codice delle Pari Opportunità» a cura di Giuseppe De Marzo, pubblicato da Giuffrè Editore, 2007.

Ha svolto docenze e partecipato come relatrice a convegni sul tema del lavoro e del diritto antidiscriminatorio di genere tra cui:

nel 2004:

docente nell'ambito del «Progetto salute donna» dell'Azienda USL 3 di Pistoia sul tema di ampio raggio della parità di genere;

relatrice al Convegno di studi del 19 marzo 2004 organizzato dalla sezione lavoro del tribunale di Firenze con l'adesione della consigliera regionale della Toscana, la regione Toscana, l'Università di Firenze, con intervento dal titolo «Azioni positive per la conciliazione»;

organizzatrice e relatrice quale consigliera di parità di Convegno a Pistoia avente ad oggetto il tema «Pari opportunità - molestie sui luoghi di lavoro»;

nel 2005:

organizzatrice e relatrice quale consigliera di parità di Convegno a Pistoia avente ad oggetto il tema «Pari opportunità sul lavoro - maternità e congedi parentali»;

nel 2006:

relatrice al Convegno «Donne e avvocatura: pari opportunità e rappresentanza», organizzato in data 4 aprile 2006 dal consiglio dell'Ordine degli avvocati di Pistoia;

nel 2008:

organizzatrice e relatrice al convegno «Tutelare e tutelarsi: i percorsi del diritto antidiscriminatorio», in collaborazione con il comitato pari opportunità dell'Ordine degli avvocati di Pistoia, con il patrocinio del consiglio dell'Ordine degli avvocati di Pistoia, in attuazione del protocollo di intesa sottoscritto con il consiglio dell'Ordine degli avvocati di Pistoia e con il tribunale di Pistoia;

relatrice, in data 5 dicembre 2008 al seminario di formazione «Formez - Progetto donne e scienza» tenutosi presso il Liceo classico Forteguerri di Pistoia, con intervento sul tema «Aspetti giuridici delle problematiche di genere»;

nel 2009:

relatrice, in data 7 novembre 2009 alla tavola rotonda «Parti sociali e rappresentanza femminile» svoltasi nell'ambito del corso «Donne, politica e istituzioni» organizzato dal comitato pari opportunità dell'Università degli studi di Firenze - facoltà di scienze politiche;

docente nell'ambito di corsi di formazione sul tema delle pari opportunità e del diritto antidiscriminatorio per i dipendenti ed aperti alla cittadinanza organizzati dal comune di Quarrata;

nel 2010:

partecipazione in qualità di consigliera di parità della provincia di Pistoia al Convegno del 25 marzo 2010 «Oltre il silenzio - Vivere senza violenza: riflessioni e percorsi di libertà della donna», organizzato dalla provincia di Pistoia, dal comune di Pistoia e dalla commissione pari opportunità della provincia di Pistoia;

docente in data 10 giugno 2010 per il Ce.s.di. Centro studi discriminazioni di Pisa - all'interno del modulo «Le discriminazioni vietate dall'ordinamento (genere, razza e origine etnica, orientamento sessuale, religione, convinzioni personali, disabilità, età); il concetto di discriminazione diretta e indiretta - casi concreti e Focus group»;

relatrice al Convegno «Le discriminazioni di genere: profili sostanziali e processuali» del 18 giugno 2010 organizzato dalla commissione pari opportunità del Consiglio nazionale forense, dall'Ordine degli avvocati di Lucca e dalla commissione pari opportunità dell'Ordine degli avvocati di Lucca, con un intervento dal titolo «Profili sostanziali: la nozione di discriminazione, le discriminazioni dirette, indirette, collettive e le molestie»;

nel 2011:

ha patrocinato e partecipato al seminario di studi organizzato a Pistoia in data 4 marzo 2011 dalla commissione pari opportunità dell'Associazione nazionale magistrati «Pari opportunità — quali opportunità — parità effettiva o battaglie di retroguardia?»;

ha partecipato come relatrice al Convegno di studi organizzato a Lucca in data 11 aprile 2011 dal consiglio dell'Ordine degli avvocati di Lucca e dalla commissione pari opportunità del consiglio dell'Ordine degli avvocati di Lucca sul tema «Donne e lavori - Le tappe di un percorso»;

effettua consulenza in materia di diritto del lavoro alla consigliera regionale di parità, dott.ssa Wanda Pezzi;

ha ricevuto, in occasione dell'8 marzo 2009 dal Gruppo donne impresa confartigianato di Pistoia il riconoscimento de la «Spiga di grano» assieme anche alla presidente del tribunale di Pistoia, dott.ssa Carla Carnesecchi, ed al pubblico ministero c/o il tribunale di Pistoia, dott.ssa Ornella Galeotti;

insignita in data 2 giugno 2009 dal Presidente della Repubblica italiana dell'onorificenza di cavaliere dell'Ordine al merito della Repubblica italiana.

12A00534

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 19 dicembre 2011.

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa «C.T.M.M. Società cooperativa», in Gallarate.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del D.lgs. 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* c.c.;

Visto il verbale di accertamento datato 29 marzo 2011 redatto da un revisore del Ministero dello sviluppo economico confronti della società cooperativa "C.T. M.M. Società cooperativa", con sede in Gallarate (VA);

Viste le irregolarità riscontrate in sede ispettiva relative alla mancata modifica dello statuto risultato carente nell'indicazione dello scopo mutualistico, alla mancata redazione del regolamento di cui alla legge 142/01, alla mancata sottoscrizione di alcuni verbali;

Considerato che il Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, nella seduta del 28 settembre 2011 ha espresso parere favorevole per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545-*sexiesdecies* c.c.;

Considerato che la Cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli artt. 7 e 8 legge 241/90, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Ritenuto che stante la particolare situazione dell'Ente ed a tutela dell'interesse dei soci, sia opportuno procedere al commissariamento della cooperativa in questione per sanare le irregolarità riscontrate nel suindicato verbale;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati gli amministratori ed i sindaci - della Soc. Coop.va "C.T.M.M. SOCIETÀ COOPERATIVA", sede in Gallarate (VA) - Codice fiscale n. 02334030026 - costituita in data 22 ottobre 2007.

Art. 2.

L'Avv. Carmelo Elio Costanza nato a Palermo il 22 settembre 1949 con studio in Palermo a via Terrasanta, 24 è nominato per un periodo di dodici mesi dalla data del presente decreto Commissario Governativo della suddetta cooperativa.
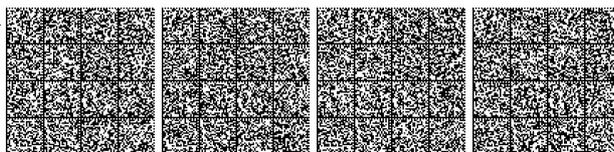
Art. 3.

Al nominato Commissario Governativo sono conferiti i poteri e le funzioni statutariamente attribuite al Consiglio di Amministrazione; lo stesso commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'Ente, avendo cura in particolare di modificare lo statuto sociale, di redigere il regolamento di cui alla legge 142/01, di verificare la regolare compilazione dei libri sociali.

Art. 4.

Il compenso spettante al Commissario Governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, verrà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 2011

Il direttore generale: ESPOSITO

12A00474

DECRETO 29 dicembre 2011.

Semplificazione per le attività di vendita di gas naturale e di biogas ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come modificato dal decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93;

Visto quanto stabilito all'art. 17 e all'art. 18 dello stesso decreto legislativo in materia di autorizzazione alla vendita di gas naturale, come modificato dal decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 24 giugno 2002, relativo ai criteri di rilascio dell'autorizzazione alla vendita ai clienti finali di gas naturale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 agosto 2002, n. 203, come modificato dal decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93;

Vista la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 relativa a norme comuni per il mercato del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE;

Visto il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, relativo all'attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE, relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 148 del 28 giugno 2011;

Visto quanto stabilito all'art. 30 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, in materia di semplificazione per le attività di vendita di gas naturale e di biogas;

Ritenuto opportuno stabilire e pubblicare, ai sensi dell'art. 30 dello stesso decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, i criteri obiettivi e non discriminatori in base ai quali avviene l'iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale, compreso il gas naturale liquefatto, il biogas e il gas derivante dalla biomassa o altri tipi di gas, nella misura in cui i suddetti gas possono essere immessi e trasportati nel sistema del gas naturale senza porre problemi di ordine tecnico o di sicurezza, sull'intero territorio nazionale, in particolare a tutela dei clienti finali con consumi annui inferiori a 50.000 metri cubi di gas;

Decreta:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce i criteri in base ai quali, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e dell'art. 30 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, il Ministero dello sviluppo economico, di seguito «Ministero», si pronuncia in merito alle domande di inserimento nell'elenco delle imprese del gas abilitate alla vendita di gas naturale, compreso il gas naturale liquefatto, il biogas e il gas derivante dalla biomassa o altri tipi di gas, nella misura in cui i suddetti gas possono essere immessi e trasportati nel sistema del gas naturale senza porre problemi di ordine tecnico o di sicurezza, ai clienti finali connessi a reti di distribuzione, a reti regionali di trasporto, alla rete nazionale dei gasdotti o a reti alimentate da serbatoi di GNL, sull'intero territorio nazionale.

2. L'inserimento nell'elenco dei soggetti abilitati avviene qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) disponibilità di un servizio di modulazione adeguato alle necessità delle forniture, comprensivo delle relative capacità di stoccaggio, ubicate nel territorio nazionale, in base ai criteri di cui all'art. 18 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;

b) dimostrazione della disponibilità di fornitura di gas naturale;

c) adeguatezza delle capacità tecniche e finanziarie dell'impresa richiedente.

3. Nel caso di consorzi di clienti finali che si approvvigionano di gas per l'esclusivo utilizzo dei propri consorziati non è richiesto l'inserimento del consorzio nell'elenco sopra citato.

4. Nel caso di reti di distribuzione alimentate da serbatoi di GNL che servono reti locali di distribuzione non collegate né direttamente né indirettamente alla rete nazionale dei gasdotti, il soggetto che gestisce l'attività di distribuzione è autorizzato a svolgere temporaneamente l'attività di vendita di gas naturale, in quanto tali reti non fanno parte del sistema del gas naturale.
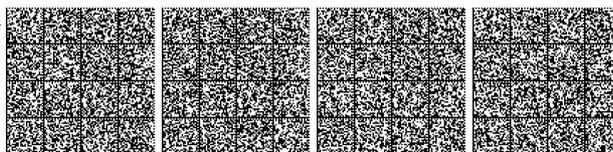
Art. 2.

Modalità di presentazione della domanda

1. Le domande di inserimento nell'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di gas a clienti finali di cui all'art. 1, sono presentate al Ministero, direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche almeno tre mesi prima dell'inizio delle attività di vendita e le imprese sono inserite in detto elenco salvo che il Ministero esprima un motivato diniego entro lo stesso periodo. Nel caso il Ministero richieda integrazioni o chiarimenti, il termine di tre mesi sopra citato si intende sospeso sino alla ricezione dei dati o delle informazioni integrative richieste. La richiesta e la relativa documentazione allegata, devono essere inviate esclusivamente per via informatica all'indirizzo venditagas@sviluppoeconomico.gov.it e, per conoscenza, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, di seguito «Autorità» all'indirizzo mercati@autorita.energia.it

2. Le domande di inserimento nell'elenco devono pervenire al Ministero complete delle seguenti informazioni:

a) dati rilevanti relativi alla disponibilità di un servizio di modulazione adeguato e alle relative modalità;

b) dati rilevanti del contratto di acquisto di gas naturale, quali le quantità massime annuali, espresse in metri cubi e in GigaJoule, nonché quelle mensili, le punte giornaliere, la durata e le possibili estensioni in esso previste;

c) numero di clienti che si prevede di approvvigionare e quantità di gas che si prevede di vendere nel corso del primo anno di attività, a partire dalla data di inserimento nell'elenco dei soggetti abilitati;

d) obblighi in ogni modo connessi al contratto di acquisto di gas naturale e alla sua esecuzione, rilevanti ai tini della sicurezza delle forniture ai clienti finali.

3. Alla domanda deve essere allegata la documentazione, in formato pdf, di cui agli articoli seguenti, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa richiedente, il modulo riportato in allegato 1, compilato in ogni sua parte, nonché il modulo, opportunamente compilato in formato Excel, riportato in allegato 2, entrambi disponibili sul sito internet del Ministero.

Art. 3.

Capacità tecniche e finanziarie

1. Per quanto riguarda la capacità tecnica, l'impresa richiedente deve fornire copia, in formato pdf, del certificato camerale, se avente sede in Italia e, nel caso di impresa avente sede all'estero, dello Statuto e dell'atto costitutivo in traduzione giurata, nonché indicazione specifica dei legali rappresentanti e delle relative deleghe. Dall'oggetto sociale deve risultare che le attività dell'impresa richiedente comprendono quella di vendita di gas naturale. Inoltre deve essere fornita la struttura organizzativa dell'impresa richiedente, l'elenco delle competenze disponibili anche in termini di risorse umane e l'elenco delle attività svolte negli ultimi tre anni. Nel caso di società di più recente costituzione, devono essere forniti eventuali elementi relativi alla struttura societaria controllante o del gruppo societario di appartenenza.

2. Per quanto riguarda le capacità finanziarie, deve essere presentata copia, in formato pdf, dei bilanci degli ultimi tre anni dai quali risulti l'effettiva capacità di condurre l'iniziativa e in particolare di poter finanziare l'acquisto previsto di gas naturale per un periodo minimo di tre mesi. In caso contrario, dovranno essere fornite opportune analoghe garanzie a mezzo di impegni formali assunti da altre società controllanti o collegate con la impresa richiedente o mediante dichiarazione di affidabilità da parte di una primaria banca.

Art. 4.

Separazione dell'impresa di vendita

1. L'impresa richiedente deve fornire una dichiarazione circa il rispetto delle disposizioni in materia di effettiva separazione dalle attività non compatibili con quelle di vendita, ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo n. 164 del 2000, come modificato dal decreto legislativo n. 93 del 2011.

Art. 5.

Disponibilità di gas naturale e di capacità di modulazione

1. L'impresa richiedente deve fornire una dichiarazione che attesti la disponibilità di gas naturale, per quanto riguarda la quota relativa alle forniture a clienti vulnerabili di cui all'art. 22, comma 2, del decreto legislativo n. 164 del 2000, come modificato dal decreto legislativo n. 93 del 2011, specificando i dati di disponibilità e dell'impresa dalla quale viene acquistato il gas e se si tratta di un produttore nazionale, di un grossista o di un importatore.

2. L'impresa richiedente deve fornire una dichiarazione comprovante l'effettiva garanzia di poter disporre delle capacità di modulazione di cui all'art. 18 del decreto legislativo n. 164 del 2000, specificando l'utilizzo di una o più delle seguenti modalità:

a) ricorso a servizio di stoccaggio, indicando i dati rilevanti del contratto o degli accordi intercorsi con le imprese titolari di concessioni di stoccaggio nel territorio nazionale;

b) ricorso a una fornitura che includa in tutto o in parte il servizio di modulazione, specificando gli elementi in tal senso rilevanti del contratto di acquisto;

c) ricorso ad altre possibilità di modulazione, con la loro indicazione.

3. Nel caso l'impresa richiedente dichiari che, non disponendo in tutto o in parte di capacità di modulazione sufficienti in relazione ai consumi dei clienti per i quali richiede l'inserimento nell'elenco dei soggetti abilitati, intende avvalersi della possibilità di nuovi conferimenti delle capacità di stoccaggio o del trasferimento delle capacità di modulazione attribuite ad altre imprese a seguito dell'acquisizione dei relativi clienti, di cui all'art. 11 della deliberazione n. 119 del 21 giugno 2005 dell'Autorità,

l'inserimento nell'elenco è effettuato subordinatamente al successivo invio degli elementi rilevanti dei contratti o dei conferimenti relativi all'ottenimento di dette capacità di modulazione.

Art. 6.

Obblighi dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale a clienti finali

1. I soggetti abilitati alla vendita di gas naturale a clienti finali sono tenuti a:

a) rispettare gli obblighi di cui all'art. 18, commi 2, 3, 4 e 6 del decreto legislativo n. 164 del 2000, come modificato dal decreto legislativo n. 93 del 2011;

b) rispettare i provvedimenti emanati dall'Autorità in materia di vendita di gas naturale e in particolare quelli relativi alla qualità del servizio e alla sua commercializzazione;

c) verificare l'affidabilità dell'approvvigionamento, da parte del produttore, del grossista o dell'importatore, presso il quale intende acquistare il gas, fornendone la relativa dimostrazione al Ministero, qualora richiesto;

d) assicurarsi della disponibilità di capacità di trasporto e di distribuzione sufficienti in relazione ai volumi di gas che intende vendere, fornendone la relativa dimostrazione al Ministero, qualora richiesto;

e) trasmettere al Ministero i dati mensili relativi alle attività di vendita di cui al questionario sul gas naturale, disponibile presso il sito Internet dello stesso Ministero;

f) trasmettere all'Autorità, ai fini della relativa pubblicazione, in forma aggregata entro 45 giorni dal termine di ogni trimestre, l'elenco dei prezzi medi di vendita del gas, applicati in ciascun mese del trimestre precedente, secondo le tipologie e le modalità prevista dall'art. 19 del testo unico integrato vendita gas, di cui alla deliberazione dell'Autorità del 28 maggio 2009, ARG/gas 69/09 e relative modifiche;

g) comunicare entro trenta giorni al Ministero ogni intervenuta variazione rilevante degli elementi forniti all'atto della richiesta di autorizzazione, quali la variazione del numero di clienti servito o del volume del gas venduto, se essa supera il 50% del valore precedentemente comunicato, del fornitore di gas naturale o delle modalità di approvvigionamento delle capacità di stoccaggio di modulazione e i relativi elementi di cui agli articoli 4 e 5. In questi casi il Ministero può richiedere, in tutto o in parte, l'aggiornamento della documentazione di cui agli articoli 3, 4 e 5. In caso di inosservanza il Ministero trasmette gli atti all'Autorità per l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 45 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93.

2. In osservanza a quanto stabilito all'art. 8, comma 1, del regolamento n. 994/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, le imprese del gas sono tenute a garantire ai clienti vulnerabili l'approvvigionamento del gas nei seguenti casi:

a) temperature estreme per un periodo di picco di sette giorni che si osservano con una probabilità statistica una volta ogni vent'anni;

b) qualsiasi periodo di almeno trenta giorni di domanda di gas eccezionalmente elevata che si osserva con una probabilità statistica una volta ogni vent'anni;

c) almeno trenta giorni in caso di interruzione dell'importazione di gas attraverso la maggiore infrastruttura di approvvigionamento, in condizioni invernali medie.

Art. 7.

Disposizioni finali

1. Le imprese del gas che alla data del 31 dicembre 2011 risultano autorizzate alla vendita di gas naturale a clienti finali sono inserite direttamente nell'elenco di cui all'art. 1.

2. L'inserimento nell'elenco dei soggetti abilitati alla vendita può essere annullato in caso di accertamento di dati difformi da quelli comunicati, di violazione degli obblighi stabiliti nei decreti legislativi 23 maggio 2000, n. 164, e 1° giugno 2011, n. 93, nonché nel presente decreto, o qualora il richiedente non comunichi, entro tre mesi dalla data di inserimento, l'avvenuto perfezionamento, ove non già effettuato all'atto della presentazione della domanda, dei contratti relativi alla fornitura di gas e alla disponibilità delle capacità di trasporto, di distribuzione e di stoccaggio di modulazione previste, salvo giustificate motivazioni tempestivamente comunicate al Ministero.

3. La cancellazione dall'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale costituisce valido e sufficiente motivo di diniego, per un periodo di due anni, di nuove richieste di inserimento nello stesso elenco alla stessa impresa e a società controllate, controllanti o controllate da una medesima controllante.

4. Le imprese sono cancellate dall'elenco in caso di interruzione dell'attività di vendita per un periodo superiore a 12 mesi.

5. In caso una impresa eserciti l'attività di vendita di gas a clienti finali senza essere inserita nell'elenco dei soggetti abilitati, si applicano le sanzioni di cui all'art. 45 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93.

Il presente decreto, avente natura provvedimentale, è destinato alle imprese del sistema del gas naturale che esercitano la vendita ai clienti finali.

Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia e nel sito internet del Ministero, ed entra in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 2011

Il Ministro: PASSERA

ALLEGATO 1

denominazione società richiedente:	
capitale sociale (1)	
indirizzo (2)	
partita IVA	
data costituzione società (3)	
numero telefonico	
numero telefax	
e-mail	
persona da contattare (4)	
numero di clienti che si prevede di servire nell'anno .... (5)	
volume di gas che si prevede di vendere a clienti finali nell'anno .... (6)	
Dati relativi al proprio fornitore del gas naturale	
Denominazione	
Indirizzo	
produttore/grossista/importatore	
date inizio e scadenza contratto (3)	
Tipologia di modulazione (7):	
Dati sulla modulazione (8)	
denominazione impresa	
indirizzo impresa	
volume gas di modulazione (9)	
date inizio e scadenza contratto (3)	
data domanda inserimento nell'elenco dei soggetti abilitati (3)	

(1) in Euro

(2) Via-Piazza /C.A.P./Comune/ Provincia

(3) in formato gg/mm/aa

(4)nome e cognome, telefono, fax, e mail

(5)indicare numero clienti, suddivisi in clienti aventi consumi annui fino a 50.000 metri cubi e in clienti aventi consumi annui superiori, previsti nell'anno successivo a quello in cui viene avanzata istanza di inserimento nell'elenco dei soggetti abilitati alla vendita a clienti finali (nel caso si sia operato come venditore a grossisti, indicare tale attività e i volumi venduti nell'anno precedente a quello in cui viene avanzata istanza di inserimento nell'elenco dei soggetti abilitati alla vendita a clienti finali)

(6)indicare volume gas, in metri cubi, di cui è prevista la vendita nell'anno successivo a quello in cui viene avanzata istanza di di inserimento nell'elenco dei soggetti abilitati alla vendita a clienti finali

(7) indicare: ricorso a stoccaggio/ acquisto gas comprensivo servizi di modulazione/soluzioni equivalenti (specificare quali)/ trasferimento capacità di stoccaggio ai sensi art.11 della Delibera 119 del 2005

(8) compilare le 4 righe successive solo in caso di ricorso a una impresa di stoccaggio o di acquisto di gas comprensivo del servizio di modulazione

(9) in metri cubi; in caso di soluzioni equivalenti, indicare il volume del gas di modulazione equivalente
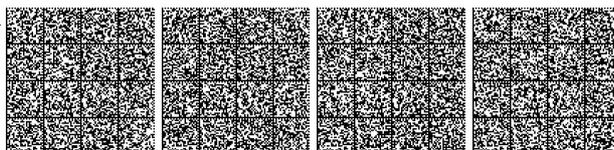
ALLEGATO 2							
Modulo istanza di abilitazione alla vendita di gas naturale a clienti finali							
codice*	società richiedente	indirizzo	telefono	email	persona referente	data della domanda di inserimento nell'elenco dei soggetti abilitati	note *

* a cura del Ministero

12A00524
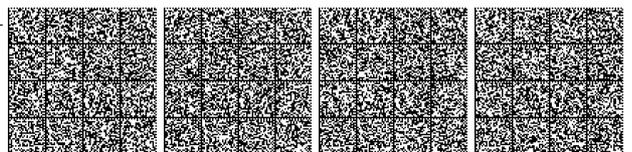
DECRETO 19 dicembre 2011.

Revoca degli amministratori e dei sindaci della «Cooperativa autoparcheggio ex Sati - AMT Legaccio società cooperativa in sigla C.A.S.A.L. S.c.a. r.l.», in Genova.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* c.c.;

Visto il verbale accertamento datato 13 dicembre 2010 redatto da un revisore del Ministero dello Sviluppo Economico nei confronti della Società Cooperativa "COOPERATIVA AUTOPARCHEGGIO EX SATI - AMT LEGACCIO SOCIETÀ COOPERATIVA in sigla "C.A.S.A.L. S.C.A R.L.", con sede in Genova;

Viste le irregolarità riscontrate in sede ispettiva relative al mancata conformità allo statuto sociale della procedura relativa all'ammissione, recesso ed esclusione dei soci, alla irregolare tenuta del libro soci, alla mancata evidenziazione della condizione di prevalenza nella nota integrativa al bilancio;

Considerato che il Comitato Centrale per le Cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, nella seduta del 28 settembre 2011 ha espresso parere favorevole per l' adozione del provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545-*sexiesdecies* c.c.;

Considerato che la Cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli artt. 7 e 8 legge n. 241/90, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Ritenuto che stante la particolare situazione dell'Ente ed a tutela dell'interesse dei soci, sia opportuno procedere al commissariamento della cooperativa in questione per sanare le irregolarità riscontrate nel suindicato verbale;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati gli amministratori ed i sindaci della Soc. Coop.va "COOPERATIVA AUTOPARCHEGGIO EX SATI - AMT LEGACCIO SOCIETÀ COOPERATIVA in sigla C.A.S.A.L. S.C.A. r.l.", sede in Genova - Codice fiscale n. 01598060992 - costituita in data 9 novembre 2005.

Art. 2.

Il Dr. Francesco Antonio Ferrucci nato a Mesagne (BR) l'11 febbraio 1948 con studio in Roma a via Ezio n. 34 è nominato Commissario Governativo della suddetta cooperativa per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 3.

Al nominato Commissario Governativo sono conferiti i poteri e le funzioni statutariamente attribuiti al Consiglio di Amministrazione; lo stesso commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'Ente, avendo cura in particolare di procedere alla regolarizzazione del libro soci, alla verifica della procedura relativa all'ammissione, recesso ed esclusione dei soci, alla redazione dei bilanci secondo la normativa vigente.

Art. 4.

Il compenso spettante al Commissario Governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile il ricorso, al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, verrà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 2011

Il direttore generale: ESPOSITO

12A00475

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

DELIBERAZIONE 19 dicembre 2011.

Trasporto pubblico locale - Valutazione di idoneità dell'accordo aziendale sulle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del personale dipendente dalla azienda Air Pullman S.p.A. di Somma Lombardo - addetto al lotto 1, sottorete Nord/Ovest, delle provincie di Milano e Monza/Brianza - concluso in data 8 luglio 2011 con le R.S.U. aziendali e le Segreterie territoriali di Milano/regionali della Lombardia delle Organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL e UILT UIL (Pos. 1650/11). (Deliberazione n. 11/725).

LA COMMISSIONE

Premesso:

che la Air Pullman S.p.A. di Somma Lombardo (Varese) è un'azienda che svolge attività di trasporto pubblico anche nelle provincie di Milano e Monza/Brianza;

che, in data 8 luglio 2011, la Air Pullman S.p.A. di Somma Lombardo (Varese), le R.S.U. aziendali e le segreterie territoriali di Milano/regionali della Lombardia delle organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl e Uilt Uil hanno concluso un accordo sulle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del personale dipendente dall'azienda - addetto al lotto 1, sottorete Nord/Ovest, delle provincie di Milano e Monza/Brianza - in applicazione di quanto previsto dalla regolamentazione

provvisoria delle prestazioni indispensabili per il settore del trasporto pubblico locale, adottata dalla commissione di garanzia con delibera del 31 gennaio 2002, n. 02/13, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 marzo 2002, n. 70;

che, in data 8 luglio 2011, il testo del predetto accordo è stato inviato alla commissione di garanzia per la valutazione di idoneità;

che, in data 4 ottobre 2011, prot. n. 13422, il testo di tale accordo è stato trasmesso alle associazioni degli utenti e dei consumatori per l'acquisizione del relativo parere ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera *a)*, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni;

che, decorso il termine di trenta giorni, nessuna delle predette associazioni ha espresso il proprio avviso in ordine al predetto accordo;

Considerato:

1) che lo sciopero nel settore del trasporto pubblico locale è attualmente disciplinato dalla legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, nonché da una regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili per il settore del trasporto pubblico locale adottata dalla commissione di garanzia con delibera del 31 gennaio 2002, n. 02/13, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 marzo 2002, n. 70;

2) che la predetta regolamentazione provvisoria rinvia ad accordi collettivi aziendali o territoriali, per la definizione di alcuni suoi contenuti e, segnatamente, per quanto riguarda:

dettagliata descrizione del tipo e dell'area territoriale nella quale si effettua il servizio erogato dall'azienda (art. 10, lettera *A)*;

individuazione delle fasce orarie durante le quali deve essere garantito il servizio completo (art. 11, lettera *b)*, nonché delle seguenti modalità operative necessarie al fine di emanare i regolamenti di servizio (art. 16);

i servizi esclusi dall'ambito di applicazione della disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero (noleggio, sosta, servizi amministrativi ...);

procedure da adottare all'inizio dello sciopero e alla ripresa del servizio;

procedure da adottare per garantire il servizio durante tutta la durata delle fasce;

criteri, procedure e garanzie da adottare per i servizi a lunga percorrenza;

garanzia dei presidi aziendali atti ad assicurare la sicurezza e la protezione degli utenti, dei lavoratori, degli impianti e dei mezzi;

eventuali procedure da adottare per forme alternative di agitazioni sindacali;

in caso di trasporto di merci, garanzia dei servizi necessari al trasporto di prodotti energetici di risorse naturali, di beni di prima necessità, di animali vivi, di merci deperibili, nonché per la continuità delle attività produttive;

individuazione delle aziende che per tipo, orari e tratte programmate possano garantire un servizio alternativo a quello erogato dall'azienda interessata dallo sciopero;

individuazione dei servizi da garantire in occasione dello sciopero di cui all'art. 15;

3) che l'art. 10, lettera *a)*, della predetta regolamentazione provvisoria, stabilisce, inoltre, che «in via sperimentale l'area del bacino di utenza coinciderà con l'area territoriale di operatività dell'azienda interessata dallo sciopero»;

Rilevato che le fasce orarie durante le quali deve essere garantito il servizio completo, individuate nell'accordo, oggetto della presente valutazione, sono state così individuate: dalle ore 6,00 alle ore 8,30 e dalle ore 13,00 alle ore 16,30;

Precisato che, per tutti gli ulteriori profili considerati dall'art. 2 della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, ma non disciplinati nell'accordo in esame, restano in vigore le regole contenute nella citata regolamentazione provvisoria del settore;

Valuta idoneo

ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera *a)*, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, l'accordo aziendale sulle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del personale dipendente dalla Air Pullman S.p.A. di Somma Lombardo (Varese), - addetto al lotto 1, sottorete Nord/Ovest, delle provincie di Milano e Monza/Brianza - concluso in data 8 luglio 2011 con le R.S.U. aziendali e le segreterie territoriali di Milano/regionali della Lombardia delle organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL e UILT UIL;

Dispone

la comunicazione della presente delibera all'azienda Air Pullman S.p.A. di Somma Lombardo (Varese), alle R.S.U. aziendali, alle segreterie territoriali di Milano/regionali della Lombardia delle organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL e UILT UIL, nonché, per opportuna conoscenza, al prefetto di Milano, al prefetto di Monza/Brianza, nonché l'inserimento sul sito internet della commissione;

Dispone inoltre la pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 2011

Il Presidente: ALESSE

ALLEGATO

Verbale di Accordo

Definizione **fasce di garanzia** Servizi TPL Lotto 1 sottorete Nord-Ovest Provincie di Milano e di Monza Brianza, gestore AIRPULLMAN S.p.A.

In data 08-07- 2011 la Società AIRPULLMAN S.p.A. con sede in Somma Lombardo (VA) Via Giusti, 74, rappresentata dal Direttore Generale Arch. Marco Gaiazzi, le Organizzazioni Sindacali Territoriali di Milano e Lombardia FILT CGIL - FIT CISL - UILT UIL, rispettivamente rappresentate da Emilio Savino, Salvo Lembo, Carmelo Minniti, e la RSU, si sono incontrati al fine di definire le richiamate Fasce di garanzia.

Le Parti, in considerazione dei servizi di TPL erogati all'utenza del menzionato Lotto, anche a seguito della loro riconfigurazione conseguente all'assegnazione degli stessi tramite gara, in ottemperanza alla legge 146/90 e s.m., nonché della Deliberazione della Comm. di Garanzia 02/13 ART.11 COMMAB (Regolamentazione provvisoria prestazioni indispensabili per l'attuazione sciopero nel settore del TPL), hanno convenuto sulle seguenti fasce sulle quali garantire il servizio completo in caso di sciopero:

DALLE ORE 6.00 ALLE ORE 8.30
DALLE ORE 13.00 ALLE ORE 16.30

1) il servizio erogato va effettuato garantendo la sicurezza degli utenti,dei lavoratori,degli impianti e dei mezzi;

2) eventuali necessità tecniche organizzative legato al movimento e all'assistenza al Personale viaggiante saranno concordate in sede Aziendale con la RSU;

3) L'Azienda in ottemperanza alle richiamate normative comunicherà all'utenza, con avvisi al pubblico, i servizi garantiti.

Copia del presente Verbale di Accordo è inviato alla Commissione di garanzia per gli adempimenti di legge.

AIRPULLMAN S.p.A. FILT CGIL - FIT CISL - UILT UIL Milano – Lombardia e RSU

12A00523
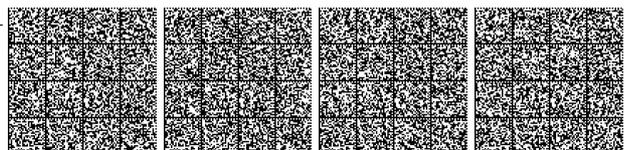
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Comunicato di annullamento del provvedimento relativo al medicinale «Pronto Platamine». (Codice pratica n. N1B/2010/4681).

Medicinale: PRONTO PLATAMINE (A.I.C. n. 027069).

Codice confezioni: 027069020 (autorizzata), 027069018 (autorizzata).

Il provvedimento di variazione di tipo IB relativo alla specialità medicinale per uso umano «Pronto Platamine» (A.I.C. n. 027069). Titolare Pharmachemie B.V., codici confezione: 027069020 (autorizzata), 027069018 (autorizzata), quale modifica apportata ai sensi dell'art. 35, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicata, secondo i termini previsti dall'art. 2 della determina AIFA del 18 dicembre 2009 e successive modificazioni ed integrazioni, dalla ditta Pfizer Italia S.r.l. in data 1° marzo 2011 nella *Gazzetta Ufficiale* - Parte II - n. 24, è annullato d'ufficio ad ogni effetto di legge.

L'annullamento viene disposto, ai sensi dell'art. 21-*nonies* della legge n. 241/1990, in quanto a seguito di approfondimento è stato verificato che il testo pubblicato non è conforme all'atto rilasciato dalla scrivente Agenzia in data 24 gennaio 2011 (protocollo n. 6604) e ritirato, in data 15 dicembre 2011, dalla ditta Pfizer Italia S.r.l. in qualità di rappresentante legale per l'Italia della ditta Pharmachemie B.V. In particolare, nel testo pubblicato, la ditta Pfizer Italia S.r.l. è stata erroneamente indicata come titolare dell'A.I.C. per la specialità medicinale in oggetto e non sono state pubblicate le disposizioni relative allo smaltimento delle scorte del medicinale. La ditta è invitata ad effettuare la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* riportando le informazioni relative alla modifica in conformità a quanto riportato nell'atto di notifica regolare del 24 gennaio 2011 (protocollo n. 6604).

Il presente provvedimento è pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. Avverso tale provvedimento è esperibile ricorso dinanzi al tribunale amministrativo regionale competente entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della presente comunicazione.

12A00503

Sospensione dell'autorizzazione alla produzione di gas medicinali per uso umano rilasciata alla società Vivisol Umbria S.r.l.

Con il provvedimento n. aG - 32/2011 del 21 dicembre 2011 è stata sospesa, su richiesta, l'autorizzazione alla produzione di GAS MEDICINALI dell'officina farmaceutica sita in Perugia - via Selvette n. 1/A3 - loc. Pieve Pagliaccia, rilasciata alla società Vivisol Umbria S.r.l.

12A00504

Autorizzazione all'immissione in commercio del medinale «Rovas»

Estratto determinazione V&A PC n. 73 del 5 dicembre 2011

Specialità medicinale: «Rovas».

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società «Medis EHF», con sede in Reykjavikurvegur 78, Hafnarf Jordur-Islanda, Islanda.

Confezioni:

A.I.C. n.: 040666012/M - «10 mg compresse» 10 compresse in blister al/al;

A.I.C. n.: 040666024/M - «10 mg compresse» 30 compresse in blister al/al;

A.I.C. n.: 040666036/M - «20 mg compresse» 10 compresse in blister al/al;

A.I.C. n.: 040666048/M - «20 mg compresse» 30 compresse in blister al/al;

A.I.C. n.: 040666051/M - «40 mg compresse» 30 compresse in blister al/al;

A.I.C. n.: 040666063/M - «40 mg compresse» 10 compresse in blister al/al.

È ora trasferita alla società: Pzifer Italia Srl, con sede in via Isonzo, 71 - 04100 Latina, con codice fiscale 06954380157.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

La presente determinazione ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A00505

Comunicato relativo all'estratto della determinazione UPC 4618/2006 del 7 luglio 2006 medicinale «Glamin»

Nell'Estratto della determinazione UPC 4618/2006 del 7 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 184 del 9 agosto 2006» relativo alla modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano,

alla pagina 92, ove è scritto: specialità medicinale: «Glamin».

Confezioni:

A.I.C. : 032105013 - Flacone 500 ml;

A.I.C. : 032105025 - Flacone 1000 ml;

A.I.C. : 032105037 - 10 sacche da 250 ml;

A.I.C. : 032105049 - 12 sacche da 500 ml;

A.I.C. : 032105052 - 8 sacche da 750 ml;

A.I.C. : 032105064 - 6 sacche da 1000 ml;

A.I.C. : 032105076 - 1 flacone con chiusura da 500 ml;

A.I.C. : 032105088 - 1 flacone con chiusura da 1000 ml,

leggasi: specialità medicinale: «Glamin».

Confezioni:

A.I.C. n. 032105013 - Flacone 500 ml;

A.I.C. n. 032105025 - Flacone 1000 ml;

A.I.C. n. 032105037 - 10 sacche da 250 ml;

A.I.C. n. 032105049 - 12 sacche da 500 ml;

A.I.C. n. 032105052 - 8 sacche da 750 ml;

A.I.C. n. 032105064 - 6 sacche da 1000 ml;

A.I.C. n. 032105076 - 1 flacone con chiusura da 500 ml;

A.I.C. n. 032105088 - 1 flacone con chiusura da 1000 ml;

A.I.C. n. 032105090 - 10 flaconi 250 ml;

A.I.C. n. 032105102 - 10 flaconi 500 ml;

A.I.C. n. 032105114 - 6 flaconi 1000 ml.

(*Omissis*).

12A00506
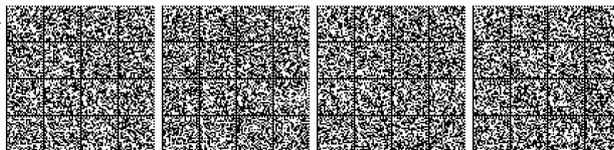
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 10 gennaio 2012

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2808
Yen	98,39
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,785
Corona danese	7,4355
Lira Sterlina	0,82820
Fiorino ungherese	312,31
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6981
Zloty polacco	4,4626
Nuovo leu romeno	4,3620
Corona svedese	8,8120
Franco svizzero	1,2136
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,6555
Kuna croata	7,5325
Rublo russo	40,3900
Lira turca	2,3921
Dollaro australiano	1,2379
Real brasiliano	2,3030
Dollaro canadese	1,3021
Yuan cinese	8,0858
Dollaro di Hong Kong	9,9471
Rupia indonesiana	11722,29
Shekel israeliano	4,8997
Rupia indiana	66,3390
Won sudcoreano	1478,49
Peso messicano	17,3805
Ringgit malese	4,0127
Dollaro neozelandese	1,6098
Peso filippino	56,335
Dollaro di Singapore	1,6506
Baht tailandese	40,512
Rand sudafricano	10,3390

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

12A00529

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 11 gennaio 2012

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2718
Yen	97,87
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,821
Corona danese	7,4363
Lira Sterlina	0,82590
Fiorino ungherese	311,93
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6982
Zloty polacco	4,4609
Nuovo leu romeno	4,3670
Corona svedese	8,8087
Franco svizzero	1,2120
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,6505
Kuna croata	7,5390
Rublo russo	40,3375
Lira turca	2,3671

Dollaro australiano	1,2361
Real brasiliano	2,2937
Dollaro canadese	1,2928
Yuan cinese	8,0304
Dollaro di Hong Kong	9,8792
Rupia indonesiana	11649,95
Shekel israeliano	4,8917
Rupia indiana	65,9620
Won sudcoreano	1476,82
Peso messicano	17,3728
Ringgit malese	3,9935
Dollaro neozelandese	1,6016
Peso filippino	55,881
Dollaro di Singapore	1,6441
Baht tailandese	40,469
Rand sudafricano	10,3476

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

12A00530

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 12 gennaio 2012

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,2736
Yen	97,92
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,581
Corona danese	7,4366
Lira Sterlina	0,83055
Fiorino ungherese	307,88
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6999
Zloty polacco	4,4392
Nuovo leu romeno	4,3490
Corona svedese	8,8515
Franco svizzero	1,2112
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,6770
Kuna croata	7,5450
Rublo russo	40,2930
Lira turca	2,3545
Dollaro australiano	1,2303
Real brasiliano	2,2795
Dollaro canadese	1,2946
Yuan cinese	8,0467
Dollaro di Hong Kong	9,8933
Rupia indonesiana	11681,89
Shekel israeliano	4,8874
Rupia indiana	65,6160
Won sudcoreano	1470,72
Peso messicano	17,2985
Ringgit malese	3,9991
Dollaro neozelandese	1,5985
Peso filippino	56,076
Dollaro di Singapore	1,6441
Baht tailandese	40,500
Rand sudafricano	10,2610

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

12A00531

Determinazione del rendimento medio ponderato annuo relativo all'emissione dei buoni poliennali del Tesoro decennali emessi nel 2011.

Ai sensi della tabella I parte I lettera *b)* del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 109, e successive modificazioni, e dell'art.l, comma 2 del DPCM 18 maggio 2001, si comunica che il rendimento medio ponderato annuo relativo all'emissione dei buoni poliennali del Tesoro decennali emessi nel 2011, è risultato pari al 5,25 %.

12A00634

MINISTERO DELL'INTERNO

Comunicato di rettifica relativo al decreto n. 557/P.A.S.10751XV.J(4409) del 9 ottobre 2007 concernente il riconoscimento e la classificazione di alcuni prodotti esplosivi.

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 262 del 10 novembre 2007, la massa attiva del manufatto denominato:

«Martarello 291 Summer Cocktail New» (massa attiva g 124,00);

è rettificata come segue:

«Martarello 291 Summer Cocktail New» (massa attiva g 129,00).

12A00507

Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/002417-XVJ(53) del 19 dicembre 2011 i manufatti esplosivi denominati:

- "C13R 8 Blù" *(massa attiva g 1288,00)*
- "C13R 8 Rosso" *(massa attiva g 1288,00)*
- "C13R 8 Spiga" *(massa attiva g 1288,00)*
- "C13R 8 Tg" *(massa attiva g 1288,00)*
- "C16R 8 Blù" *(massa attiva g 2202,00)*
- "C16R 8 Ck" *(massa attiva g 2202,00)*
- "C16R 8 Rosso" *(massa attiva g 2202,00)*
- "C16R 8 Spiga" *(massa attiva g 2202,00)*
- "C16R 8 Tg" *(massa attiva g 2202,00)*
- "F13R Bianca" *(massa attiva g 677,00)*
- "F13R RossoBlù" *(massa attiva g 672,00)*
- "F16R Bianca" *(massa attiva g 1085,00)*
- "F21R Bianca" *(massa attiva g 2133,00)*
- "F21R RossoBlù" *(massa attiva g 2083,00)*

sono riconosciuti su istanza del Sig. Riso Giuseppe, titolare di licenza per la fabbricazione e per il deposito di fuochi artificiali di IV e V categoria in nome e per conto della ditta "RISO GIUSEPPE", con esercizio sito in loc. Serra – frazione Massicelle - Montano Antilia (Sa) -, ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010 n. 58, e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tali manufatti, devono chiaramente contenere l'indicazione che "Il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che lo possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/001062-XVJ(53) del 19 dicembre 2011 i manufatti esplosivi denominati:

- "C9 CB#C" *(massa attiva g 755,00)*
- "C16 piuma 8PT" *(massa attiva g 3713,00)*
- "C16 torre 2X8C" *(massa attiva g 3546,00)*
- "C16 Turrise 8PT" *(massa attiva g 3953,00)*
- "F21 Torre Bianca" *(massa attiva g 2133,00)*
- "KF13 piuma B" *(massa attiva g 760,00)*
- "KF13 piuma S" *(massa attiva g 760,00)*
- "KT68 Golden" *(massa attiva g 185,00)*
- "KT68 Lucciola" *(massa attiva g 185,00)*
- "KT68 Silver" *(massa attiva g185,00)*
- "KT68 CK" *(massa attiva g 185,00)*
- "PLT Rane" *(massa attiva g 79,00)*
- "PLT Nero" *(massa attiva g 102,00)*
- "Sbuffo Dinamico" *(massa attiva g 164,00)*

sono riconosciuti su istanza del Sig. Riso Giuseppe, titolare di licenza per la fabbricazione e per il deposito di fuochi artificiali di IV e V categoria in nome e per conto della ditta "RISO GIUSEPPE", con esercizio sito in loc. Serra – frazione Massicelle - Montano Antilia (Sa) -, ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010 n. 58, e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tali manufatti, devono chiaramente contenere l'indicazione che "Il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che lo possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/022073/XVJ/CE del 19 dicembre 2011 il prodotto esplodente denominato “fontana” (variante con il puntale e variante con la paletta) (massa attiva g 4,7) è classificato, su istanza del sig. Turini Giuseppe, in nome e per conto della Pyrogiochi S.r.l. con sede in Pontedera (PI), ai sensi dell’art. 53 del T.U.L.P.S. nella V categoria – gruppo “D” dell’Allegato “A” al Reg. T.U.L.P.S..

Tale manufatto, appartenente alla “categoria 1” della Direttiva 2007/23/CE secondo il certificato nr. 0589.PYR.1923/10 rilasciato dall’ente notificato BAM in data 25.11.2010, avente numero di registrazione 0589-F1-0014, è fabbricato dalla ditta Chili Fireworks con sede in Liling – Repubblica Popolare Cinese, in accordo al certificato n. II.3/3369/09-1 rilasciato dal BAM in data 14.12.2009.

Le etichette del prodotto in argomento devono essere conformi alle norme vigenti e dovranno essere aggiornate a seguito di nuove disposizioni in materia.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/022075/XVJ/CE del 19 dicembre 2011 il prodotto esplodente denominato “Fiamma bengala” (massa attiva g 3) è classificato, su istanza del sig. Turini Giuseppe, in nome e per conto della Pyrogiochi S.r.l. con sede in Pontedera (PI), ai sensi dell’art. 53 del T.U.L.P.S. nella V categoria – gruppo “D” dell’Allegato “A” al Reg. T.U.L.P.S.. Tale manufatto, appartenente alla “categoria 1” della Direttiva 2007/23/CE secondo il certificato nr. 0589.PYR.0728/10 rilasciato dall’ente notificato BAM in data 21.05.2010, avente numero di registrazione 0589-F1-0001, è fabbricato dalla ditta Chili Fireworks con sede in Liling – Repubblica Popolare Cinese, in accordo al certificato n. II.3/3369/09-1 rilasciato dal BAM in data 14.12.2009.

Le etichette del prodotto in argomento devono essere conformi alle norme vigenti e dovranno essere aggiornate a seguito di nuove disposizioni in materia.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/022076/XVJ/CE del 19 dicembre 2011 il prodotto esplodente denominato "stellina, da tenere in mano" (massa attiva g 0,75) è classificato, su istanza del sig. Turini Giuseppe, in nome e per conto della Pyrogiochi S.r.l. con sede in Pontedera (PI), ai sensi dell'art. 53 del T.U.L.P.S. nella V categoria – gruppo "D" dell'Allegato "A" al Reg. T.U.L.P.S..

Tale manufatto, appartenente alla "categoria 1" della Direttiva 2007/23/CE secondo il certificato nr. 0589.PYR.0046/11 rilasciato dall'ente notificato BAM in data 18.2.2011, avente numero di registrazione 0589-F1-0037, è fabbricato dalla ditta Chili Fireworks con sede in Liling – Repubblica Popolare Cinese, in accordo al certificato n. II.3/3369/09-1 rilasciato dal BAM in data 14.12.2009.

Le etichette del prodotto in argomento devono essere conformi alle norme vigenti e dovranno essere aggiornate a seguito di nuove disposizioni in materia.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/022078/XVJ/CE del 19 dicembre 2011 il prodotto esplodente denominato "Stellina, da tenere in mano" (massa attiva g 3) è classificato, su istanza del sig. Turini Giuseppe, in nome e per conto della Pyrogiochi S.r.l. con sede in Pontedera (PI), ai sensi dell'art. 53 del T.U.L.P.S. nella

V categoria – gruppo "D" dell'Allegato "A" al Reg. T.U.L.P.S.. Tale manufatto, appartenente alla "categoria 1" della Direttiva 2007/23/CE secondo il certificato nr. 0589.PYR.0762/10 rilasciato dall'ente notificato BAM in data 25.05.2010, avente numero di registrazione 0589-F1-0004, è fabbricato dalla ditta Chili Fireworks con sede in Liling – Repubblica Popolare Cinese, in accordo al certificato n. II.3/3369/09-1 rilasciato dal BAM in data 14.12.2009.

Le etichette del prodotto in argomento devono essere conformi alle norme vigenti e dovranno essere aggiornate a seguito di nuove disposizioni in materia.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/022082/XVJ/CE del 19 dicembre 2011 il prodotto esplodente denominato “stellina, da tenere in mano” (massa attiva g 1,3) è classificato, su istanza del sig. Turini Giuseppe, in nome e per conto della Pyrogiochi S.r.l. con sede in Pontedera (PI), ai sensi dell’art. 53 del T.U.L.P.S. nella V categoria – gruppo “D” dell’Allegato “A” al Reg. T.U.L.P.S..

Tale manufatto, appartenente alla “categoria 1” della Direttiva 2007/23/CE secondo il certificato nr. 0589.PYR.0848/10 rilasciato dall’ente notificato BAM in data 25.5.2010, avente numero di registrazione 0589-F1-0006, è fabbricato dalla ditta Chili Fireworks con sede in Liling – Repubblica Popolare Cinese, in accordo al certificato n. II.3/3369/09-1 rilasciato dal BAM in data 14.12.2009.

Le etichette del prodotto in argomento devono essere conformi alle norme vigenti e dovranno essere aggiornate a seguito di nuove disposizioni in materia.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/022084/XVJ/CE del 19 dicembre 2011 il prodotto esplodente denominato “Fontana” (massa attiva g 6) è classificato, su istanza del sig. Turini Giuseppe, in nome e per conto della Pyrogiochi S.r.l. con sede in Pontedera (PI), ai sensi dell’art. 53 del T.U.L.P.S. nella V categoria – gruppo “D” dell’Allegato “A” al Reg. T.U.L.P.S.. Tale manufatto, appartenente alla “categoria 1” della Direttiva 2007/23/CE secondo il certificato nr. 0589.PYR.0784/11 rilasciato dall’ente notificato BAM in data 14.11.2010, avente numero di registrazione 0589-F1-0051, è fabbricato dalla ditta Chili Fireworks con sede in Liling – Repubblica Popolare Cinese, in accordo al certificato n. II.3/3369/09-1 rilasciato dal BAM in data 14.12.2009.

Le etichette del prodotto in argomento devono essere conformi alle norme vigenti e dovranno essere aggiornate a seguito di nuove disposizioni in materia.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.
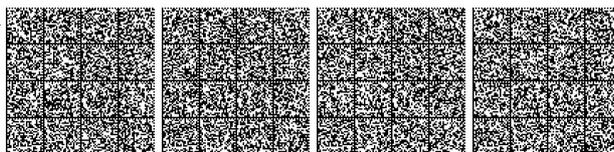
Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/019489/XVJ/CE del 19 dicembre 2011 il prodotto esplodente denominato “Pop Rok Maxi” (massa attiva mg 2,5) è classificato, su istanza del sig. Turini Giuseppe, in nome e per conto della Pyrogiochi S.r.l. con sede in Pontedera (PI), ai sensi dell’art. 53 del T.U.L.P.S. nella V categoria – gruppo “E” dell’Allegato “A” al Reg. T.U.L.P.S..

Tale manufatto, appartenente alla “categoria 1” della Direttiva 2007/23/CE secondo il certificato nr. PA 1395-0140/2011 rilasciato dall’ente notificato Konstrukta in data 2.8.2011, avente numero di registrazione 1395-F1-0140/2011, è fabbricato dalla ditta Chili Fireworks con sede in Liling – Repubblica Popolare Cinese, in accordo al certificato n. II.3/3369/09-1 rilasciato dal BAM in data 14.12.2009.

Le etichette del prodotto in argomento devono essere conformi alle norme vigenti e dovranno essere aggiornate a seguito di nuove disposizioni in materia.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/PAS.18638-XVJ(4729) del 19 dicembre 2011 i manufatti esplosivi denominati:

- “157 (d.f. FS157)” *(massa attiva g 43,00)*
- “163 (d.f. FS163)” *(massa attiva g 96,58)*
- “168 (d.f. FS168)” *(massa attiva g 121,20)*
- “169 (d.f. FS169)” *(massa attiva g 188,94)*
- “185 (d.f. FS185)” *(massa attiva g 160,16)*
- “292 (d.f. FS292)” *(massa attiva g 86,40)*

sono riconosciuti, su istanza del Sig. Lipori Giovanni titolare, in nome e per conto della ditta “FIREWORKS SUD S.N.C. di Lipori Giovanni & C.” con sede in Giuliano di Campania (Na), di deposito per la vendita di prodotti esplodenti, ai sensi del combinato disposto dell’art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella V categoria gruppo “D” dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l’importazione, il deposito e l’immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.
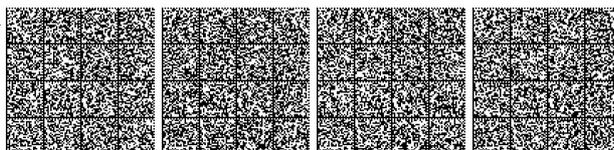
Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/020616/XVJ/CE/C/2011 del 19 dicembre 2011 il manufatto esplosivo di seguito elencato é classificato, ai sensi dell'art. 19, comma 3 a), del decreto 19 Settembre 2002, n. 272, nella categoria dell'allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico, con il relativo numero ONU e con la denominazione appresso indicati:

Denominazione Esplosivo	Polvere Propellente "LOWSONIC"
Numero Certificato	0080.EXP.97.0042 supplemento 1,2,3
Data Certificato	10.04.1997, 23.05.2000, 7.03.2006
Numero ONU	0161
Classe di rischio	1.3 C
Categoria P.S.	I

Sull'imballaggio del manufatto esplosivo deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15/CEE e dal decreto legislativo 14 Marzo 2003, n. 65 (G.U. n. 87 del 14 Aprile 2003 - serie generale attuativo della direttiva CE), anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato "CE del Tipo" con l'indicazione dei relativi supplementi, categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante, elementi identificativi dell'importatore titolare delle licenze di polizia e indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto.

Per il citato esplosivo il sig. Ciccolini Roberto**,** titolare della licenza di deposito, in nome e per conto della Nobel Sport Martignoni S.p.A., con stabilimento in Rivalta Scrivia (Al), ha prodotto l'attestato "CE del Tipo" rilasciato dall'Organismo Notificato "INERIS - FRANCIA" su richiesta della "Nobel Sport", Pont-De-Buis (Francia). Da tale certificato risulta che il citato esplosivo viene prodotto presso gli stabilimenti della stessa società.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.16184-XV.J(5516) del 19 dicembre 2011 i manufatti esplosivi denominati:

- "U.BORGONOVO/UB701PAM - ARGENTO - BIANCO/2009" *(massa attiva g 235,00)*
- "U.BORGONOVO/UB701PAM - ARGENTO - BLU/2009" *(massa attiva g 235,00)*
- "U.BORGONOVO/UB701PAM - ARGENTO - GIALLO/2009" *(massa attiva g 235,00)*
- "U.BORGONOVO/UB701PAM - ORO - ROSSO/2009" *(massa attiva g 235,00)*
- "U.BORGONOVO/UB701PAM - ORO - VERDE/2009" *(massa attiva g 235,00)*
- "U.BORGONOVO/UB702PBM - MULTICOLOR/2009" *(massa attiva g 356,00)*
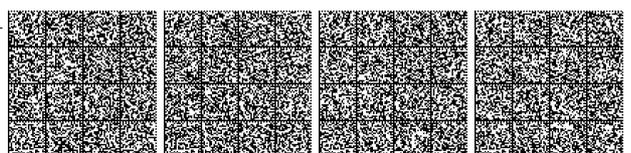
- "U.BORGONOVO/UB702PCM - BIANCO - GIALLO/2009" *(massa attiva g 346,00)*
- "U.BORGONOVO/UB702PCM - BIANCO - VERDE/2009" *(massa attiva g 346,00)*
- "U.BORGONOVO/UB702PCM - BLU - ARANCIO/2009" *(massa attiva g 346,00)*
- "U.BORGONOVO/UB702PCM - BLU - GIALLO/2009" *(massa attiva g 346,00)*
- "U.BORGONOVO/UB702PCM - BLU - ROSSO/2009" *(massa attiva g 346,00)*
- "U.BORGONOVO/UB702PCM - PORPORA - ARANCIO/2009" *(massa attiva g 346,00)*
- "U.BORGONOVO/UB702PCM - PORPORA - GIALLO/2009" *(massa attiva g 346,00)*
- "U.BORGONOVO/UB702PCM - PORPORA - LIMONE/2009" *(massa attiva g 346,00)*
- "U.BORGONOVO/UB702PCM - ROSSO - BIANCO/2009" *(massa attiva g 346,00)*
- "U.BORGONOVO/UB702PCM - ROSSO - VERDE/2009" *(massa attiva g 346,00)*
- "U.BORGONOVO/UB702PCM - VERDE - GIALLO/2009" *(massa attiva g 346,00)*
- "U.BORGONOVO/UB702PHM - BLU - FARFALLA/2009" *(massa attiva g 273,40)*
- "U.BORGONOVO/UB702PHM - LIMONE - FARFALLA/2009" *(massa attiva g 273,40)*
- "U.BORGONOVO/UB702PHM - ROSA - FARFALLA/2009" *(massa attiva g 273,40)*
- "U.BORGONOVO/UB702PHM - ROSSO - FARFALLA/2009" *(massa attiva g 273,40)*
- "U.BORGONOVO/UB702PHM - VERDE - FARFALLA/2009" *(massa attiva g 273,40)*
- "U.BORGONOVO/UB702PRM - ROSSO/2009" *(massa attiva g 314,80)*

sono riconosciuti, su istanza del sig. Borgonovo Umberto, titolare della licenza per il deposito e la vendita di artifici pirotecnici, in nome e per conto della U. BORGONOVO S.r.l., sita in Località Cascina Draga – Inzago (Mi), ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tali manufatti, come richiesto dall'istante, devono chiaramente contenere l'indicazione che "il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che possono utilizzarlo alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/020562/XVJ/CE/C/2011 del 19 dicembre 2011 ai manufatti esplosivi di seguito elencati classificati, ai sensi dell'art. 19, comma 3 a), del decreto 19 settembre 2002, n. 272, nella III categoria dell'allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico, con D.M. n. 557/PAS.-XV.J/2/45 2004 CE(46) del 3.07.2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 168 del 22.7.2009 e con cambio denominazione come da decreto ministeriale n. 557/PAS/E/000761/XVJ/CE/C/2011 del 4.07.2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 167 del 20.07.2011, sono assegnati il **numero ONU 0500** e la **classe di rischio 1.4 S**, in aggiunta a quelli indicati dal citato D.M., ove imballati in accordo a quanto indicato nel certificato n. 2011-3211 rilasciato dal "Servizio di protezione Civile e riduzione dei rischi", Kungsgatan 53 Stoccolma, in data 8.06.2011 e valido fino al 30.06.2021.

Denominazione Esplosivo	"EXEL LP"
Categoria P.S.	III
Denominazione Esplosivo	"EXEL MS"
Categoria P.S.	III
Denominazione Esplosivo	"EXEL HANDIDET SL"
Categoria P.S.	III
Denominazione Esplosivo	"EXEL CONNECTADET SL"
Categoria P.S.	III
Denominazione Esplosivo	"EXEL U Det"
Categoria P.S.	III

Per i citati esplosivi il richiedente sig. TOSO dott. Roberto**,** titolare della licenza per la fabbricazione, il deposito e la vendita di esplosivi di I, II, III e V categoria, in nome e per conto della Pravisani Spa, con stabilimento e depositi siti in Sequals (PN) – Loc. Prati del Sbriss, ha prodotto le certificazioni di cui sopra.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.
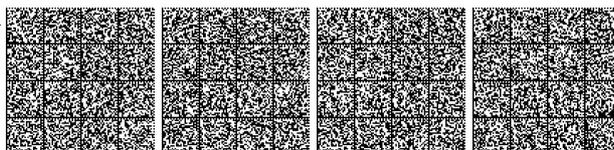
Con decreto ministeriale n. 557/PAS.21081-XVJ/2/70/2005-CE/C/2011 del 19 dicembre 2011 il manufatto esplosivo di seguito elencato é classificato, ai sensi dell'art. 19, comma 3 a), del decreto 19 Settembre 2002, n. 272, nella categoria dell'allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico, con il relativo numero ONU appresso indicati:

Denominazione Esplosivo	"OILFIELD PERCUSSION DETONATORS STYLE 3 51-6956-1(EX-8810144)"
Numero Certificato	0080.EXP.03.0045
Data Certificato	24.03.2004
Numero ONU	0367
Classe di rischio	1.4 S
Categoria P.S.	III

Sull'imballaggio del manufatto esplosivo deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15/CEE e dal decreto legislativo 14 Marzo 2003, n. 65 (G.U. n. 87 del 14 Aprile 2003 - serie generale attuativo della direttiva CE), anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato "CE del Tipo", categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante, elementi identificativi del dell'importatore titolare delle licenze di polizia e indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto.

Per il citato esplosivo il sig. Dionisi Antonio, titolare di licenza di deposito di esplosivi di II e III categoria, in nome e per conto della Soc. D.E.C. Dionisi Esplosivi Comunanza S.r.l. con sede in Comunanza, via Pascoli n. 80 (Ap) e deposito sito in località Fanà di Comunanza (Ap), ha prodotto l'attestato "CE del Tipo" rilasciato dall'Organismo Notificato "INERIS - FRANCIA" su richiesta della "OWEN COMPLIANCE SERVICES. INC.", TEXAS (USA). Da tale certificato risulta che il citato esplosivo viene prodotto presso gli stabilimenti della "PACIFIC SCIENTIFIC ENERGETIC MATERIAL COMPANY", Arizona (Usa).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

12A00508

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Sospensione per un periodo di mesi dodici dall'incarico di commissario liquidatore delle società in amministrazione straordinaria dei gruppi Centrofin, Ercole Marelli, Fit, Gondrand, Helen Curtis, Liquigas, Micoperi e Socimi.

Con decreto ministeriale del 7 gennaio 2012 il dott. Saverio Signori è sospeso per un periodo di mesi dodici dall'incarico di Commissario liquidatore delle società in amministrazione straordinaria dei gruppi Centrofin, Ercole Marelli, FIT, Gondrand, Helen Curtis, Liquigas, Micoperi e Socimi ai sensi dell'art. 21-*quater*, comma 2 della legge n. 241/1990.

12A00532

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2012-GU1-016) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2012

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO		
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:				
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**		- annuale	€	**438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**		- semestrale	€	**239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:				
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**		- annuale	€	**68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**		- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:				
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**		- annuale	€	**168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**		- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:				
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**		- annuale	€	**65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**		- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:				
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**		- annuale	€	**167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**		- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:				
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**		- annuale	€	**819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**		- semestrale	€	**431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€	**300,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€	**165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€	**86,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€	**55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 (€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.
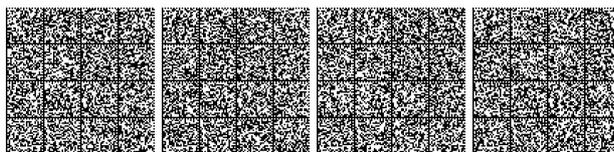
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
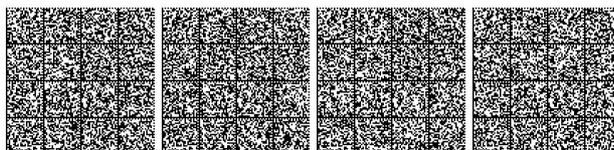
AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 9 gennaio 2012 vengono resi noti nelle ultime pagine della Gazzetta Ufficiale i canoni di abbonamento validi a partire dal 2012.

Avvertiamo i Signori abbonati che sono state apportate alcune variazioni alle condizioni di abbonamento, nello specifico per quanto riguarda la decorrenza e la tipologia degli abbonamenti offerti.

Gli abbonamenti decorreranno a partire dalla registrazione del versamento del canone, per terminare l'anno o il semestre successivo (in caso di abbonamenti semestrali).

I seguenti tipi di abbonamento, inoltre, non saranno più disponibili:

• Abbonamento A1 che comprende la Serie Generale e i supplementi ordinari recanti provvedimenti normativi;

• Abbonamento F1 che comprende la Serie Generale, i supplementi ordinari recanti provvedimenti normativi e le 4 Serie Speciali.

L'INDICE REPERTORIO ANNUALE non è più incluso in alcuna tipologia di abbonamento e verrà posto in vendita separatamente. Gli abbonati alla Gazzetta Ufficiale cartacea avranno diritto ad uno sconto sul prezzo di copertina.

Le offerte di rinnovo sono state inviate agli abbonati, complete di bollettini postali prestampati per il pagamento dell'abbonamento stesso. Si pregano i Signori abbonati di utilizzare questi bollettini o seguire le istruzioni per i pagamenti effettuati a mezzo bonifico bancario.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 19 febbraio 2012.

SI RENDE NOTO, INOLTRE, CHE CON LA NUOVA DECORRENZA NON SARANNO PIÙ FORNITI FASCICOLI ARRETRATI IN CASO DI ABBONAMENTI SOTTOSCRITTI NEL CORSO DELL'ANNO. TALI FASCICOLI POTRANNO ESSERE ACQUISTATI CON APPOSITA RICHIESTA.

Si pregano, inoltre, gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo, di darne comunicazione via fax al Settore Gestione Gazzetta Ufficiale (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio intermediario.

€ 1,00